



Manuel Ganarin

(dottore di ricerca in Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

I tribunali interdiocesani secondo il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. *Qua cura* di Papa Pio XI *

SOMMARIO: 1. *Status quaestionis*. La posizione giuridica dei tribunali interdiocesani eretti unilateralmente dalla Sede Apostolica nel contesto della riforma processuale di Papa Francesco. – 2. Il rapporto tra il m.p. *Qua cura* e la legislazione universale posteriore: dal Codice di Diritto Canonico del 1983 ... – 3. ... alla recente riforma del 2015 del processo di nullità matrimoniale. Il "bivio" fra l'auspicata vicinanza al Popolo di Dio e la realistica preservazione delle strutture giudiziarie. – 4. Il "colpo di scena" finale. La soppressione dei tribunali regionali italiani per tramite del *rescriptum* pontificio del 7 dicembre 2015. – 5. La *proximitas* decrescente quale principio informatore della graduatoria preferenziale dei fori ecclesiastici di prima istanza. – 6. La costituzione di nuovi tribunali interdiocesani secondo la dichiarazione della *mens legislatoris* resa nota dal Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana. – 7. Rilievi conclusivi. Le criticità di una traversia giuridico-istituzionale alquanto tormentata.

1 – *Status quaestionis*. La posizione giuridica dei tribunali interdiocesani eretti unilateralmente dalla Sede Apostolica nel contesto della riforma processuale di Papa Francesco¹

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione sulla rivista *Il diritto ecclesiastico*.

¹ Abbreviazioni: **BENEDETTO XV**, *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, 27 maggio 1917, in *Acta Apostolicae Sedis* (in seguito: A.A.S.), IX (1917), pars II, p. 11 ss. (= CIC 17); **GIOVANNI PAOLO II**, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, 25 gennaio 1983, *ibidem*, LXXV (1983), pars II, p. 1 ss. (= CIC); **ID.**, *Constitutio apostolica "Pastor Bonus" de Romana Curia*, 28 giugno 1988, *ibidem*, LXXX (1988), p. 841 ss. (= PB); **TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA**, *Normae*, 7 febbraio 1994, *ibidem*, LXXXVI (1994), p. 508 ss. (= NTRR); **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Instructio "Dignitas connubii" servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 gennaio 2005, in *Communicationes*, XXXVII (2005), p. 11 ss. (= DC); **BENEDETTO XVI**, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Antiqua ordinatione" quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur*, 21 giugno 2008, in A.A.S., C (2008), p. 513 ss. (= LP).



Tra i criteri fondamentali che hanno ispirato la riforma del processo canonico di nullità del matrimonio operata dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco (15 agosto 2015)² vi è, per ammissione esplicita del legislatore supremo, la rivalutazione della figura del "Vescovo-giudice"³.

Si tratta di una figura radicata profondamente nella *traditio canonica* anteriore⁴, che manifesta e concretizza un "principio teológico"⁵ indeclinabile dell'assetto costituzionale della Chiesa. Alla luce del diritto divino positivo il can. 1419 § 1 CIC dichiara che "In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus": colui al quale è stata conferita la consacrazione episcopale ed è stata affidata la cura pastorale di una Chiesa particolare ha infatti il diritto e il dovere di giudicare coloro che sono soggetti alla sua *potestas regiminis*. Un diritto-dovere peraltro ribadito dal Concilio Vaticano II⁶, in forza del quale il Vescovo diocesano è *iudex natus* per i suoi fedeli, sebbene la legge canonica universale possa stabilire in quali "forme" debba esercitarsi materialmente la potestà giudiziale.

Circa tale aspetto il *motu proprio* di Papa Bergoglio riafferma che il Vescovo può assolvere immediatamente o mediatamente al *munus iudicandi*: il nuovo can. 1673 § 1 CIC prevede che il Vescovo diocesano è giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, potendo trattarle e deciderle personalmente ovvero tramite altri a norma del diritto⁷, vale a dire per mezzo del tribunale stabilmente istituito o del giudice munito della potestà delegata⁸.

² Cfr. **FRANCESCO**, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Mitis Iudex Dominus Iesus" quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandum reformantur*, 15 agosto 2015 (consultabile all'indirizzo internet www.vatican.va). La versione italiana del *motu proprio* è stata pubblicata in *L'Osservatore Romano*, CLV (2015), 9 settembre 2015, pp. 3-4.

³ Cfr. **P. MONETA**, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"* (consultabile all'indirizzo internet www.consociatio.org), p. 2.

⁴ Sul punto rinviamo al breve *excursus* storico di **A. BECCIU**, *Una prassi antica. La centralità del vescovo nei processi matrimoniali*, in *L'Osservatore Romano*, CLV (2015), 5 novembre agosto 2015, p. 5 (la versione di tale contributo corredata di apparato di note, dal titolo *Il vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco*, è reperibile all'indirizzo internet www.osservatoreromano.va).

⁵ Così **Z. GROCHOLEWSKI**, *Sub can. 1419*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. IV/1, Eunsa, Pamplona, 2002, 3ª ed., p. 767.

⁶ Cfr. **CONCILIO ECUMENICO VATICANO II**, *Constitutio dogmatica "Lumen gentium" de Ecclesia*, 21 novembre 1964, in *A.A.S.*, LVII (1965), n. 27, pp. 32-33.

⁷ Cfr. can. 1673 § 1 CIC: "In unaquaque dioecesi iudex primae instantiae pro causis nullitatis matrimonii iure expresse non exceptis est Episcopus dioecesanus, qui



Così il Vescovo può intervenire in prima persona⁹, adottando una decisione che ricade sotto la sua diretta responsabilità, se ha stabilito che il tribunale sia composto soltanto da lui¹⁰ o se ha inteso riservare a sé una causa che avrebbe potuto essere definita dal tribunale vicario; o, ancora, se è obbligato dalla legge processuale a procedere in tal senso, come nelle ipotesi in cui è tenuto a pronunciare la sentenza *pro nullitate* al termine del *processus brevior* (can. 1687 § 1 CIC). Tale processo può essere celebrato in luogo del giudizio ordinario solamente quando il libello sia stato proposto da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro e ricorrano circostanze di fatti e di persone – esemplificativamente elencate nell'art. 14 delle *Regole procedurali* (in seguito: RP) annesse al provvedimento

iudicalem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, ad normam iuris”.

⁸ Cfr. can. 135 § 3 CIC e art. 32 § 1 DC. Circa la possibilità che il Vescovo diocesano deleghi validamente la potestà giudiziale rinviamo alla ricostruzione del dibattito dottrinale di **R. RODRIGUEZ-OCAÑA**, voce *Tribunal diocesano*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. VII, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 672.

⁹ Cfr. **FRANCESCO**, *Litterae apostolicae motu proprio datae “Mitis Iudex Dominus Iesus” quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandum reformantur*, cit., proemio, criteri fondamentali nn. III e IV.

¹⁰ Nel corso della conferenza stampa di presentazione del *motu proprio* di Papa Francesco, svoltasi nella Sala stampa della Santa Sede lo scorso 8 settembre 2015, il Decano della Rota Romana, Pio Vito Pinto – certamente uno degli artefici principali della riforma del processo matrimoniale – ha avuto modo di asserire come la novella normativa, “coinvolgendo anche la composizione dei tribunali, prevede che l'ordinario diocesano sia giudice nella sua Chiesa particolare e che il tribunale possa essere costituito anche solo da lui” (*Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, in *L'Osservatore Romano*, CLV [2015], 9 settembre 2015, p. 8). Ciò determina che il Vescovo diocesano avrebbe il diritto di poter definire, in qualità di ‘giudice unico’ (cfr., per analogia, can. 1673 § 4 CIC), tutte le cause ordinarie di nullità del matrimonio, sostituendosi così al giudice (monocratico o collegiale) vicario stabilmente costituito. Una situazione del tutto inedita rispetto alla normativa previgente, ove il legislatore considerava non opportuno che il Vescovo esercitasse personalmente la potestà giudiziale (art. 22 § 2 DC) al punto da obbligarlo a costituire nella diocesi il tribunale di prima istanza (art. 22 § 3 DC) e, conseguentemente, gli uffici vicari indicati dal Codice di Diritto Canonico. Sul punto cfr. **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, consultabile all'indirizzo internet www.consociatio.org, p. 9, secondo il quale là dove il Vescovo decida di intervenire in prima persona nel processo ordinario, avverso la sua decisione l'interessato potrebbe accedere al sistema degli appelli previsto nel can. 1687 §§ 3 e 4 CIC per l'impugnazione delle sentenze che definiscono il *processus brevior* (eppure trattandosi di cause esaminate tramite l'iter ordinario, non dovrebbe escludersi l'applicazione del can. 1673 § 6 CIC). L'esercizio personale della potestà giudiziale è comunque esplicitamente affermato nel criterio fondamentale n. III del *motu proprio*.



pontificio qui esaminato¹¹ –, sostenute da prove testimoniali o documentali, che non richiedono una inchiesta o una istruzione più accurata e rendono manifesta la nullità (can. 1683 1° e 2° CIC)¹².

Il can. 1673 § 2 CIC contempla altresì l'esercizio mediato della giurisdizione episcopale nel disporre l'erezione obbligatoria del tribunale diocesano di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio. In tale eventualità l'obbligo è funzionale soprattutto alla costituzione di taluni uffici, i cui titolari assumono in forma ordinaria e vicaria (can. 131 §§ 1 e 2 CIC) la potestà giudiziaria del Vescovo diocesano¹³, definendo nel suo nome e con la sua autorità le cause introdotte presso il tribunale della rispettiva circoscrizione ecclesiastica. Il legislatore inoltre rivolge un invito accorato ai Vescovi di predisporre corsi di formazione permanente e continua in comunione di intenti con la Sede Apostolica, perché siano debitamente preparate quelle persone che potranno prestare la loro opera nei costituendi tribunali periferici (art. 8 § 1 RP)¹⁴.

¹¹ Le *Regole procedurali* ("*Ratio procedendi*") emanate dal legislatore canonico "ad rectam accuratamque renovatae legis applicationem necessariam" – come evidenzia il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* –, compongono un *corpus* normativo certamente complementare al Codice di Diritto Canonico ma, al tempo stesso, di rango legislativo. Ciò pare confermato sia dalla circostanza che la formula di promulgazione ha per oggetto anche tali disposizioni, precedentemente richiamate nel testo del *motu proprio* (cfr. J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., pp. 3-4); sia dalla puntualizzazione data dall'art. 6 RP, là dove si precisa che le *Regole* perseguono lo scopo precipuo di chiarire e di integrare le principali innovazioni legislative ("[...] legis innovationes potissimum illustrare et ubi oporteat complere"). Tale portata integrativa pare, a nostro avviso, sottintendere che il legislatore abbia voluto conferire ad esse un *quid pluris* rispetto alla funzione meramente chiarificatrice della legge ovvero determinativa dei modi con cui si applica la legge o si urge la sua osservanza o si procede alla sua esecuzione, tipica dei decreti generali esecutivi e delle istruzioni (cfr. cann. 31 § 1 e 34 § 1 CIC). Di conseguenza, le *Regole procedurali* non dovrebbero essere ricondotte all'interno della categoria delle norme amministrative generali – ma in questo senso cfr. O. DE BERTOLIS, *Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale*, in *La civiltà cattolica*, CLXVI (2015), IV, p. 66, per il quale esse rappresentano "vere e proprie istruzioni a norma del can. 34 CIC, sia per il Codice latino sia per quello orientale" –, in quanto possiedono un 'tasso' di innovatività 'costitutiva' pari a quello delle norme date nell'esercizio della potestà legislativa.

¹² Per un'analisi del *processus brevior* rinviamo a P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, cit., p. 7 ss.

¹³ Segnatamente si tratta degli uffici di Vicario giudiziale (can. 1420 CIC e artt. 38-42 DC) e di giudice diocesano (can. 1421 CIC e art. 43 DC).

¹⁴ Cfr. art. 8 § 1 RP: "In dioecesibus quae proprio tribunali carent, curet Episcopus ut quam primum, etiam per cursus institutionis permanentis et continuae, a dioecesibus earumdemve coetibus et a Sede Apostolica in propositorum communione promotos, personae formentur quae in constituendo tribunali pro causis matrimonialibus operam



Se il tribunale diocesano nel quadro del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* rappresenta la modalità preferibile mediante la quale il Vescovo può adempiere indirettamente al ruolo istituzionale di *iudex christifidelium*, l'opzione alternativa riconosciuta dal can. 1673 § 2 CIC, ossia che il Vescovo è tenuto a costituire il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio "salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud dioecesanum vel interdioecesanum vicinius tribunal", dovrebbe essere ritenuta del tutto residuale e straordinaria¹⁵, cioè prospettabile soltanto allorquando non sia possibile istituire un organismo giudiziario permanente nella diocesi. In particolare, il canone accorda ad ogni Vescovo la *facultas accedendi* a un tribunale diocesano o interdiocesano, concedendo a favore del foro viciniore la *prorogatio competentiae*. In forza di tale istituto il Vescovo può fare sì che le cause matrimoniali della sua diocesi siano giudicate in modo stabile¹⁶ da un tribunale limitrofo – non necessariamente confinante e con il consenso del rispettivo Vescovo Moderatore (art. 24 § 1 DC) –, di prima istanza¹⁷, già preposto a decidere le cause matrimoniali¹⁸ e differente da quelli relativamente competenti in ragione del territorio individuati dal can. 1672 1°-4° CIC¹⁹.

navare valeant".

¹⁵ In questo senso si pone **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36/2015, 23 novembre 2015, p. 18.

¹⁶ In applicazione del criterio ermeneutico del contesto della legge (can. 17 CIC), il diritto processuale riformato sembra conferire ai Vescovi la sola facoltà di concedere la proroga stabile di competenza e non pure quella eccezionale *ad casum*, in quanto il can. 1673 § 2 CIC si premura di individuare quale sia il foro competente di prima istanza presso cui i fedeli di una diocesi determinata possono presentare in ogni momento la domanda di nullità matrimoniale. Di conseguenza, la *prorogatio competentiae* occasionale permane nella sfera di competenza esclusiva del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e a tale Dicastero deve essere richiesta dall'autorità interessata (come, per esempio, nel caso previsto dall'art. 69 § 2 DC).

¹⁷ La proroga di competenza non integra un'eccezione alle norme sulla competenza assoluta in ragione del grado di giudizio (art. 9 § 2 DC), per cui il tribunale viciniore che ne beneficia deve essere abilitato a definire le cause di nullità del matrimonio in prima istanza. In caso contrario si renderebbe necessario richiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la commissione pontificia della causa ad un tribunale di per sé assolutamente incompetente (art. 124 3° PB; art. 9 § 3 DC; artt. 35 2° e 115 §§ 1 e 2 LP).

¹⁸ Come può il Vescovo, per esempio, accedere al tribunale diocesano viciniore non abilitato a decidere le cause di nullità del matrimonio? Tale tribunale risulta assolutamente incompetente *ratione obiecti* (art. 9 § 1, 2° DC), tant'è che, nel caso di specie, si dovrà necessariamente accedere al tribunale interdiocesano cui la diocesi stessa è aggregata, effettivamente competente per le cause matrimoniali. Ciò risponde peraltro a ragioni di convenienza onde assicurare la retta amministrazione della giustizia. Non è



La proroga di competenza – sino all’entrata in vigore del *motu proprio* di pertinenza esclusiva del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (can. 1445 § 3, 2° CIC; art. 124 3° PB; art. 24 § 1 DC; artt. 35 3° e 115 § 1 LP)²⁰ – esige l’intervento preventivo dell’autorità superiore, in quanto non può concepirsi che il tribunale viciniore riceva la potestà del Vescovo che ha inteso accedervi. Quest’ultimo infatti non può esercitare la potestà di giurisdizione *extra territorium* (can. 1469 CIC e artt. 32 § 2 e 85 DC), devolvendola a un altro Vescovo che, a sua volta, sottoporrebbe le cause di nullità del matrimonio provenienti da un’altra diocesi al suo tribunale di primo grado per legge relativamente incompetente²¹. Si rende perciò indispensabile l’abilitazione da parte della Sede Apostolica – nella fattispecie di cui al can. 1673 § 2 CIC data dal legislatore canonico –, perché possa validamente configurarsi la *prorogatio* in deroga alle norme generali sulla competenza dei tribunali²².

infatti consigliabile che un Vescovo possa accedere ad un tribunale diocesano o interdiocesano non competente per le cause matrimoniali in ragione della sola vicinanza geografica, perché tale tribunale non ha maturato alcuna esperienza in ordine allo studio e all’applicazione delle norme di diritto canonico matrimoniale sostanziale e processuale.

¹⁹ Cfr. **G.P. MONTINI**, *La nuova legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle cause matrimoniali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIII (2010), p. 481; **R. M^a RAMIREZ NAVALON**, voce *Prórroga*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. VI, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 590.

²⁰ Cfr. **Z. GROCHOLEWSKI**, *Sub can. 1445*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. IV/1, cit., p. 909; **F. DANEELS**, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al Titolo V della Lex Propria*, in *La Lex Propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 207.

²¹ Cfr. **M.Á. ORTIZ**, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali (artt. 22-32)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, p. 73.

²² Se davvero il can. 1673 § 2 CIC include un’abilitazione legale in ordine alla concessione della proroga di competenza a favore del Vescovo diocesano, dovrebbero ritenersi superate talune perplessità di carattere ecclesiológico recentemente sollevate, per le quali “pone qualche problema supporre che un Vescovo o un insieme di Vescovi possano giudicare le cause di un altro Vescovo (una sorta di *iurisdictio extra territorium*) senza l’esplicito supporto dell’autorità primaziale” (così **M. DEL POZZO**, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”*, cit., p. 17). Ciò nonostante può criticarsi l’espunzione dal novero delle competenze amministrative della Segnatura Apostolica della concessione della proroga stabile di competenza, perché la rimessione alla libera determinazione discrezionale dei Vescovi potrebbe dare luogo, come è stato giustamente evidenziato, a “pratiche di affidamento ‘pattizio’ della giurisdizione” (*ibidem*, p. 18), che sostanzialmente condurrebbero alla



Al fine di assicurare che s' insedi in concreto il sistema giudiziario ordinario per la trattazione delle cause matrimoniali in prima istanza²³, l'art. 8 § 2 RP riconosce al Vescovo il diritto di recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423 CIC²⁴ perché possa erigere il tribunale diocesano ovvero accedere a quello viciniore. Le *Regole procedurali* precisano che il Vescovo non ha l'obbligo di dissociarsi dal tribunale interdiocesano, – la cui competenza è generale ovvero speciale, potendo conoscere tutte le cause ovvero giudicare solo un tipo di cause (come quelle matrimoniali) delle diocesi che rientrano nel rispettivo ambito di giurisdizione territoriale (can. 1423 § 2 CIC)²⁵ –, per cui egli

deresponsabilizzazione dei soggetti titolari della potestà episcopale, in antitesi con i principi ispiratori del *motu proprio* di Papa Francesco.

²³ L'ordinamento canonico concepisce in modo estremamente flessibile le norme sulla competenza, tant'è che possono essere derogate *ad casum* secondo molteplici modalità, ciascuna delle quali mira a fare sì che la causa possa essere trattata e definita secondo giustizia. Segnatamente, le cause matrimoniali possono essere introdotte in prima istanza presso un tribunale diverso da quelli assolutamente e/o relativamente competenti qualora: a) il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica abbia concesso la proroga di competenza occasionale (can. 1445 § 3, 2° CIC; art. 124 3° PB; art. 10 § 4 DC; artt. 35 3° e 115 § 1 LP) una volta comprovata, per esempio, la relazione di parentela tra una delle parti e un membro del tribunale diocesano relativamente competente (cfr. **G.P. MONTINI**, *La nuova legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle cause matrimoniali*, cit., p. 482); b) il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica abbia concesso la commissione pontificia a favore di un tribunale assolutamente incompetente *ratione gradus*, facendo sì che, per esempio, un tribunale di seconda o di terza istanza possa giudicare eccezionalmente una causa in primo grado (art. 124 3° PB; art. 9 § 3 DC; artt. 35 2° e 115 §§ 1 e 2 LP) ovvero la commissione sia stata richiesta al Papa dallo stesso Dicastero per giudicare nel merito una causa, là dove sia necessario tutelare la retta giurisprudenza (art. 111 § 3 LP); c) il Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana, uditi i due Uditori più anziani, decida di avocare già dalla prima istanza una causa di nullità del matrimonio se particolari circostanze di luogo o di persone lo sollecitano a motivo del bene delle anime (art. 52 NTRR); d) il Romano Pontefice in ragione del primato avochi al proprio giudizio una causa *ex officio* (can. 1405, § 1 4° CIC e art. 8 § 1 DC) ovvero ad istanza della parte interessata (can. 1417 § 1 CIC), anche se la causa stessa è già stata introdotta presso il giudice inferiore competente (cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Diritto processuale canonico*, Ediurcla, Roma, 2012, 6ª ed., pp. 112-114); e) il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nei casi che non richiedono una più accurata disquisizione o indagine, dichiarati con decreto la nullità del matrimonio (art. 5 § 2 DC e art. 118 LP), se consegua la *moralis certitudo* circa l'invalidità del vincolo coniugale e constata l'impossibilità di potere inoltrare la causa presso il tribunale periferico di prima istanza (cfr. **J. LLOBELL**, *Sub art. 5 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, pp. 272-273).

²⁴ Cfr. art. 8 § 2 RP: "Episcopus a tribunali interdiocesano ad normam can. 1423 constituto recedere valet".

²⁵ Nel primo caso – ossia se il tribunale interdiocesano è abilitato a definire tutte le



potrebbe eventualmente decidere di permanervi, sebbene tale evenienza non appaia del tutto rispondente alla conversione delle strutture giudiziarie auspicata da Papa Francesco.

In effetti, nel proemio del *motu proprio* il legislatore si rivolge alle istituzioni ecclesiastiche, esortandole a intraprendere una "svolta" missionaria per fare sì, come già ha ribadito il Pontefice nell'esortazione apostolica post-sinodale *Evangelii gaudium*, una sorta di "manifesto" programmatico dell'attuale pontificato, che

«la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, [...] ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita" e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia»²⁶.

Nel contesto della riforma del processo matrimoniale tale esortazione deve tradursi nel recupero di una relazione più prossima tra il giudice e i fedeli, onde evitare che questi ultimi, per la distanza fisica che li separa dai tribunali della Chiesa, siano distolti dal proposito di chiedere l'accertamento circa la validità del vincolo coniugale, soprattutto là dove vivano in una situazione matrimoniale in crisi, se non fallita²⁷. L'attuazione del principio di prossimità tra il giudice e le parti in causa, sancito con la riscoperta della figura del Vescovo quale giudice "naturale"

cause delle diocesi che ne fanno parte –, il Vescovo diocesano non è tenuto a istituire il tribunale diocesano, in quanto il tribunale ordinario di prima istanza è quello interdiocesano (cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**, *Bonaëren. Quaesitum*, 17 febbraio 1995, prot. n. 25046/94 V.T., riprodotto in appendice al contributo di **V.-J. SUBIRA GARCIA**, *Nombramiento de Vicario Judicial en una diócesis integrada en un tribunal interdiocesano*, in *Revista española de derecho canónico*, LII [1995], pp. 750-751), per il quale deve nominarsi il rispettivo Vicario giudiziale (art. 39 DC). Nel secondo caso invece – ossia qualora il tribunale interdiocesano sia competente per la trattazione di un tipo determinato di cause – ciascuno dei Vescovi diocesani che vi hanno aderito devono costituire il tribunale diocesano di prima istanza per la definizione delle restanti cause contenziose e/o penali non devolute alla cognizione del tribunale interdiocesano (cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 158).

²⁶ **FRANCESCO**, *Adhortatio apostolica Evangelii gaudium Summi Pontificis Francisci Episcopis Presbyteris ac diaconis viris et mulieribus consecratis omnibusque christifidelibus laicis de Evangelio Nuntiando nostra aetate*, 24 novembre 2013, in *A.A.S.*, CV (2013), n. 27, p. 1031.

²⁷ Cfr. **FRANCESCO**, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Mitis Iudex Dominus Iesus" quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandum reformantur*, cit., proemio: "Alit reformationis studium ingens christifidelium numerus, qui conscientiae suae consulere cupientes ab Ecclesiae structuris iuridicis ob physicam vel moralem longinquitatem saepius arcentur; postulant igitur caritas et misericordia ut ipsa Ecclesia tamquam mater proximam se faciat filiis qui semet segregatos sentiunt".



nella diocesi cui è preposto, non può non comportare la ristrutturazione complessiva dell'ordinamento giudiziario canonico²⁸: secondo la *voluntas legislatoris* i tribunali della Chiesa risponderanno adeguatamente alle necessità umane e spirituali dei fedeli se risulteranno più vicini fisicamente a coloro che invocano giustizia²⁹.

Occorre precisare che il riconoscimento positivo del diritto di recesso del Vescovo dal tribunale interdiocesano non integra una innovazione normativa.

Se si considera la natura specifica di tale tribunale, ad esso è demandata la potestà ordinaria e vicaria del *coetus* dei Vescovi interessati, che in luogo dei singoli tribunali diocesani per volontà concorde e unanime hanno deciso di istituirlo, "probante Sede Apostolica" (can. 1423 § 1 CIC)³⁰, solitamente con il fine di sopperire alla carenza di personale debitamente preparato³¹. In questo modo il tribunale interdiocesano realizza una forma peculiare di esercizio mediato (cioè vicario, parimenti

²⁸ Cfr. **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, consultabile all'indirizzo internet www.awbunge.com.ar, p. 8; **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 12; **M.G. FERRANTE**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, leggibile all'indirizzo internet www.olir.it.

²⁹ Proprio sulla problematica inerente l'eccessiva distanza fisica tra i *christifideles* e i tribunali ecclesiastici ha avuto modo di soffermarsi 'a braccio' Papa **FRANCESCO**, *Allocutio ad participes cursus de praxi canonica Tribunali Sacrae Romanae Rotae propecti*, 5 novembre 2014, in *A.A.S.*, CVI (2014), p. 864, nei seguenti termini: "Giustizia: quanta gente aspetta per anni una sentenza. E per questo già prima del Sinodo ho costituito una Commissione che aiutasse per preparare possibilità diverse in questa linea: una linea di giustizia, e anche di carità, perché c'è tanta gente che ha bisogno di una parola della Chiesa sulla sua situazione matrimoniale, per il sì e per il no, ma che sia giusta. Alcune procedure sono tanto lunghe o tanto pesanti che non favoriscono, e la gente lascia. Un esempio: il Tribunale interdiocesano di Buenos Aires, non ricordo ma credo che, in prima istanza, abbia 15 diocesi; credo che la più lontana sia a 240 km ... Non si può, è impossibile immaginare che persone semplici, comuni vadano al Tribunale: devono fare un viaggio, devono perdere giorni di lavoro, anche il premio ... tante cose ... Dicono: 'Dio mi capisce, e vado avanti così, con questo peso nell'anima'. E la madre Chiesa deve fare giustizia e dire: 'Sì, è vero, il tuo matrimonio è nullo - No, il tuo matrimonio è valido'. Ma giustizia è dirlo. Così loro possono andare avanti senza questo dubbio, questo buio nell'anima".

³⁰ Cfr. **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, a cura di Z. Grochowski, V. Cárcel Ortí, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 140.

³¹ "Infatti, è più facile trovare un sufficiente numero di ministri istruiti *ad normam iuris* per il tribunale eretto per più di una sola diocesi, piuttosto che per ciascun tribunale diocesano": **P. MALECHA**, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), p. 196.



al tribunale diocesano) e congiunto della potestà giudiziale; e la sua costituzione non può non essere riservata all'autorità episcopale, perché unicamente al Vescovo diocesano – giudice per diritto divino e responsabile dell'amministrazione della giustizia nella diocesi –, compete “decidir cómo ejercitar su derecho-deber de juzgar: por sí solo mediante su tribunal, o con otros Obispos mediante el tribunal que constituyen juntos”³²: egli può associarsi liberamente al tribunale interdiocesano e, allo stesso modo, altrettanto liberamente, dissociarvisi per garantire che gli organismi giudiziari siano il più possibile vicini ai fedeli, quantomeno là dove siano venute meno le ragioni di necessità che in precedenza non propendevano a favore della creazione del tribunale diocesano – “Salvo iure, positis ponendis, recedendi a Foro Interdiocesano ab eis ad quos ad normam iuris pertinet”³³ ribadisce il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Dicastero della Curia Romana competente sia per la promozione sia per l'approvazione dell'istituzione dei tribunali interdiocesani (can. 1445 § 3, 3° CIC; art. 124 4° PB; art. 23 § 1 DC; artt. 35 5° e 117 LP).

Ciò nonostante, non tutti i tribunali interdiocesani attualmente esistenti, la cui giurisdizione può presentare una multiforme estensione territoriale (su base provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale, nazionale, se non anche internazionale, a seconda della circoscrizione ecclesiastica cui appartengono le diocesi coinvolte)³⁴, sono formalmente e sostanzialmente riconducibili al disposto del can. 1423 § 1 CIC³⁵.

Nell'arco di quattro decenni (1938-1970), alcuni di essi (precipuamente provinciali e regionali) furono eretti unilateralmente dalla Sede Apostolica, e non in forza di un'azione congiunta dei Vescovi diocesani. Inizialmente fu Papa Pio XI ad inserire, con la promulgazione di

³² Z. GROCHOLEWSKI, *Sub can. 1423*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura di Á. Marzosa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. IV/1, cit., p. 791.

³³ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Decreto emesso ex officio in occasione della costituzione della nuova diocesi*, 19 agosto 2009, prot. nn. 2027/1/09 SAT e 2047/09 SAT, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), p. 190.

³⁴ Circa l'impiego del termine 'interdiocesano' in senso lato o comunque indeterminato, in quanto possono ricondursi ad esso situazioni molto diversificate tra loro, cfr. C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 139; Z. GROCHOLEWSKI, *Sub can. 1423*, cit., p. 790.

³⁵ Cfr. can. 1423 § 1 CIC: “Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordēs, in locum tribunalium dioecesanorum de quibus in cann. 1420-1421, unicum constituere in suis dioecibus tribunal primae instantiae; quo in caso ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal”.



una legge particolare – il m.p. *Qua cura* (8 dicembre 1938)³⁶ –, per la prima volta nel sistema giudiziario all'epoca esistente in Italia diciotto tribunali regionali di prima istanza per la trattazione delle cause di nullità del matrimonio, individuando tra questi nove tribunali per giudicare in grado di appello. Papa Ratti, “certa scientia ac de Apostolicae plenitudine potestatis”³⁷, optò per la costituzione autoritativa di un ordine giudiziario nazionale sino ad allora del tutto inedito, derogando al sistema dei tribunali di prima e di seconda istanza previsto dal Codice piano-benedettino (cann. 1572 § 1³⁸ e 1594 CIC 17), una volta preso atto delle serie difficoltà in cui versavano in particolare i Vescovi posti a capo delle diocesi di dimensioni più ridotte e carenti di ministri ordinati, nelle quali era pressoché impossibile dotarsi di un proprio tribunale stabile³⁹.

In seguito, tra il 1940 ed il 1968 fu la Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti a istituire nuovi tribunali interdiocesani con competenza speciale per le cause di nullità del matrimonio e ad emanare le relative norme di esecuzione, assecondando esplicite richieste inoltrate dai Vescovi interessati affinché il sistema vigente in Italia fosse introdotto in altri paesi. Le motivazioni addotte peraltro erano di fatto identiche a quelle atte a giustificare la sussistenza dei tribunali regionali in Italia (scarsità di sacerdoti, eseguità delle cause, difficoltà circa l'istituzione di tribunali idonei). Così nuovi tribunali, alcuni dei quali *ad experimentum*, subentrarono a quelli diocesani nelle Isole Filippine (1940)⁴⁰, nonché in

³⁶ Cfr. **PIO XI**, *Motu proprio “Qua cura” de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, 8 dicembre 1938, in *A.A.S.*, XXX (1938), pp. 410-413.

³⁷ **PIO XI**, *Motu proprio “Qua cura” de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, cit., proemio, p. 411.

³⁸ Cfr. can. 1572 § 1 CIC 17: “In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis a iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est loci Ordinarius, qui iudiciariam potestatem exercere potest ipse per se, vel per alios, secundum tamen canones qui sequuntur”.

³⁹ “Facili prorsus negotio, igitur, quisquis percipit cur in Italia, ubi, ob magnum dioecesium numerum, permultae parvo territorio exiguoque clero constant, gravi immo quandoque insuperabili difficultate afficiantur Ordinarii in officialibus et iudicibus vere peritis suo tribunali praeponendis. Quae proinde difficultas si prae oculis ponatur, manifesta apparet necessitas assignandi pro tractatione causarum matrimonialium quaedam tribunalia, numero pauciora, quae, omnibus numeris absoluta, rite et laudabiliter proprio munere fungi queant”: **PIO XI**, *Motu proprio “Qua cura” de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, cit., proemio, p. 411.

⁴⁰ Cfr. **SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Decretum. De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, 20 dicembre 1940, in *A.A.S.*, XXXIII (1941), pp. 363-364; **ID.**, *Normae pro exsequendo decreto diei XX Decembris MDCCCCXXX de ordinandis tribunalibus*



Canada (1946)⁴¹, Argentina (1959)⁴², Brasile (1959), Francia (1965-1968)⁴³, Algeria (1965), Tunisia (1965), Colombia (1967)⁴⁴ e Cile (1967)⁴⁵.

ecclesiasticis Insularum Philippinarum, 28 aprile 1941, *ibidem*, pp. 364-368. Si veda anche **ID.**, *Decretum. De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum pro causis nullitatis matrimonii decidendis in primo et secundo gradu*, 31 dicembre 1956, *ibidem*, XLIX (1957), pp. 163-164; e **ID.**, *Normae pro exsequendo decreto diei XXXI Decembris MCMLVI de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum*, 31 dicembre 1956, *ibidem*, pp. 165-169.

⁴¹ Cfr. **SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Decretum. De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis ditionis Canadensis super causis nullitatis matrimonii decidendis*, 28 gennaio 1946, in A.A.S., XXXVIII (1946), pp. 281-283; **ID.**, *Normae pro exsequendo decreto diei XXVIII Ianuarii MCMXLVI de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis ditionis Canadensis*, 13 maggio 1946, *ibidem*, pp. 281-283. Si veda anche **ID.**, *Decretum. De assignandis tribunalibus pro tractatione causarum nullitatis matrimonii Insulae Terrae Novaes*, 7 agosto 1950, *ibidem*, XLIV (1952), pp. 280-281; **ID.**, *Decretum. De assignandis tribunalibus pro tractatione causarum nullitatis matrimonii novae provinciae ecclesiasticae Sherbrookensis*, 25 marzo 1952, *ibidem*, pp. 281-282; e **ID.**, *Decretum. Erectionis tribunalis provincialis circumscriptionum ecclesiasticarum provinciae Edmonsonensis pro tractatione causarum nullitatis matrimonii*, 14 dicembre 1955, *ibidem*, XLVIII (1956), pp. 59-60.

⁴² Cfr. **Z. GROCHOLEWSKI**, *De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, in *Ephemerides iuris canonici*, XLVIII (1992), p. 51, che accenna pure all'istituzione di ulteriori tribunali in altre nazioni da parte della Congregazione de Propaganda Fide.

⁴³ Cfr. **SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI**, *Decretum. De ordinandis in Regione pastorali Tolosana Tribunalibus ecclesiasticis Tolosano in primo iurisdictionis gradu et Ruthenensi in secundo iurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii archidioecesium Tolosanae et Albiensis ac dioecesium Auxitanae, Carcassonensis, Montis Albani, Apamiensis, Elnensis, Ruthenensis, Cadurcensis, Mimatensis, Tarbiensis et Lapurdensis decidendis*, 17 febbraio 1965, in **X. OCHOA**, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. III, Institutum Iuridicum Claretianum, Roma, 1972, n. 3260, coll. 4630-4631; **ID.**, *Decretum. De constituendis Tribunalibus Regionalibus Ecclesiasticis Massiliensi in primo iurisdictionis gradu et Aquensi in secundo iurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii decidendis dioecesium Massiliensis, Aquensis, Adiacensis, Foroiuliensis-Tolonensis, Niciensis, Diniensis et Vapicensis*, 17 febbraio 1965, *ibidem*, n. 3261, col. 4632; **ID.**, *Normae pro exsequendo decreto diei 17 Februarii 1965 de constituendis Tribunalibus Regionalibus Ecclesiasticis Massiliensi in primo iurisdictionis gradu et Aquensi in secundo iurisdictionis gradu pro decidendis causis nullitatis matrimonii dioecesium Massiliensis, Aquensis, Adiacensis, Foroiuliensis-Tolonensis, Niciensis, Diniensis et Vapicensis*, 17 febbraio 1965, *ibidem*, n. 3262, coll. 4633-4365; **ID.**, *Normae pro exsequendo Decreto diei 17 februarii 1965 de ordinandis in regione pastorali Tolosana Tribunalibus ecclesiasticis matrimonialibus, Tolosano in primo iurisdictionis gradu, et Ruthenensi in secundo iurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii dioecesium Tolosanae, Albiensis, Auxitanae, Carcassonensis, Montis Albani, Apamiensis, Elnensis, Ruthenensis, Cadurcensis, Mimatensis, Tarbensis*, 26 febbraio 1965, *ibidem*, n. 3266, coll. 4651-4654; **ID.**, *Decretum de ordinandis in regione pastorali septentrionali Galliae, pro partibus tantum Campaniae et Picardiae, tribunalibus ecclesiasticis Rhemensi, in primo iurisdictionis gradu, et Ambianensi, in secundo iurisdictionis gradu, pro causis nullitatis matrimonii archidioecesis Rhemensis ac*



Con l'emanazione della riforma postconciliare sulla Curia Romana, Papa Paolo VI dispose il trasferimento della competenza circa i tribunali interdiocesani dalla Congregazione dei Sacramenti alla "sezione prima" del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁴⁶, che ne decretò in

dioecesium Ambianensis, Bellovacensis, Catalaunensis, Ebriocensis, Suessionensis et Trecensis decidendis, 22 dicembre 1966, prot. n. 775/68 V.T., *ibidem*, n. 3507, coll. 5073-5074; **ID.**, *Normae pro exsequendo Decreto diei 22 mensis decembris a. MCMLXVI de ordinandis in regione pastoralis septentrionali Galliae, pro partibus tantum Campaniae et Picardiae, tribunalibus ecclesiasticis matrimonialibus Rhemensi, in primo jurisdictionis gradu, et, Ambianensi, in secundo jurisdictionis gradu, pro causis nullitatis matrimonii archidioecesis Rhemensis ac dioecesium Ambianensis, Bellovacensis, Catalaunensis, Ebriocensis, Suessionensis et Trecensis decidendis*, 22 dicembre 1966, prot. n. 775/68 V.T., *ibidem*, n. 3508, coll. 5074-5076; **ID.**, *Decretum de constituendis Tribunalibus Provincialibus ecclesiasticis Parisiensi in primo jurisdictionis gradu et Versaliensi in secundo jurisdictionis gradu pro causis nullitatis matrimonii decidendis archidioecesis Parisiensis et dioecesium Versaliensis, Meldensis, Pontisarensis, Corbiliensis, S. Dionysii in Francia, Christoliensis, et Nemptodurensis*, 22 febbraio 1968, *ibidem*, n. 3630, coll. 5313-5314; **ID.**, *Normae pro exsequendo Decreto diei 10 [22] Februarii 1968 de ordinandis Tribunalibus Provincialibus Ecclesiasticis Parisiensi in primo iurisdictionis gradu et Versaliensi in secundo iurisdictionis gradu, ad decidendas causas nullitatis matrimonii Archidioecesis Parisiensis et Dioecesium Versaliensis, Meldensis, Pontisarensis, Corbiliensis, S. Dionysii in Francia, Christoliensis, et Nemptodurensis*, 22 febbraio 1968, *ibidem*, n. 3631, coll. 5314-5316. In argomento cfr. **B. DE LANVERSIN**, *Création en France des Tribunaux Ecclésiastiques Régionaux*, in *Ius canonicum*, VIII (1968), pp. 369-398.

⁴⁴ Cfr. **SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI**, *Decretum de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis provincialibus Ditionis Columbiana*, 22 agosto 1967, in **X. OCHOA**, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. III, cit., n. 3591, coll. 5243-5244; **ID.**, *Normae pro exsequendo decreto 22 aug. 1967 de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis provincialibus et tribunali unico superiori appellationis in Ditione Columbiana pro causis nullitatis matrimonii aliisque contentiosis et criminalibus in primo et secundo jurisdictionis gradu pertractandis*, 22 agosto 1967, *ibidem*, n. 3592, coll. 5244-5247.

⁴⁵ Questi i dati riportati da **I. GORDON**, *De tribunalibus regionalibus cum respectu ad iudicium delectum et ad processus breviationem*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, LVI (1967), pp. 580-584; e da **L. DEL AMO PACHON**, *Novísima tramitación de las causas matrimoniales (Comentario a las recientes Normas de la Signatura Apostólica sobre Tribunales y al Motu proprio "Causas matrimoniales" de Pablo VI)*, in *Revista española de derecho canónico*, XXVII (1971), pp. 382-388.

⁴⁶ Cfr. **PAOLO VI**, *Constitutio apostolica "Regimini Ecclesiae universae" de Romana Curia* (in seguito: REU), 15 agosto 1967, in *A.A.S.*, LIX (1967), n. 105, p. 921: "Per SECTIONEM PRIMAM Tribunal ea cognoscit, aut ex potestate ordinaria aut ex potestate delegata, quae eidem tribuuntur in Codice iuris canonici; competentiam tribunalium, etiam pro causis matrimonialibus constitutorum, prorogat; forum peregrinorum in Urbe, donec aliter provideatur, extendit ad processus nullitatis matrimonii, extraordinariis dumtaxat in adiunctis et gravissimis de causis; ad normam sacrorum canonum invigilat pro munere suo rectae administrationi iustitiae; tribunalium regionalium vel interregionalium erectionem curat; iuribus gaudet, quae eidem tribuuntur in Concordatis inter Sanctam Sedem et varias Nationes" (il corsivo è aggiunto).



alcuni casi l'erezione⁴⁷, almeno sino alla pubblicazione delle *Normae pro Tribunalibus interdioecesis vel regionalibus aut interregionalibus* del 28 dicembre 1970 (in seguito: NT)⁴⁸. In esse si stabiliva, "Ut causarum iudicialium, praesertim matrimonialium, accuratior et celerior pertractatio evadat" (art. 1 § 1 NT), che la creazione dei tribunali interdiocesani fosse riservata, oltre che alla Segnatura Apostolica (art. 3 NT), anche ai Vescovi interessati che avanzassero una apposita petizione al Dicastero stesso, i quali tuttavia dovevano ottenere il *nihil obstat* preventivo per la redazione del decreto di erezione, nonché la sua *approbatio* successiva, necessaria perché tale atto acquistasse forza giuridica (art. 2 § 1 NT)⁴⁹. La norma che prevedeva l'intervento d'ufficio del Tribunale Apostolico cadde poi in desuetudine, in quanto il Dicastero preferì valorizzare l'iniziativa autonoma promossa a livello locale, in ossequio alla dottrina sulla potestà dei Vescovi del Concilio Vaticano II⁵⁰.

⁴⁷ Cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Decretum. Duo constituuntur Tribunalia: Bituricense primi gradus et Senonense alterius iurisdictionis gradus ad omnes causas sive contentiosas sive criminales pertractandas Dioecesium Senonensis, Turonensis, Blesensis, Cartutensis, Molinensis, Niornensis et Praelati Missionis Galliae in Gallia*, 5 giugno 1968, prot. n. 226/68 V.T., in **X. OCHOA**, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. III, cit., n. 3662, col. 5383; **ID.**, *Decretum de constituendis apud Curiam Lugdunensem duobus Tribunalibus ecclesiasticis regionalibus, quorum unum in prima, alterum vero in secunda instantia pertractent causas universas, contentiosas et criminales, pro dioecibus Lugdunen., Camberien., Annechien., Augustodunen., Bellicen., Claramontan., Gratianopolitan., Valentinen.*, 8 novembre 1968, prot. n. 610/68 V.T., *ibidem*, n. 3697, coll. 5442-5443.

⁴⁸ Cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Normae pro Tribunalibus interdioecesis vel regionalibus aut interregionalibus*, 28 dicembre 1970, in *A.A.S.*, LXIII (1971), pp. 486-492.

⁴⁹ Cfr. art. 1 § 1 NT: "Un causarum iudicialium, praesertim matrimonialium, accuratior et celerior pertractatio evadat, in Ecclesia habeantur Tribunalia interdioecesana, regionalia vel interregionalia; horum erectio a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali curatur; sive ad Episcoporum, etiam Ecclesiarum Orientalium, quorum interest, petitionem, sive etiam, si casus ferat, ad eiusdem Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae decisionem"; art. 2 § 1 NT: "Si erectio fiat petentibus Episcopis, oportet ut Episcopi quorum interest, petito et accepto 'nihil obstat' Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, decretum erectionis ferant, quod tamen vim non habebit nisi post Sanctae Sedis approbationem"; art. 3 NT: "Si erectio fiat promovente ac decidente Signatura Apostolica, haec secundum suum stylum et praxim procedit".

⁵⁰ Così testimonia **Z. GROCHOLEWSKI**, *Sub can. 1423*, cit., p. 791. Uno dei Cardinali Prefetti della Segnatura Apostolica dell'epoca, **D. STAFFA**, *De tutela iudiciali administrativa i.e. de iustitia administrativa apud S. Tribunal Signaturae Apostolicae deque ordinatione tribun. interdioces.*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, LXIII (1974), p. 175, ebbe modo di porre in risalto come "discrimen inter veterem et novam disciplinam in eo est quod antea ipsa S. Congregatio [dei Sacramenti: *n.d.A.*] decreta edebat de erigendis huiusmodi Tribunalibus; nunc, contra, Episcopi ipsi, quorum interest, hac de re decreta



Ora, il metodo peculiare con cui i tribunali interdiocesani suindicati vennero ad esistenza – ossia per determinazione imperativa del Romano Pontefice o del Dicastero della Curia Romana – produsse una duplice ripercussione di rilevante impatto giuridico ed ecclesiologico. In primo luogo, s'assistette alla privazione della potestà giudiziale dei Vescovi, i quali, sebbene fossero considerati già dalla prima codificazione della Chiesa i giudici naturali nelle loro diocesi (cann. 335 § 1 e 1572 § 1 CIC 17)⁵¹, a causa dell'imposizione da parte della Sede Apostolica di un ordinamento giudiziario eccezionale rispetto a quello configurato dal diritto comune risultavano assolutamente incompetenti *ratione materiae* a trattare e a definire in prima istanza le cause riservate alla cognizione dei tribunali interdiocesani istituiti sino al 1970⁵². Ciò trova conferma in alcuni provvedimenti assunti a livello apicale, che hanno ribadito la riserva pontificia, seppure in forma implicita: per esempio, s'è avuto modo di negare la sanazione della dichiarazione *pro nullitate* di un Vescovo diocesano italiano, nei casi "eccezionali" o "speciali" di cui al can. 1990 CIC 17, data al termine del processo giudiziale sommario⁵³, poiché l'art. 15 delle norme di esecuzione del m.p. *Qua cura*⁵⁴ disponeva che in tali circostanze dovesse pronunciarsi unicamente l'Arcivescovo della diocesi

parant eduntque. Petendum quidem eis est antea 'Nihil obstat' Signaturae apostolicae et, cum decretum paraverint, debent illud eidem Supremo Tribunali mittere, ut probetur".

⁵¹ Cfr. C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 122.

⁵² "The power to try these cases has been removed from the diocesan tribunals and given exclusively to the regional courts": A. CARON, *Regional tribunals*, in *The Jurist*, XXIII (1963), p. 426. Così anche I. GORDON, *De tribunalibus regionalibus cum respectu ad iudicium delectum et ad processus breviationem*, cit., p. 585.

⁵³ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Linee generali della giurisprudenza della Segnatura Apostolica relativamente alla procedura nelle cause matrimoniali*, in *Monitor ecclesiasticus*, CVII (1982), p. 254, nota 80, ove si menziona il rigetto della richiesta di *sanatio* disposto dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, prot. n. 9969/78 VT, con conseguente rimessione del caso al tribunale regionale competente.

Il processo sommario di cui al can. 1990 CIC 17 corrisponde sostanzialmente al processo documentale di cui al nuovo can. 1688 CIC, in cui il giudice può tralasciare le formalità del processo ordinario qualora risulti da un documento incontrovertibile l'esistenza di un impedimento dirimente ovvero il difetto della forma canonica di celebrazione del matrimonio.

⁵⁴ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Normae pro exsequendis Litteris apostolicis «Qua cura» motu proprio datis*, 10 luglio 1940, in A.A.S., XXXII (1940), art. 15, p. 306: "In casibus exceptis de quibus in cann. 1990-1992, quaelibet petitio remittatur ad Archiepiscopum tribunalis regionalis qui, prae habito voto Episcopi domicilii coniugum, de eadem videat ad normam tit. XV *Instructionis* citatae [ossia l'Istruzione *Provida Mater* del 15 agosto 1936: n.d.A.]. Officialis vero de quo in art. 228 *Instructionis* est officialis tribunalibus regionalis".



metropolitana in cui il tribunale regionale aveva la sua sede⁵⁵. L'insediamento dei primi tribunali interdiocesani dunque ha determinato l'obnubilamento del principio teologico secondo cui il Vescovo è *iudex natus* nella Chiesa particolare, quantunque la riflessione dottrinale coeva non abbia scorto sul piano teoretico una deroga al can. 1572 § 1 CIC 17, rilevando che i tribunali *de quibus* dovevano qualificarsi non come organi vicari pontifici⁵⁶, bensì come istituzioni giudiziarie munite della potestà ordinaria e vicaria conferita dal *coetus Ordinariorum* le cui diocesi risultavano ivi permanentemente aggregate⁵⁷.

⁵⁵ "In pertractandis ac definiendis casibus exceptis sue 'specialibus', de quibus in can. 1990-1992 C.I.C. [...], Ordinarius competens in Italia est Archiepiscopus tribunalis regionalis, ad normam [...] art. 15 Normarum pro exsequendis Litteris Apostolicis 'Qua cura'": **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**, *Decretum. De Ordinario competenti in casibus specialibus*, 3 maggio 1972, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, LXI (1972), p. 680.

⁵⁶ Tale posizione invero fu sostenuta da **E. GRAZIANI**, *Considerazioni sui recenti provvedimenti pontifici circa le cause matrimoniali italiane*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXV (1954), II, p. 366 ss., per il quale Papa Pio XI tramite il *motu proprio Qua cura* avrebbe riservato a sé le cause di nullità di matrimonio italiane (can. 1577 § 3 CIC 17), con la conseguenza che "in definitiva la speciale competenza del capoluogo della regione conciliare deriva in linea immediata e diretta dal Pontefice" (*ibidem*, p. 371). Invece **M. DESDOUITS**, *Origine, institution et nature des tribunaux ecclésiastiques régionaux en France*, seconda parte, in *Revue de droit canonique*, XIX (1969), pp. 16-17, evidenziava che se per l'Italia i tribunali regionali sono stati eretti per l'autorità suprema del Papa, negli altri casi ciò si è potuto verificare in quanto i Vescovi interessati avevano spontaneamente rinunciato all'esercizio di una parte delle loro attribuzioni di governo, anche se l'intervento pontificio doveva ritenersi comunque indispensabile onde realizzare il trasferimento della competenza in materia giudiziale dalle autorità episcopali ai nuovi tribunali regionali di prima istanza.

⁵⁷ Cfr. **L. CAPALTI**, *Nuovo ordinamento dei tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali*, in *Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale*, XLIX (1938), p. 502, a giudizio del quale i tribunali regionali italiani costituivano "una vera espressione e delegazione degli Ordinari che costituiscono il 'coetus'", perché coloro che operavano al suo interno erano del tutto dipendenti dal gruppo dei Vescovi della regione, essendo designati e costituiti da questi ultimi a norma del n. III del m.p. *Qua cura*. Anche **A. PUGLIESE**, *Nuovo ordinamento dei tribunali ecclesiastici d'Italia per le cause matrimoniali* (A.A.S., XXX, 410), in *Salesianum*, I (1939), p. 227, sosteneva che i tribunali regionali rappresentassero "l'espressione collettiva del potere giudiziario dei singoli Vescovi della Regione Conciliare", e sulla base di tale premessa precisava che Pio XI avrebbe derogato parzialmente al can. 1572 § 1 CIC 17, non avendo privato i Vescovi della potestà di giudicare, bensì determinandone l'ambito in cui tale potestà doveva essere esercitata in concreto: il tribunale regionale per le cause matrimoniali; il tribunale diocesano per le restanti cause (si veda anche **ID.**, *Le nuove norme sui tribunali ecclesiastici regionali*, in *Rivista del Diritto Matrimoniale Italiano e dei Rapporti di Famiglia*, VIII [1941], p. 98).

F. ROBERTI, *Annotationes ad Motu Proprio d. 8 dec. 1938*, in *Apollinaris*, XII (1939), p. 23, puntualizzava che nel caso di specie non potesse trattarsi di tribunali diocesani comuni, i



In secondo luogo, la precettività connotante le norme costitutive dei tribunali interdiocesani non ammetteva la possibilità che i Vescovi potessero autonomamente ricostituire il tribunale diocesano, una volta abbandonato il foro di prima istanza eretto dalla Sede Apostolica. L'esercizio del diritto di recesso era perciò subordinato al conseguimento di un provvedimento autorizzatorio previamente concesso dall'autorità primaziale (o dal Dicastero che ne faceva le veci) che, d'altra parte, permetteva a quest'ultima di verificare se nella diocesi vi fossero le condizioni previste dal diritto per la reviviscenza del tribunale⁵⁸.

Evidentemente, la persistenza nella compagine giudiziaria ecclesiastica di tribunali di prima istanza dai quali i Vescovi diocesani non possono liberamente dissociarsi si pone in contrasto con i principi cardinali del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che riconsegna pienamente ai Vescovi diocesani la potestà giudiziale nell'intento di rendere più prossimi i tribunali ecclesiastici ai fedeli, mediante la positivazione del diritto di recesso *ex art. 8 § 2 RP*. Nel contesto della novella normativa, allora, come devono collocarsi i tribunali interdiocesani istituiti dalla Sede Apostolica a partire dal 1938?

In un primo momento ha fornito una soluzione a tale quesito il Decano del Tribunale della Rota Romana, Pio Vito Pinto, in un'intervista pubblicata nell'edizione dello scorso 8 ottobre 2015 del quotidiano

cui ministri dovevano ritenersi scelti dai singoli Vescovi e incaricati di esercitare la loro funzione effettivamente per ciascuna diocesi, perché se così fosse stato il m.p. *Qua cura* non avrebbe innovato alcunché. Semmai, era necessario riferirsi a nuovi organismi giudiziari eretti su base regionale e con potestà non contenuta entro i confini di ogni singola diocesi, sebbene poi l'Autore rilevasse: "Quod si quis quaerat quomodo haec fieri possit, cum singuli Episcopi iurisdictionem tantum in propria dioecesi habeat, respondendum censemus hoc factum esse auctoritate Romani Pontificis". Infine, **L.M. DE BERNARDIS**, *Sulla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici regionali*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, V (1943), p. 36 ss., giungeva alla conclusione che in Italia i tribunali regionali furono eretti tramite l'intervento diretto e necessario del Romano Pontefice, per agire in nome del *coetus Ordinariorum* ed essere strettamente uniti alla figura dell'Arcivescovo del luogo in cui avevano sede, il quale nel svolgere il ruolo di Moderatore del tribunale risultava titolare di poteri giurisdizionali di fatto sottratti agli altri Vescovi della regione.

⁵⁸ Sul punto annotava, con particolare riferimento alla situazione brasiliana, **I. GORDON**, *De tribunalibus regionalibus cum respectu ad iudicium delectum et ad processus breviationem*, cit., pp. 585-586: "Erectis TT.RR. in integra natione, vel regione, vel provincia, automaticè TT. Dioecesana amittunt competentiam quoad praedictas causas matrimoniales, et cessant indulta fortasse concessa ut causae matrimoniales alicuius dioec. apud Tribunal alius dioec. cognoscerentur. Exceptio habetur in Brasilia, ubi S. Sedes concessit Episcopis qui nollent T.R. tanquam proprium habere, ut sub quibusdam condicionibus possent prosequi cognitionem causarum matrimonialium apud eorum TT. dioecesana".



L'Osservatore Romano. Un intervento di rilevanza indiscutibile, dato che Pinto ha contribuito alla stesura del testo legislativo promulgato da Papa Francesco, essendo stato posto alla presidenza della Commissione speciale di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico, istituita dal Pontefice il 27 agosto 2014⁵⁹. Alla domanda “*Che accadrà ai tribunali regionali?*”, egli ha dato la seguente risposta:

“Questa legge riforma e riordina in pieno, *ex integro*, il processo matrimoniale, dando al vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi. All’interno delle singole province ecclesiastiche i vescovi avranno invece facoltà di istituire, se lo riterranno utile, un tribunale interdiocesano con appello al tribunale del metropolita, fatta salva la possibilità di creare, a norma del diritto, tribunali interdiocesani di più province”⁶⁰.

Le dichiarazioni del Decano rotale prendono atto dell’inconciliabilità assoluta tra la riforma di Papa Bergoglio, da un lato, e la legge e i decreti istitutivi dei tribunali (non solo regionali ma anche) interdiocesani non eretti congiuntamente dai Vescovi interessati, dall’altro: tant’è che si prospetta la loro revocazione totale (*abrogatio*)⁶¹, a

⁵⁹ Cfr. *Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede*, 20.09.2014, consultabile all’indirizzo internet <http://press.vatican.va>: “In data 27 agosto 2014, il Santo Padre ha deciso l’Istituzione di una *Commissione speciale* di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico. [...] /Questa Commissione sarà presieduta da S.E. Mons. Pio Vito Pinto, Decano del Tribunale della Rota Romana, e sarà composta dai seguenti membri: S.Em. Rev.ma il Sig. Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; S.E. Rev. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede; S.E. Rev. Mons. Dimitrios Salachas, Esarca Apostolico per i cattolici greci di rito bizantino; i Rev. Monsignori Maurice Monier, Leo Xavier Michael Arokiaraj e Alejandro W. Bunge, Prelati Uditori del Tribunale della Rota Romana; il Rev. P. Nikolaus Schöch, O.F.M., Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; il Rev. P. Konštanc Miroslav Adam, O.P., Rettore Magnifico della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (*Angelicum*); il Rev. P. Jorge Horta Espinoza, O.F.M., Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università *Antonianum*; e l’Ill.mo Prof. Paolo Moneta, già docente di Diritto Canonico presso l’Università di Pisa. /I lavori della *Commissione speciale* inizieranno quanto prima e avranno come scopo di preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio”.

⁶⁰ **P.V. PINTO**, *Speranza e non paure. Intervista al decano della Rota romana sul nuovo processo matrimoniale* [di G.M. Vian], in *L'Osservatore Romano*, CLV (2015), 8 ottobre 2015, p. 7.

⁶¹ Suole distinguersi tre modalità di revocazione della legge: la *abrogatio* (revoca



giudizio dell'intervistato avutasi per riordinamento integrale della materia processuale operata da una legge universale posteriore (can. 20 CIC). Tutto ciò implica che a partire dall'entrata in vigore del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* – cioè l'8 dicembre 2015 – i tribunali in esame devono ritenersi formalmente soppressi. Di conseguenza i Vescovi diocesani, non potendo recedere da un organismo non più giuridicamente esistente, possono decidere se costituire il tribunale diocesano o accedere a quello viciniore (can. 1673 § 2 CIC) ovvero se sia opportuno provvedere all'erezione di un nuovo tribunale interdiocesano⁶².

La conclusione cui giunge Pinto procede da una premessa *in iure* ben precisa: fare in modo che sia ripristinato il diritto nativo dei Vescovi di giudicare i loro sudditi tramite il superamento delle riserve pontificie poste in passato a favore dei tribunali interdiocesani di alcuni paesi. D'altronde, se non fosse perdurata l'eccezione al can. 1419 § 1 CIC – quasi corrispondente al can. 1572 § 1 CIC 17 –, ogni Vescovo avrebbe potuto indistintamente avvalersi dello *ius recedendi* formalizzato nelle *Regole procedurali*.

Trascorsi appena cinque giorni il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, assolvendo alla funzione di interpretazione delle leggi della Chiesa (art. 154 PB), ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 8 § 2 RP attraverso un responso particolare che poi è stato reso di pubblico dominio nel sito internet del Dicastero, vista la sua utilità per la risoluzione di casi analoghi che avrebbero potuto eventualmente presentarsi in futuro⁶³.

totale), la *derogatio* (revoca parziale) e la *obrogatio* (che si verifica quando la legge precedente è sostituita da una legge successiva direttamente contraria e/o riordinatrice della materia, com'è avvenuto nel caso del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che ha sostituito i cann. 1671-1691 inclusi nel Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I). La *subrogatio* invece non produce effetto revocatorio alcuno, sostanziandosi in un'aggiunta alla legge pregressa compiuta dalla legge posteriore. Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 393.

⁶² Sulle problematiche inerenti la costituzione di nuovi tribunali interdiocesani si rinvia a *infra*, § 6.

⁶³ Il *Regolamento proprio* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, approvato *ad quinquennium* dal Segretario di Stato in data 4 giugno 1994, prevede all'art. 15 § 1 che il Consiglio debba rispondere "in forma ufficiale" ai quesiti inoltrati dalle autorità ecclesiastiche, precisando al successivo art. 18 che ai *dubia iuris* per i quali non si rende necessaria la promulgazione di una legge di interpretazione autentica (can. 16 §§ 1 e 2 CIC e art. 155 PB) "sarà data una risposta sotto forma di chiarimenti, benché in modo ufficiale. Risponde il Presidente, sentito il parere del Segretario e, se la materia lo esige, del Congresso, sentito il parere dei Consultori, a seconda del problema in esame. Nel



Il documento, recante la firma del Cardinale Presidente e del Segretario del *Consilium*, dà una soluzione alla problematica *de qua* diametralmente opposta a quella delineata dal Decano della Rota Romana, incentrandosi su quanto dispone il can. 20 CIC, parte seconda, là dove si stabilisce che la legge universale posteriore non revoca affatto la legge particolare pregressa – nel caso di specie, il m.p. *Qua cura* di Papa Pio XI –, salvo non si preveda espressamente altrimenti⁶⁴. Dunque, il Consiglio sembra escludere che la legge piana sia stata abrogata in forza del riordino *ex integro* della materia, ritenendo essenziale porre l'attenzione sulla clausola di revocazione apposta al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Secondo il parere del Dicastero, all'interno della clausola in esame – che si ritiene contemplata non nella parte conclusiva del *motu proprio*⁶⁵, ma nell'art. 8 § 2 RP – il legislatore supremo non ha citato nominalmente la legge istitutiva dei tribunali regionali italiani, e perciò non può ritenersi che abbia avuto luogo la sua estromissione definitiva dal sistema delle fonti del diritto, perché la legge particolare non è stata esplicitamente revocata a norma del can. 20 CIC.

testo della risposta si farà notare che non si tratta di una *interpretazione autentica*" (cfr. **J. HERRANZ**, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996, pp. 78-79, nelle quali si riproducono le disposizioni qui richiamate).

Come hanno avuto modo di ribadire i Superiori del Consiglio, tali chiarimenti hanno valore meramente consultivo nella misura in cui integrano una forma di "interpretazione semplice o dottrinale" (**F. COCCOPALMERIO**, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico*, a cura di L. Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2009, p. 215), che tuttavia rappresenta la posizione ufficiale del Dicastero sopra una questione di diritto determinata. Pertanto le delucidazioni fornite dal Dicastero possono dare vita ad una 'prassi' che vincola lo stesso ente curiale e ben può assurgere, ai sensi del can. 19 CIC, a punto di riferimento autorevole per tutti coloro che sono chiamati ad interpretare e ad applicare la legge canonica nei casi simili (cfr. **J.I. ARRIETA**, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap. Pastor Bonus*, in *Ephemerides iuris canonici*, L [2010], p. 131).

⁶⁴ Cfr. can. 20 CIC: "Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particolari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur".

⁶⁵ La clausola di revocazione riportata nel m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* prima dell'esposizione delle *Regole procedurali* così recita: "Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus".



Con tale risposta il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi preserva integralmente lo *status quo ante*⁶⁶, affermando non solo che l'ordinamento giudiziario esistente in Italia continua a essere del tutto funzionante, ma altresì che esso è inderogabile, a meno che il Vescovo non benefici dell'esonero dall'osservanza della legge particolare promulgata dal Romano Pontefice:

«gli Ecc.mi Vescovi che eventualmente ritenessero di dover recedere dai Tribunali regionali dovranno ottenere la relativa "dispensa" della Santa Sede dalla norma generale che, a tenore dell'art. 124 della cost. ap. *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988 [...], è di competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica. Allo stesso Supremo Tribunale corrisponderà in tali casi approvare il tribunale di seconda istanza scelto dal Vescovo (can. 1438, 2° CIC)»⁶⁷.

⁶⁶ “[...] il can. 20 CIC, seguendo sostanzialmente il can. 22 *Codex* 1917, stabilisce come che *‘lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur’*. Di conseguenza, il predetto art. 8 § 2 RP, che è una norma universale, avrebbe forza derogatoria del motu proprio *Qua cura*, che è una norma pontificia particolare per l'Italia, solo se fosse indicata una esplicita deroga da parte del Supremo Legislatore, cosa che non è avvenuta. Pertanto, le disposizioni del motu proprio *Qua cura* vigenti finora, sulla cui base sono stati poi adottati dall'episcopato italiano altri provvedimenti, anche di natura economica, devono ritenersi in pieno vigore”: **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Chiarimenti*, 13 ottobre 2015, prot. n. 15157/2015, consultabile all'indirizzo internet www.delegumtextibus.va.

A tal proposito **P. BIANCHI**, *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda. Caravaggio, 15 gennaio 2016*, p. 2, rivela che vi sono altre “risposte (per ora riservate e dirette a singoli richiedenti) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ([...] che per sé è l'istituzione competente a regolare l'attività dei tribunali ecclesiastici, interpretando in chiave applicativa le norme relative) le quali riaffermano la sussistenza dei tribunali interdioCESANI sia di primo grado (prot. 51117/15 VT, 10 novembre 2015) sia di appello (prot. 50910/15 VT, 26 settembre 2015)”.

⁶⁷ **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Chiarimenti*, cit.

La ‘dispensa’ cui allude il Dicastero potrebbe assumere la forma della commissione pontificia, dato che i Vescovi italiani risulterebbero assolutamente incompetenti *ratione materiae* a giudicare le cause di nullità matrimoniali in prima istanza (cfr. art. 9 § 1, 2° DC). Per quanto concerne invece l'individuazione del tribunale di appello, nel documento pare prospettarsi l'applicazione ‘generalizzata’ del can. 1438 2° CIC anche là dove recedano dal tribunale regionale i Vescovi suffraganei. Infatti, nella situazione italiana non sarebbe sempre invocabile il can. 1438 1° CIC, ove si stabilisce che dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, perché il foro di appello potrebbe non essere competente a decidere le cause matrimoniali, nell'eventualità in cui il Metropolita medesimo non abbia inteso recedere dal tribunale regionale. Si rende necessario allora applicare analogicamente il can. 1438 2° CIC, che riserva all'Arcivescovo metropolita la designazione stabile del tribunale di seconda istanza con l'approvazione della Sede Apostolica: diritto di scelta che ora dovrebbe spettare anche ai Vescovi



Da ultimo è intervenuto direttamente Papa Francesco per dirimere la *quaestio disputata*, con la sottoscrizione del *rescriptum ex audientia* del 7 dicembre 2015 circa il compimento e l'osservanza della nuova legge sul processo matrimoniale⁶⁸, consegnato al Decano della Rota Romana, Pio Vito Pinto. La disposizione n. I, emanata il giorno prima che la riforma entrasse in vigore – ma divulgata soltanto l'11 dicembre 2015, ossia quando le nuove norme processuali dovevano applicarsi già da tre giorni⁶⁹ –, è lapidaria nel prescrivere che

“Le leggi di riforma del processo matrimoniale [...] abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il Motu proprio *Qua cura*, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)”⁷⁰.

Il Romano Pontefice così sembra avere fatto proprie, come s' avrà modo di constatare⁷¹, le indicazioni impartite dal Decano della Rota Romana nella nota intervista dell'8 ottobre 2015, smentendo implicitamente la presa di posizione assunta dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi⁷², tramite la promulgazione di una norma di rango legislativo che trascende le controversie avutesi in relazione alla situazione italiana, perché stabilisce d'autorità l'*abrogatio* (revoca totale) e la *derogatio* (revoca parziale) di ogni legge e norma costitutiva dei tribunali

suffraganei nel caso suindicato. D'altra parte, il Tribunale della Segnatura suole per prassi in talune circostanze particolari “approvare o designare un tribunale d'appello che non sia quello stabilito dalla legge processuale” (F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al Titolo V della Lex propria*, cit., p. 208, ove si riportano alcuni esempi concreti).

⁶⁸ Cfr. FRANCESCO, *Prossimità alla Chiesa. Rescritto “ex audientia” sulla riforma del processo matrimoniale introdotta dai due motupropri pontifici del 15 agosto 2015, 7 dicembre 2015*, in *L'Osservatore Romano*, CLV (2015), 12 dicembre 2015, p. 8.

⁶⁹ Si veda a proposito il *Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede*, 11 dicembre 2015, consultabile all'indirizzo internet <http://press.vatican.va>.

⁷⁰ FRANCESCO, *Prossimità alla Chiesa. Rescritto “ex audientia” sulla riforma del processo matrimoniale introdotta dai due motupropri pontifici del 15 agosto 2015*, cit., p. 8.

⁷¹ Cfr. *infra*, § 4.

⁷² Ciò ha condotto il Dicastero ad aggiornare tempestivamente il sito internet ufficiale, tramite l'espunzione dei chiarimenti del 13 ottobre 2015 circa la vigenza del m.p. *Qua cura* e, per contro, l'inserzione del *rescriptum* papale (cfr. la sezione “Risposte particolari” → “Procedure per la dichiarazione della nullità matrimoniale”, consultabile all'indirizzo internet www.delegumtextibus.va).



interdiocesani eretti dalla Sede Apostolica, in qualsiasi nazione si trovino (non solo quindi in Italia).

Dalla successione repentina delle chiarificazioni testé menzionate, nell'intervallo di tempo fra la data di divulgazione delle disposizioni codiciali riformate (8 settembre 2015)⁷³ e della norma revocatoria del rescritto pontificio (11 dicembre 2015), emerge una situazione del tutto singolare che può disorientare l'operatore del diritto, specie là dove esponenti di rilievo della Curia Romana si contraddicano a vicenda nel tentativo di fornire una chiave di lettura ermeneutica per la retta comprensione della legge processuale, peraltro non ancora vigente. Il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di esaminare minutamente le argomentazioni giuridiche poste a fondamento delle conclusioni, fra loro discordanti, cui sono giunti il Decano della Rota Romana e il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, con lo scopo di individuare quale avrebbe potuta essere la "sorte" dei primi tribunali interdiocesani nel progetto riformatore di Papa Francesco.

Tale disamina presuppone, da una parte, l'applicazione delle norme generali sulla successione cronologica delle leggi (cann. 6, 20 e 21 CIC), per comprendere se già sul piano formale i tribunali istituiti sino al 1970 debbano considerarsi estinti o ancora esistenti alla luce delle prescrizioni innovative del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*; e, dall'altra, richiede l'innesto nella riflessione sul tema dibattuto di ulteriori elementi di valutazione, sebbene strettamente interconnessi a quelli di natura giuridica, tramite cui potere evincere se la revoca *expressis verbis* delle norme costitutive dell'organizzazione giudiziaria imposta dalla Sede Apostolica risponda davvero a ragioni di opportunità: non avrebbe potuto delinarsi infatti una terza "via" mediana tra la soppressione integrale e la conservazione precettiva dei tribunali comparsi a partire dal 1938?

Nel prosieguo della trattazione si farà normalmente riferimento ai tribunali regionali presenti in Italia, intorno ai quali la canonistica ha avuto modo di soffermarsi maggiormente, esaminando prima di tutto la relazione sussistente fra il m.p. *Qua cura* di Papa Pio XI e il substrato ecclesiologico informante il *Codex Iuris Canonici* del 1983, che ha avuto il merito di trasporre nella sfera del diritto canonico l'insegnamento dottrinale sulla Chiesa del Concilio Vaticano II⁷⁴. Ed è proprio tale

⁷³ Cfr. *Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede*, 8 settembre 2015, consultabile all'indirizzo internet <http://press.vatican.va>.

⁷⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica "Sacrae disciplinae leges"*, 25 gennaio 1983, in *A.A.S.*, LXXV (1983), pars II, p. XI: "Instrumentum, quod Codex est, plane congruit cum natura Ecclesiae, qualis praesertim proponitur per magisterium



relazione che deve essere primariamente investigata, per gettare le basi dell'analisi circa il ruolo che ancora oggi i tribunali interdiocesani non rapportabili alla previsione di cui al can. 1423 § 1 CIC possono (o avrebbero potuto) assumere nel sistema dei tribunali ecclesiastici.

2 – Il rapporto tra il m.p. *Qua cura* e la legislazione universale posteriore: dal Codice di Diritto Canonico del 1983...

La relazione giuridica fra il m.p. *Qua cura* del 1938 e il *Codex* giovanneo-paolino del 1983 è disciplinata dal can. 6 § 1, 2° CIC, per il quale le leggi particolari precodiciali (non escluse quelle di derivazione pontificia) devono ritenersi abrogate, là dove siano “*praescriptis huius Codicis contrarie, nisi de particularibus aliud expresse caveatur*”.

Se si confronta tale canone con la norma generale sulla revocazione della legge particolare da parte di una legge posteriore (can. 20 CIC), il legislatore prefigura una situazione distinta, a seconda che la legge particolare debba essere rapportata o con il Codice o con un'altra legge universale: nel primo caso, infatti, si accorda una sorta di "preminenza" alla norma codiciale di diritto universale, in quanto la norma di diritto particolare anteriore è abrogata se contraria a essa, a meno che non sia intervenuta una clausola legale di salvaguardia che ne impedisce la revocazione; nel secondo caso, invece, il can. 20 CIC preserva la legge particolare, la quale, anche nel caso in cui sia *contra Codicem*, non è derogata, salvo non sia stata espressamente revocata in forza di una clausola inclusa nel testo della legge universale posteriore. Dal combinato disposto dei canoni *de quibus* può evincersi inoltre come sia escluso, in linea di principio, che la legge particolare possa essere revocata in forza del riordino integrale della materia compiuto dal Codice⁷⁵ o da un'altra legge universale successiva⁷⁶.

Concilii Vaticani II in universum spectatum, peculiarique ratione per eius ecclesiologiam doctrinam. Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem *canonisticum* hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem. Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam 'canonisticam' convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primum exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet”.

⁷⁵ Ciò è confermato dal can. 6 § 1, 4° CIC, secondo il quale sono abrogate le leggi universali (e non pure quelle particolari) riguardanti materia ordinata integralmente dal Codice.

⁷⁶ Cfr. J. OTADUY, *Sub can. 6*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. I, Eunsa, Pamplona, 2002, 3ª ed., p.



Ora, in riferimento alla legge particolare per l'Italia promulgata da Papa Pio XI – ma rilievi non dissimili valgono, *mutatis mutandis*, altresì per i decreti adottati dalla Sede Apostolica per l'erezione dei tribunali interdiocesani in altri paesi⁷⁷ – è stato posto in risalto come,

“anche se il Codice ora vigente ha previsto la possibilità di tribunali interdiocesani – sia di primo che di secondo grado; sia per tutto il contenzioso che per tipi speciali di cause – non si può sostenere che il *motu proprio Qua cura* sia stato abrogato, almeno per quanto concerne l'istituzione e la competenza – quanto al territorio, la materia e al grado di giudizio – degli esistenti tribunali ecclesiastici regionali italiani”⁷⁸.

Effettivamente, sotto tale duplice profilo non pare ravvisarsi alcuna antinomia con le norme processuali del Libro VII del Codice: circa la competenza, in quanto il can. 1423 § 1 CIC contempla una fattispecie indeterminata (ma determinabile in astratto), nella quale possono ricondursi per sussunzione i tribunali interdiocesani di prima istanza istituiti per iniziativa collegiale dei Vescovi interessati per la trattazione di tutte le cause giudiziali ovvero per alcuni generi di cause, con giurisdizione estesa alle diocesi (e alle circoscrizioni equiparate) appartenenti ad una regione ecclesiastica (e, perciò, corrispondenti ai tribunali regionali italiani per le cause di nullità matrimoniali); circa l'istituzione, in quanto l'omissione dal testo codiciale promulgato dal legislatore supremo dell'eventualità che la Sede Apostolica possa decretarne l'istituzione in luogo dell'azione episcopale congiunta – in

281.

⁷⁷ E ciò sebbene il can. 6 § 1, 2° CIC si riferisca solamente alle leggi particolari. Vi sono infatti alcune fonti precodicali che possono essere sostanzialmente equiparate alla *lex* suscettibile di revocazione per contrarietà diretta con le disposizioni del *Codex Iuris Canonici*. Come è stato rilevato, “Si eran normas independientes y no ejecutorias, habrán de ser tratadas, a los efectos del c. 6, como si fueran leyes” (J. OTADUY, *Sub can. 6*, cit., p. 280): e, a nostro avviso, i decreti tramite cui la Santa Sede ha provveduto alla costituzione unilaterale dei tribunali interdiocesani nei paesi elencati *supra*, § 1, possono essere ascritti alla categoria delle norme di tipo indipendente, tant'è che onde implementare ciascuno di essi il Dicastero competente della Curia Romana ha sistematicamente emanato delle norme esecutive, le quali sono certamente di tipo dipendente e, perciò, aliene dalla fattispecie di cui al can. 6 § 1, 2° CIC (anche se, per il vincolo di subordinazione che le lega alle norme indipendenti, una volta abrogate queste ultime, non possono non considerarsi revocate pure le norme di natura esecutiva).

⁷⁸ P. BIANCHI, *I Tribunali ecclesiastici regionali italiani: storia, attualità e prospettive. Le nuove norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, X (1997), pp. 399-400 (il corsivo è aggiunto).



precedenza contemplata negli artt. 1 § 1 e 3 delle *Normae* del 1970 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – non può comportare di per sé la soppressione dei tribunali preesistenti, qualora siano stati costituiti in modo difforme rispetto alla legislazione scaturita dalla *profunda recognitio* del Codice del 1917. E ciò per una ragione di ordine formale, posto che il can. 1423 § 1 CIC, avendo provveduto alla *ordinatio de integro* della materia inerente la costituzione dei tribunali interdiocesani, dà luogo ad un intervento di riassetto normativo che a norma del can. 6 § 1, 2° CIC non determina la revocazione della legge particolare pregressa; nonché per una ragione di ordine sostanziale, qualora si constati che la causa motiva o estrinseca (o *finis operantis*)⁷⁹ giustificatrice della nascita dei tribunali regionali italiani non pare essere ancora venuta meno, nonostante vi sia stato l'accorpamento di molte diocesi, ad oggi numericamente inferiori rispetto alle quasi trecento esistenti nel 1938: l'esigenza di assicurare che le cause di nullità del matrimonio siano trattate e definite in modo adeguato da operatori del diritto debitamente formati legittima la conservazione del sistema di giustizia introdotto per decisione assunta da Papa Pio XI, il quale non agì arbitrariamente, ma *ratione necessitatis*, nel tentativo di ovviare alle carenze strutturali sovente denunciate dai pastori locali.

Un acuto osservatore⁸⁰ tuttavia ha intravisto un elemento di contrarietà parziale fra il m.p. *Qua cura*, da una parte, e i postulati ecclesiologico-giuridici del Codice di Diritto Canonico, dall'altra, in riferimento al "titolo" legittimante la potestà giudiziale dei tribunali regionali italiani. Tale titolo risiede nella riserva pontificia tramite cui l'autorità primaziale ha "spogliato" i Vescovi diocesani di una parte rilevante delle loro funzioni di governo, anche se per diritto divino sono i giudici naturali della *portio Populi Dei* loro affidata – can. 1572 § 1 CIC 17 e can. 1419 § 1 CIC –, facendo sì che risultassero assolutamente incompetenti a decidere in prima istanza della validità o non del vincolo coniugale impugnato. Una forma del tutto peculiare di legittimazione "discendente", dunque, che ha ulteriormente determinato l'inderogabilità dell'ordine giudiziario imposto "dall'alto", potendo ogni singolo Vescovo distaccarsi

⁷⁹ Sulla distinzione fra *finis operantis* e *finis operis*, nel quadro dei criteri generali di interpretazione della legge di cui al can. 17 CIC, cfr. J. OTADUY, *Los medios interpretativos de la ley canónica (y su relación con las distintas doctrinas de la interpretación)*, in *Ius canonicum*, XXXV (1995), pp. 490-491.

⁸⁰ Cfr. J. LLOBELL, «Quaestiones disputatae» *sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sulla scelta dei titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite*, in *Apollinaris*, LXX (1997), pp. 591-594.



da esso, onde ricostituire il tribunale di primo grado nella diocesi, soltanto a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Sede Apostolica.

Per converso il Concilio Vaticano II ha riaffermato con forza come il Vescovo sia chiamato a reggere la Chiesa particolare con la *potestas regiminis* – in ambito legislativo, esecutivo e giudiziario (can. 135 § 1 CIC) –, da impiegarsi diaconalmente in vista della sua edificazione, quantunque essa sia sottoposta all'autorità suprema della Chiesa e “intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit”⁸¹. Ciò ha condotto tra l'altro alla riscoperta della funzione giudiziale del Vescovo, saldamente ancorata allo *ius divinum*, traducendosi in concreto nell'esercizio autonomo della facoltà di scelta del foro presso cui i fedeli possono accedere per ottenere giustizia. Da tale prospettiva, come s'è già avuto modo di porre in risalto, la decisione di convergere con altri confratelli nell'episcopato sulla proposta di erigere un tribunale interdiocesano di prima istanza – e, allo stesso modo, l'intenzione di recedere da esso al fine di ricostituire il tribunale diocesano –, è una prerogativa di cui ogni singolo Vescovo s'avvale per manifestare la sua personale sollecitudine verso la retta amministrazione della giustizia⁸². Una premura pastorale che, esprimendo in via immediata e diretta il *munus regendi* ricevuto al momento della consacrazione episcopale, non ammette l'ingerenza incondizionata del Romano Pontefice, se non nei casi di estrema necessità e urgenza⁸³.

⁸¹ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Constitutio dogmatica “Lumen gentium” de Ecclesia*, cit., n. 27, p. 32. Si veda anche ID., *Decretum “Christus Dominus” de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia*, 28 ottobre 1965, in A.A.S., LVIII (1966), n. 8a, p. 676: “Episcopis, ut Apostolorum successoribus, in dioecesibus ipsis commissis per se omnis competit potestas ordinaria, propria ac immediata, quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi”.

⁸² Come rileva M.Á. ORTIZ, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali* (artt. 22-32), cit., p. 69, “le circostanze in cui si trovano i pastori variano molto da una regione all'altra. Non sempre il vescovo può contare su persone adeguatamente preparate, oppure la scarsità delle cause, le dimensioni della circoscrizione – forse ancora in formazione – o altri motivi rendono difficile la costituzione del tribunale diocesano. In tali casi, non viene meno la responsabilità del vescovo riguardo all'amministrazione di giustizia e la difesa dei diritti dei fedeli; se non può costituire un proprio tribunale deve in ogni caso determinare a quale tribunale si possono rivolgere i propri fedeli”.

⁸³ Si è avuto modo di appurare come il can. 1423 § 1 CIC preveda, quale unica modalità di costituzione dei tribunali interdiocesani, l'iniziativa collegiale dei Vescovi interessati. In questo modo il Codice di Diritto Canonico, riordinando *ex integro* la materia, avrebbe disposto l'abrogazione sul piano formale degli artt. 1 § 1 e 3 delle *Normae pro Tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus* della Segnatura Apostolica, le quali, essendo di diritto universale, dovrebbero considerarsi revocate a norma del can. 6 § 1, 4° CIC. A ciò tuttavia non può corrispondere l'abrogazione sul



Il magistero conciliare ha infatti riconosciuto “una presunzione teologicamente ben fondata a favore del vescovo diocesano”⁸⁴ che limita la potestà immediata del Papa là dove egli intenda avocare ovvero riservare a sé o a favore di un’altra autorità ecclesiastica talune cause che invero rientrerebbero a titolo originario nella sfera di attribuzioni dell’autorità episcopale (can. 381 § 1 CIC). Sebbene alla luce della costituzione teologica della Chiesa ogni *christifidelis* soggiaccia a due giudici naturali, vale a dire il Romano Pontefice (can. 1417 § 1 CIC) e il Vescovo diocesano (can. 1419 § 1 CIC), il primo non può “svuotare” irragionevolmente la potestà ordinaria e immediata del secondo⁸⁵, quantomeno in presenza di situazione ordinarie, non “emergenziali”, ove a livello locale può essere predisposto

piano sostanziale della prerogativa esercitabile, *ratione primatus*, dal Romano Pontefice (e dalla Segnatura Apostolica quale Dicastero della Curia Romana munito della potestà ordinaria e vicaria) in vista dell’istituzione autoritativa di un tribunale interdiocesano, anche contro la volontà dei Vescovi locali, se tale decisione risponde obiettivamente ai criteri dell’*utilitas* o della *necessitas Ecclesiae*. È il diritto divino positivo infatti a contemplare siffatta eventualità – cfr. cann. 333 § 1 e 381 § 1 CIC –, che non può essere in alcun modo misconosciuta dalla legislazione positiva. Deve però segnalarsi che dal 1970 i tribunali interdiocesani sono sorti sempre per iniziativa liberamente assunta dalle autorità episcopali. Cfr. in argomento **Z. GROCHOLEWSKI**, *De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administratioae*, cit., p. 52, nota 18; **P. MALECHA**, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, cit., p. 197, nota 23; e **E. BAURA**, *Sub art. 117 LP*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, cit., pp. 130-131. Circa il rapporto tra le *Normae* del 1970 e il *Codex* del 1983, **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 144, ha giustamente osservato come “con il nuovo Codice, il diritto che spetta alla Sede Apostolica non viene tolto, né poteva esserlo; non averlo però espresso, sottolinea ancora di più la preminenza che anche in questa materia viene data al libero esercizio dei poteri vescovili”.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, comunque, promuove in certe occasioni talune iniziative *ex officio*, per esempio nell’ipotesi in cui disponga che una nuova diocesi, costituita dal Romano Pontefice dai territori di due diocesi preesistenti, sia aggregata al tribunale interdiocesano cui appartengono queste ultime, salvo il diritto del Vescovo di ritirarsi onde insediare nella diocesi il tribunale diocesano. Cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Decreto emesso ex officio in occasione della costituzione della nuova diocesi*, cit., pp. 189-190. Con tale decreto la Segnatura Apostolica non erige il tribunale interdiocesano, limitandosi a dichiarare l’“incorporazione” a esso della neonata circoscrizione ecclesiastica.

⁸⁴ **P. ERDÖ**, *Il fatto teologico del primato del Romano Pontefice nel diritto canonico vigente (con speciale riguardo al can. 331 CIC)*, in *Periodica de re canonica*, XCVIII (2009), p. 640.

⁸⁵ Cfr. le considerazioni di **J. LLOBELL**, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull’attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Giuffrè Editore, Milano, 2000, pp. 505-507.



l'ordinamento giudiziario a prescindere dall'ausilio prestato dalle istanze di governo apicali.

Eppure, a ben vedere, l'insediamento dei tribunali regionali in Italia s'è contraddistinto per la presenza di una seconda causa motiva o estrinseca, che ha reso essenziale il coinvolgimento del Papa, in quanto si trattava di rendere operativa una struttura giudiziaria del tutto eccezionale e inedita rispetto alle norme di diritto comune: il m.p. *Qua cura* ha così suggellato l'innesto nel diritto ecclesiale di una rilevante innovazione sul piano sia normativo sia istituzionale, che evidentemente non poteva essere realizzata per libera iniziativa di quei Vescovi per i quali il Romano Pontefice congegnò una "rete" di tribunali che ebbe modo di soppiantare il sistema di giustizia allora esistente in ambito diocesano, limitatamente alle cause di nullità matrimoniali⁸⁶. Sul punto è stato non a torto annotato: "Il motivo della riserva operata nel 1938 è stato infatti meramente tecnico: facilitare l'erezione dei primi tribunali interdiocesani"⁸⁷.

Con la promulgazione del *Codex* del 1983, se la prima causa motiva o estrinseca del m.p. *Qua cura* – ossia la necessità di porre rimedio alle numerose inefficienze dei tribunali ecclesiastici italiani di prima istanza – potrebbe ritenersi ancora esistente, la seconda causa appena illustrata pare essersi estinta per sopravvenuta inutilità, poiché l'istituto del tribunale interdiocesano ha trovato stabile cittadinanza nella fonte precipua del diritto canonico universale. Ciò consente allora di coniugare a livello ermeneutico lo *status* peculiare dei tribunali interdiocesani eretti per volontà della Sede Apostolica con la dottrina conciliare sulla potestà dei Vescovi, dando luogo ad una sorta di *conversione ecclesiologica* del titolo giuridico posto alla base della loro giurisdizione, che conduce all'equiparazione materiale tra codesti tribunali e quelli previsti nel can. 1423 § 1 CIC. Come questi ultimi sorgono per il consenso collegialmente espresso dal *coetus Episcoporum*⁸⁸, i quali possono disgiuntamente e

⁸⁶ Come annotava M. DESDOUITS, *Origine, institution et nature des tribunaux ecclésiastiques régionaux en France*, cit., p. 16, il trasferimento della potestà giudiziale dai Vescovi diocesani ai tribunali regionali "n'a pu s'opérer que par l'autorité suprême du Souverain Pontife. C'est en vertu de la primauté de juridiction que le Pape peut réduire les pouvoirs des évêques et les attribuer, dans une mesure plus ou moins large, à de nouveaux organismes créés par lui".

⁸⁷ J. LLOBELL, «Quaestiones disputatae» *sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sulla scelta dei titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite*, cit., p. 593.

⁸⁸ Cfr. J. LLOBELL, *Le norme del 1999 della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXI (2000), I, pp. 791-792.



liberamente recedervi in ogni momento, in modo analogo i pastori posti a capo delle diocesi aggregate per disposizione papale o dicasteriale ai tribunali eretti tra il 1938 e il 1970 possono manifestare un *consensus perseverans* volto alla preservazione del foro di primo grado preesistente ovvero optare per la ricostituzione del tribunale diocesano, che non è subordinata ad alcuna autorizzazione preventiva dell'autorità superiore. In questo caso invero è sufficiente che il Vescovo dia notizia dell'abbandono del foro interdiocesano tanto al suo Moderatore (artt. 24 § 2 e 26 DC) quanto al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁸⁹, mentre il tribunale di appello risulterà essere quello determinato a norma del can. 1438 1° o 2° CIC⁹⁰.

La rivalutazione del sostrato teologico informante la nascita dei tribunali interdiocesani quindi avrebbe posto le basi al superamento della riserva pontificia introdotta per legge nel 1938⁹¹ – e, negli anni successivi, tramite i decreti della Congregazione dei Sacramenti e della Segnatura Apostolica –: i tribunali regionali italiani sopravviverebbero ancora oggi perché i Vescovi diocesani unanimemente hanno valutato del tutto conveniente il loro mantenimento. E la centralità della volontà episcopale esprimerebbe emblematicamente il mutamento del titolo di legittimazione dei primi tribunali interdiocesani, che da "discendente" è divenuto "ascendente", traendo la sua origine da un'azione collegiale promossa "dal basso", cioè dalle periferie dell'orbe cattolico.

Sul versante strettamente giuridico tale mutamento comporta la *derogatio* (o revoca parziale) del m.p. *Qua cura* circoscritta al carattere precettivo del sistema giudiziario italiano, ai sensi del can. 6 § 1, 2° CIC, in quanto può ravvisarsi una contrarietà diretta fra la legge particolare piana e il Codice di Diritto Canonico⁹². Ma allo stesso esito potrebbe giungersi anche nel caso in cui si ravvisi la presenza di un dubbio sulla revocazione

⁸⁹ Cfr. P. MALECHA, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, cit., p. 207.

⁹⁰ Cfr. can. 1438 CIC: "Firmo praescripto can. 1444, § 1, n. 1: /1° a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal Metropolitae, salvo praescripto can. 1439; /2° in causis prima instantia pertractatis coram Metropolita fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit".

⁹¹ Cfr. M.Á. ORTIZ, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali* (artt. 22-32), cit., p. 71.

⁹² E ciò sebbene il can. 6 § 1, 2° CIC si riferisca solamente alla *abrogatio* (revocazione totale) della legge particolare precodificale. Non può infatti escludersi aprioristicamente che le interrelazioni tra le disposizioni codiciali e le leggi particolari anteriori possano condurre alla deroga (*rectius*: revoca parziale) di queste ultime, qualora al suo interno siano presenti solamente alcune norme direttamente contrarie al *Codex* del 1983, che non inficiano la vigenza delle altre.



della legge pregressa. D'altra parte, il profilo di incompatibilità fra la riserva pontificia *de qua* e le prerogative episcopali non risulta immediatamente evidente e esige una rimediazione del rapporto sussistente tra queste ultime e il *munus* primaziale che abbia bene a mente la dottrina ecclesiologica del Concilio Vaticano II, da trasporsi nel perimetro dello *ius Ecclesiae*.

In luogo del can. 6 § 1, 2° CIC può perciò trovare applicazione il can. 21 CIC. Esso dispone che, nei casi dubbi, mentre la revoca della legge preesistente non si presume, la legge posteriore deve essere ricondotta ad essa e, per quanto è possibile, con questa conciliata⁹³. Taluno ha precisato come tale norma generale formalizzi non tanto una "presunzione di non revocazione" della legge pregressa, quanto piuttosto una "non presunzione di revocazione" della stessa. Si tratta di una puntualizzazione sottile, ma non certo marginale e vana: il legislatore, infatti, se avesse sancito che la legge precedente "si presume non revocata", ne avrebbe letteralmente conservato l'integrità. Asserire invece che la legge precedente "non si presume revocata" non significa stabilire

"que en el caso de duda la ley anterior se mantiene; no esta redactado de modo positivo y absoluto, sino de modo negativo y limitativo. [...] No es propiamente una presunción de mantenimiento, sino una carencia de presunción en lo que se refiere a su cese"⁹⁴.

Per il canone quindi il tentativo di conciliazione internormativa determina ordinariamente la prevalenza della legge preesistente: essendo munita, in presenza di un dubbio circa la sua effettiva vigenza, di una forza di resistenza passiva alla revocazione, essa può dare luogo alla *derogatio* della legge posteriore, là dove vi siano in quest'ultima, per esempio, una o più norme incompatibili rispetto alla legislazione anteriore⁹⁵. Ma, eccezionalmente, non pare preclusa la possibilità che attraverso l'opera di conciliazione compiuta dall'interprete possa delinearsi la revoca parziale della legge precedente da parte della legge posteriore. D'altronde tale circostanza non è esclusa dalla stessa lettera del can. 21 CIC, come appena rilevato; e nel caso specifico della interrelazione

⁹³ Cfr. can. 21 CIC: "In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae".

⁹⁴ J. OTADUY, *Sub can. 21*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. I, cit., p. 408.

⁹⁵ Cfr. J. OTADUY, *Lezioni di Diritto Canonico. Parte Generale*, trad. it. di G. Comotti, Marcianum Press, Venezia, 2011, pp. 162-163.



fra il m.p. *Qua cura* e il *Codex* del 1983 porta a un approdo ermeneutico⁹⁶ che soddisfa pienamente l'esigenza di armonizzare la riserva pontificia con il fondamento ecclesiologico delle istituzioni giudiziarie di prima istanza⁹⁷.

Un approdo peraltro rispondente a "logiche" di convenienza pratica, perché permette ad un tempo di restituire nella sua interezza al Vescovo diocesano il ruolo di giudice nativo dei suoi fedeli evitando di congetturare la soppressione "istantanea" dei tribunali regionali italiani in conseguenza dell'entrata in vigore della codificazione giovanneo-paolina: un inconveniente che avrebbe generato un "vuoto" istituzionale (seppure prevedibilmente transitorio) lesivo del diritto dei fedeli al giudizio (can. 221 § 1 CIC).

3 – ... alla recente riforma del 2015 del processo di nullità matrimoniale. Il "bivio" fra l'auspicata vicinanza al Popolo di Dio e la realistica preservazione delle strutture giudiziarie

⁹⁶ Essendo coinvolto nel tentativo di conciliazione il principio di diritto divino consacrato nel can. 1419 § 1 CIC, nel caso di specie non trovano applicazione i rilievi di **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., pp. 396-397, secondo il quale "se esiste una disposizione incompatibile, non si dovrà cercare di armonizzare ciò che è impossibile da accordare, ma, poiché tutti e due sono vigenti, si dovrà applicare la legge particolare o speciale nell'ambito stretto di riferimento, mentre fuori da tale ambito sarà in pieno vigore la nuova legge. Il fatto che non si possa realizzare una vera concordanza in questo caso non significa che non sia di applicazione la presunzione stabilita dal can. 21 circa la non revoca della legge precedente, giacché tale presunzione ha una ragion d'essere nella necessità di limitare l'efficacia abrogatoria ai casi chiari di revoca, indipendentemente dalla possibilità di armonizzare le due leggi".

⁹⁷ La tesi di **J. LLOBELL**, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sulla scelta dei titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, cit., p. 593, è esposta nei seguenti termini: "Dopo la promulgazione del nuovo codice – che agli effetti del can. 6 § 1, 4° *ex integro ordinat* l'organizzazione dei tribunali interdiocesani – la riserva materiale di cui al m.p. *Qua cura* non dovrebbe esistere più a norma del can. 6 § 1, 2° - malgrado l'indicazione di cui al can. 20b -, appunto perché tale riserva della legge particolare [...] è inutilmente contraria alle prescrizioni del nuovo codice e all'approfondimento conciliare sulla potestà dei vescovi. [...] poiché il nuovo codice offre un sistema che consente la creazione dei tribunali interdiocesani nel pieno rispetto della potestà giudiziaria dei vescovi, è coerente con il nuovo ordinamento sostenere che sia avvenuta la deroga della riserva pontificia (qualora vi fosse stata) agli effetti della conciliazione normativa tra il m.p. *Qua cura* e il nuovo codice (cfr. can. 21)".

Tale indirizzo dottrinale sembra essere stato accolto anche da **M.J. ARROBA CONDE**, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 126, nota 82: "Oggi è difficilmente sostenibile l'origine di tale riserva (il motu proprio Papale), contraria al nuovo codice e alla dottrina conciliare sulla potestà dei vescovi".



Se l'organizzazione giudiziaria di prima e di seconda istanza predisposta dal Pontefice per l'Italia – e dal competente Dicastero della Curia Romana in altri paesi – ha continuato a operare nella cornice del diritto ecclesiale rinnovato con la promulgazione del *Codex* del 1983, nell'arco temporale trimestrale in cui sono stati resi di pubblico dominio il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (8 settembre 2015) e il rescritto *ex audientia* (11 dicembre 2015) di Papa Francesco che ha disposto la revocazione del m.p. *Qua cura* e di ogni altra legge o norma contraria alla riforma del processo matrimoniale, s'è venuto a creare uno stato di persistente incertezza concernente la "sorte" dei tribunali interdiocesani eretti direttamente o indirettamente dall'autorità primaziale. Una situazione di dubbio duraturo avutasi a seguito dei pronunciamenti discordanti del Decano della Rota Romana e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che hanno rispettivamente accolto e rigettato la tesi della abrogazione, nel caso paradigmatico italiano, della legge istitutiva dei tribunali regionali matrimoniali di Papa Pio XI.

Circoscrivendo l'analisi al periodo intercorrente tra i mesi di settembre e di dicembre dello scorso anno, e perciò prescindendo (almeno per ora) dal rescritto pontificio del 7 dicembre 2015 che ha esplicitamente disposto la cessazione *ab extrinseco*⁹⁸ della legge piana, dal quadro normativo emergente dal *motu proprio* di Papa Bergoglio può evincersi in modo indiscutibile (o quantomeno probabile) la revocazione del m.p. *Qua cura*?

Lungi dal trarre conclusioni precipitose⁹⁹, riteniamo che sul merito della questione si possano addurre talune argomentazioni tanto favorevoli

⁹⁸ In dottrina suole distinguersi fra la cessazione *ab extrinseco* e quella *ab intrinseco* della legge canonica. Mentre la prima si ha per disposizione espressa del legislatore ovvero, con il suo consenso, per consuetudine *contra legem* o per desuetudine, la legge cessa *ab intrinseco* "ossia per se stessa, se dovesse perdere la sua razionalità, divenendo dannosa, ingiusta, lesiva dei diritti fondamentali umani ed ecclesiali, o moralmente impossibile da osservare, o anche semplicemente inutile, per il mutare delle circostanze, e questo, ovviamente, per tutta la collettività o per la maggior parte di essa, e non per un tempo limitato – poiché in tal caso si avrebbe eventualmente la sospensione della legge – ma in modo definitivo, ossia continuo e costante": **L. CHIAPPETTA**, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, a cura di F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese, Edizione Dehoniane Bologna, Bologna, 2011, 3^a ed., nn. 329-330, p. 43.

⁹⁹ Si veda a riguardo **O. DE BERTOLIS**, *Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale*, cit., p. 68, il quale si limita a rilevare che le novità introdotte dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, "insieme all'abolizione dei tribunali regionali, istituiti da Pio XI, e con la previsione del processo più breve, dovrebbe poter permettere una vicinanza reale – anche nello stretto senso geografico del termine – ai fedeli", dando così per scontata



quanto contrarie, egualmente meritevoli di attenzione tanto da integrare un *dubium iuris* qualificato.

Il primo argomento che può portarsi a sostegno della abrogazione della legge piana del 1938 può rinvenirsi nella disciplina generale sulla revocazione della legge particolare ad opera della legge universale successiva di cui al can. 20 CIC, seconda parte¹⁰⁰. S'è già avuto modo di appurare come tale norma protegga in certa misura il diritto particolare, tant'è che può essere (di regola) revocato non già per contrarietà con la legge posteriore o per *ordinatio de integro* compiuta da quest'ultima, bensì solo qualora intervenga espressamente una clausola *ad hoc* inserita dal legislatore nel testo legale¹⁰¹: “[...] *lex universalis minime derogat*^[102] *iuri* particolari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur”.

La necessità di apposizione della clausola risponde a una duplice *ratio*: da una parte, la tutela della legge particolare, che presenta una maggiore capacità di adattamento alle circostanze peculiari di persone e di luoghi rispetto alla "vocazione" universale delle leggi di derivazione pontificia; dall'altra, la presunzione che il Papa ignori l'esistenza della legislazione particolare, la quale perciò abbisogna di essere menzionata nella legge posteriore ai fini della sua revocazione¹⁰³. Il canone tuttavia puntualizza che il richiamo della legge particolare debba avvenire "espressamente" (*expresse*), vale a dire non solo in modo esplicito, tramite

l'avvenuta revocazione del m.p. *Qua cura*.

¹⁰⁰ In questo caso non troverebbe applicazione il can. 6 § 1, 2° CIC, nonostante il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* abbia dato luogo a una *obrogatio*, ossia alla sostituzione di alcune norme codiciali con altre, poiché l'applicazione del can. 6 CIC potrebbe ritenersi circoscritta alla regolamentazione del rapporto tra la legislazione anteriore (universale e particolare) e il *Codex* secondo la versione originariamente promulgata nel 1983 (tant'è che la norma così esordisce: "*Hoc* Codice vim obtinente, abrogantur [...]").

¹⁰¹ Cfr. J. OTADUY, *Sub can. 20*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. I, cit., p. 405: "El Derecho particular, por tanto, no cede simplemente por contrariedad con la ley universal, o per reordenación de la materia realizada por ley universal; si no existe cláusola revocatoria expresa en la nueva ley, puede mantener su vigor jurídico el Derecho particular contrario o, en el caso de la 'ordinatio de integro', el Derecho particular complementario de la ley universal. En consecuencia, el régimen de revocación es distinto del que opera en la sucesión de leyes universales [disciplinata dal can. 20 CIC, prima parte: *n.d.A.*]".

¹⁰² Nonostante la norma si riferisca soltanto alla *derogatio* della legge particolare o speciale, pare irrazionale limitare il suo raggio di applicazione esclusivamente ai casi di revocazione parziale, dovendosi perciò estendere pure a quelli di *abrogatio* o revoca totale della legge pregressa.

¹⁰³ Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., p. 397. Il can. 20 CIC, seconda parte, trae fondamento dalla decretale *Licet* di Papa Bonifacio VIII, riportata nel *Liber Sextus*, I, 2, 1.



l'indicazione nominale della legge di cui s'intende disporre la cessazione *ab extrinseco*, ma altresì implicitamente. Tale evenienza pare inevitabile, non essendo il legislatore supremo della Chiesa a conoscenza di tale legge¹⁰⁴ (e pure conveniente, in quanto facilita l'esplicazione degli effetti revocatori)¹⁰⁵.

Segnatamente, la revocazione implicita della legge particolare può avvenire tramite l'inserzione nella legge universale di una clausola generica di revocazione ove non si riportano gli estremi esatti della legge revocata, sancendo piuttosto in termini sommari l'imperatività della nuova normativa, la quale resiste e travolge le norme anteriori contrarie a essa¹⁰⁶. E ciò è quanto accaduto in relazione al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, nel quale si riporta una clausola "di stile" usualmente impiegata dai Pontefici nell'esercizio della funzione nomogenetica: "Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus"¹⁰⁷.

Può pertanto sostenersi che il m.p. *Qua cura* sia stato revocato in modo implicito ai sensi del can. 20 CIC, seconda parte, contrariamente alla conclusione cui giunge il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nei chiarimenti formulati nella lettera del 13 ottobre 2015, che sembra invero procedere da una premessa giuridica discutibile. Non può infatti esigersi

¹⁰⁴ Osserva J. FERRER ORTIZ, voce *Derogación*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. III, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 251, come "Con este modo de proceder el legislador reconoce la dificultad para conocer de forma exhaustiva todas las normas vigentes sobre la materia, así que deroga expresa y directamente aquellas cuya existencia le consta positivamente y cautela su voluntad derogatoria, incluyendo una cláusola genérica".

¹⁰⁵ Così evidenzia J. OTADUY, *Sub can. 20*, cit., p. 402, rilevando che tali clausole "han crecido mucho en el Derecho canónico moderno, porque facilitan un modo sencillo de derogación", aggiungendo in seguito: "Por otra parte, dan fe de un sistema legislativo mucho menos celoso de las cláusolas privilegiadas y de los particularismos" (*ibidem*).

¹⁰⁶ Sintetizza M. CORTÉS, voce *Cesación de la ley*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. II, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 66: "La revocación puede ser manifestada expresamente de dos modos: explícitamente, indicándose que se revoca, abroga, deroga, suprime, etc. [...], o bien implícitamente, a través de una cláusola general revocatoria (por ejemplo, *contrariis quibuscumque non obstantibus; non obstantibus quibuslibet ordinationibus contrariis; legi a praedecessore nostro latae, derogantes praecipimus; contrariis quibuslibet minime obstantibus; contrariis quibuscumque, etiam specialissima mentione dignis, minime obstantibus*"). Cfr. anche J. GARCIA MARTIN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Marcianum Press, Venezia, 2015, 6ª ed., n. 28, pp. 66-67.

¹⁰⁷ FRANCESCO, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Mitis Iudex Dominus Iesus" quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandum reformantur*, cit.



che nel caso di specie il legislatore indicasse testualmente la legge particolare di Papa Pio XI, in quanto il Codice prevede una duplice modalità alternativa di revocazione, l'una esplicita e l'altra implicita¹⁰⁸. Il Dicastero ha così "forzato" il dato legale¹⁰⁹, prospettandone un'interpretazione *stricto sensu* non avallata dalla "prassi" pontificia *in legiferando* e non sostenuta dalla canonistica novecentesca¹¹⁰.

Un secondo argomento da cui potrebbe desumersi la soppressione del sistema dei tribunali regionali italiani risiede nella invocazione del principio di prossimità tra il giudice e le parti, che ben può assurgere a elemento valoriale basilare della recente riforma.

Secondo l'intendimento del legislatore, la vicinanza specialmente fisica degli organi di giustizia ai *christifideles* che pongono in serio dubbio la validità del loro vincolo coniugale è il segno tangibile della conversione delle strutture ecclesiastiche, le quali possono così porsi con maggiore adeguatezza in ascolto di coloro che vivono in un contesto matrimoniale difficile o irregolare¹¹¹.

La codificazione del *principium proximitatis* interviene lungo un duplice versante. Prima di tutto esso incoraggia la riorganizzazione dell'ordine giudiziario canonico¹¹². Se, infatti, allo scopo di attuare la predetta conversione, l'erezione del tribunale diocesano è per la legislazione riformata l'opzione preferenziale, si riconosce al tempo stesso al Vescovo la facoltà di accedere al tribunale viciniore (can. 1673 § 2 CIC) perché possa colmare, adottando l'una o l'altra soluzione, il divario fra le istituzioni e il Popolo di Dio. E per realizzare ciò il *motu proprio* formalizza il diritto di recesso dal tribunale interdiocesano (art. 8 § 2 RP), benché nulla disponga in ordine alla sua ricostituzione futura. Un "silenzio"

¹⁰⁸ Cfr. *supra*, § 1, nota 67.

¹⁰⁹ "Richiedere una menzione puntuale di tutti gli atti precedenti contrari pare eccessivo e troppo fiscale": **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 15.

¹¹⁰ Cfr., a titolo esemplificativo, **P. MAROTO**, *Institutiones Iuris Canonici ad normam novi Codicis*, I, Editorial del Corazon de Maria, Madrid, 1918, n. 246c, p. 213; **F.X. WERNZ**, **P. VIDAL**, *Ius canonicum*, I, *Normae Generales*, apud Aedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1938, n. 188, pp. 251-252; **G. MICHIELS**, *Normae Generales Iuris Canonici. Commentarius Libri I Codicis Iuris Canonici*, Typis Societatis S. Joannis Evangelistae – Desclée et Socii, Parisiis – Tornaci – Romae, 1949, 2^a ed., p. 659 ss.

¹¹¹ Cfr. quanto riportato *supra*, § 1, alle note 27, 28 e 30.

¹¹² Cfr. **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 8: "las nuevas normas han no sólo modificado el proceso mismo, sino que han sentado las bases para que se renueven también las estructuras que deben responder a esta necesidad de los fieles".



normativo rilevatore di un *favor* per l'insediamento dell'amministrazione della giustizia a livello diocesano, o per il suo affidamento stabile a realtà giudiziarie limitrofe. In secondo luogo, tale *principium* condiziona – sebbene non con le ripercussioni invalidanti delle leggi di natura inabilitante (can. 10 CIC) – l'individuazione del giudice chiamato a decidere sulla domanda di nullità (che potrebbero essere più di uno sulla base dei titoli di competenza relativa, tra loro equivalenti, di cui al can. 1672 CIC) con riguardo sia al processo ordinario (art. 7 § 1 RP) sia al processo più breve qualora sia istruito presso un tribunale interdiocesano (art. 19 RP)¹¹³.

Il riavvicinamento dei tribunali di prima istanza tuttavia è solamente auspicato dal legislatore, non essendo stata imposta la loro *proximitas* in termini cogenti (se non, come s'appurerà¹¹⁴, in relazione alla erezione di nuovi tribunali interdiocesani, subordinata alla concessione previa di una licenza). Essa piuttosto è vivamente caldeggiata in vista del decentramento degli organi di giustizia della Chiesa, purché sia attuabile all'insegna della prudenza e del realismo pratico¹¹⁵, allorquando sussistano le condizioni idonee allo "scardinamento" del "monopolio" giurisdizionale dei tribunali interdiocesani. Ed è dalla mancata formalizzazione del principio di prossimità in senso tassativo che possono ricavarsi le argomentazioni contrarie alla tesi della abrogazione del m.p. *Qua cura* di Papa Pio XI.

D'altronde, la cessazione implicita della legge particolare pregressa che si pretende intervenuta per mezzo di una clausola generica di revocazione è pur sempre foriera di incertezza, necessitando la clausola stessa di essere "comprovata" da una o più disposizioni della legge universale posteriore. La riflessione dottrinale sul punto ha rimarcato come la volontà del legislatore, ai sensi del can. 20 CIC, seconda parte, debba essere manifestata con chiarezza¹¹⁶, potendo sollevarsi talune

¹¹³ Nel *processus brevior* il principio di prossimità concerne pure la designazione di colui che è incaricato di espletare la fase istruttoria: l'art. 16 RP invita il Vicario giudiziale, per quanto è possibile, a nominare un istruttore della diocesi di origine della causa.

¹¹⁴ Cfr. *infra*, § 6.

¹¹⁵ Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 12.

¹¹⁶ Secondo **M. CORTES**, voce *Abrogación*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. I, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 81, "La abrogación, derogación u obrogación han de constar con certeza [...] lo importante es que conste realmente la voluntad revocatoria y su alcance (total o parcial) sin que el mayor o menor acierto en la fórmula o forma empleada sea en nuestro derecho actual determinante". Sul punto **J. OTADUY**, *Lezioni di Diritto Canonico. Parte Generale*,



perplessità circa l'utilità effettiva delle clausole revocatorie di portata generica che non richiamano esplicitamente la legge particolare oggetto di (presunta) abrogazione, derogazione ovvero obrogazione¹¹⁷.

L'art. 8 § 2 delle *Regole procedurali* costituisce il riferimento normativo che sembra escludere implicitamente l'estinzione dei tribunali interdiocesani istituiti dalla Sede Apostolica. Con tale norma il legislatore non ingiunge coattivamente l'insediamento del foro di primo grado di cui al can. 1673 § 2 CIC, perché riconosce al Vescovo diocesano la possibilità di non avvalersi del diritto di recedere dal tribunale interdiocesano ("Episcopus a tribunali interdiocesano [...] recedere valet")¹¹⁸. E francamente non è infondato asserire che l'autorità legislativa nel merito non avrebbe potuto provvedere altrimenti: la legge canonica non può non essere "costruita" sapientemente in funzione della realtà da ordinare (e non viceversa), decifrando – e infine trasponendo – nella fattispecie normativa le esigenze di giustizia che la compagine ecclesiale esprime nelle sue multiformi articolazioni, soprattutto là dove per loro natura abbisognino della considerazione e della protezione del diritto positivo¹¹⁹. Lo sforzo compiuto dal legislatore nella fase nomopoietica non può non approdare all'adeguamento del testo legale promulgando alla realtà preesistente, la quale non può essere sovvertita ostinatamente allo scopo di assicurare la consecuzione del fine immediato della norma, persino quando tale obiettivo sia oggettivamente inottenibile. La norma così sarebbe *irrationabilis*, sintomatica dell'azione imprudente di chi l'ha posta in essere e pregiudizievole del bene comune e della *salus animarum*¹²⁰.

cit., p. 161, precisa: "Questa volontà del legislatore supremo deve constare inequivocabilmente, perché la presunzione è per la non deroga".

¹¹⁷ Cfr. **J. FERRER ORTIZ**, voce *Derogación*, cit., p. 251, secondo il quale "aún cabe preguntarse hasta qué punto el derecho particular y el derecho especial pueden ser derogados por una ley universal mediante una cláusola derogatoria expresa (c. 20, *in fine*) pero simplemente genérica, o si debería exigirse que fuera explícita".

¹¹⁸ Non sembra perciò sufficiente evincere la soppressione dei tribunali regionali italiani dal solo dispositivo del can. 1673 § 2 CIC. Cfr., in questo senso, *Tribunali ecclesiastici italiani: come applicare il M.P. Mitis iudex?*, 25 gennaio 2016, consultabile all'indirizzo internet www.iuscanonicum.it, sito diretto da Alessio Sarais.

¹¹⁹ In argomento non si può non rinviare al prezioso insegnamento di **BENEDETTO XVI**, *Allocuzione alla Rota Romana del 21 gennaio 2012*, in *A.A.S.*, CIV (2012), pp. 104-106. Il discorso di Papa Ratzinger, dedicato alla retta interpretazione della legge nella Chiesa in ambito giudiziale, ben può valere analogicamente per l'approccio ermeneutico che dovrebbe connotare l'esercizio 'ecclesialmente genuino' della funzione legislativa.

¹²⁰ Si vedano a proposito le riflessioni suggestive di **E. BAURA**, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), pp. 18-22.



Nella cornice della riforma del processo di nullità matrimoniale, la novella normativa mai avrebbe potuto prescrivere inderogabilmente la costituzione dei tribunali di prima istanza in ciascuna circoscrizione diocesana ovvero, quale unica alternativa, l'accesso al tribunale viciniore, perché in caso contrario ciò avrebbe comportato l'oblio di aree assai vaste della Chiesa ove l'attuazione pratica della legge universale nel breve o nel medio periodo – a motivo di gravi lacune esistenti a livello formativo, infrastrutturale e finanziario, sovente radicate e ancora oggi difficili da colmare¹²¹ –, potrebbe risultare un'ipotesi irrazionalmente irrealistica e, perciò, non conforme a un sistema incaricato di amministrare con rettitudine la giustizia¹²².

Il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* dunque salvaguarda le strutture giudiziarie interdiocesane sorte anteriormente alla sua entrata in vigore¹²³ – e, anzi, in alcune disposizioni sembra supporle¹²⁴ –, invitando i Vescovi a

¹²¹ Per esempio, in riferimento alla situazione africana, **M. DEL POZZO**, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M.A. Ortiz, Edusc, Roma, 2009, p. 459, rileva che "L'Africa è l'area del pianeta sicuramente più depressa quanto ad organizzazione giudiziaria ecclesiastica [...] Benché sia il continente che registra il maggior tasso d'incremento nell'evangelizzazione mondiale, purtroppo non si registrano ancora analoghi considerevoli progressi nel settore della giustizia ecclesiale". Vi sono per giunta zone in cui, oltre a essere difficile l'erezione dei tribunali diocesani di prima istanza, si assiste al malfunzionamento del sistema dei tribunali interdiocesani, dovuto a giudizio di **B. MINYEM**, *L'organisation et le fonctionnement des tribunaux ecclésiastiques au Cameroun et en Afrique centrale*, in *L'année canonique*, L (2008), pp. 44-46, essenzialmente al concorso simultaneo di sei fattori: l'ignoranza, da parte dei fedeli, circa l'esistenza di tali tribunali; la mancanza di personale; lo scarso impegno profuso da alcuni giudici e ministri di giustizia; la penuria di procuratori e avvocati debitamente preparati (specie tra i fedeli laici); la mancanza di infrastrutture; la scarsità di risorse finanziarie.

¹²² Come rileva **P. TOXÉ**, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, in *Nova et Vetera*, XC (2015), pp. 379-380, "On peut cependant se demander si ce qui semble être la préférence du législateur pour les tribunaux diocésains avec appel au métropolitain est très réaliste, compte tenu de la pénurie de clercs et de laïcs disponibles dans bien des diocèses".

¹²³ La salvaguardia dei tribunali interdiocesani pregressi è stata ribadita da un componente della Commissione riformatrice istituita da Papa Francesco, **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 10, che relativamente all'ordinamento giudiziario presente in Argentina – ove operano otto tribunali interdiocesani di prima istanza e un solo tribunale nazionale di appello – annota: "Del mismo modo que los tribunales interdiocesanos de Argentina, tampoco el nacional de apelación, desaparece automáticamente con la entrada en vigor del nuevo proceso matrimonial. Su subsistencia está atada a la de los tribunales interdiocesanos".

¹²⁴ Cfr. cann. 1673 §§ 2 e 6 CIC; artt. 8 § 2, 11 § 1, 16 e 19 RP.



dissociarsene solamente là dove sia davvero fattibile implementare la prossimità del tribunale matrimoniale mediante il "ripristino" della duplice dimensione, personale e diocesana, della giurisdizione episcopale nel campo giudiziario. Eventualità che peraltro non dovrebbe portare il Vescovo, contravvenendo alla "linee programmatiche" nitidamente espresse dal legislatore supremo, a rinunciare irresponsabilmente all'esercizio dello *ius recedendi* dal tribunale interdiocesano, poiché "disconoscere [...] la puntualità e la chiarezza dell'opzione del *Motu proprio* significherebbe tradire il senso e lo spirito del cambiamento normativo"¹²⁵. Ma qualora la decisione di non abbandonare il foro interdiocesano risponda a valutazioni di opportunità concreta, la sua assunzione determina di fatto la preservazione di organismi giudiziari non così prossimi ai *christifideles*: s'è già posto in risalto come il *Codex* del 1983 consenta l'istituzione di tribunali interdiocesani con giurisdizione territoriale assai estesa, che talvolta abbraccia i confini di una regione ecclesiastica, se non di più regioni (mentre il can. 1439 CIC consente, tra l'altro, l'erezione di tribunali nazionali di appello).

Ora, il tenore testuale dell'art. 8 § 2 RP sembra circoscrivere il suo ambito di applicazione ai soli tribunali interdiocesani di prima istanza eretti per iniziativa congiunta dei Vescovi interessati, tanto che al suo interno è richiamato esplicitamente il can. 1423 CIC. Non rientrerebbero così nella norma, in forza dell'interpretazione letterale della legge (can. 17 CIC), i tribunali eretti unilateralmente dalla Sede Apostolica.

Ciò nonostante, il rinvio formale alla disposizione codiciale non è ostativo del riconoscimento della persistenza dei primi tribunali interdiocesani. Se infatti fosse stata accolta la tesi dottrinale – precedentemente illustrata *supra*, § 2 – della conversione ecclesiologica della riserva pontificia sorta per volontà di Papa Pio XI nel 1938 (e, poi, per decisione imputabile al competente Dicastero della Curia Romana) determinatasi in conseguenza della trasposizione giuridica dell'insegnamento conciliare sulla potestà dei Vescovi, i tribunali in esame potrebbero essere a tutt'oggi sostanzialmente equiparati a quelli di cui al can. 1423 CIC, e perciò il distaccamento dagli stessi avrebbe luogo per iniziativa assunta liberamente e autonomamente dalla singola autorità episcopale. Ma alla stessa conclusione può giungersi anche là dove si constati che la prassi della Sede Apostolica non ha accreditato la tesi della

¹²⁵ M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 6.



equiparazione¹²⁶, subordinando il recesso dal foro interdiocesano all'atto di concessione preventivo dell'autorità di vertice.

Attraverso l'argomentazione *a fortiori* può prospettarsi il ricorso all'*analogia legis* (can. 19 CIC) e, in particolare, l'applicazione analogica dell'art. 8 § 2 RP, al fine precipuo di trarre una conclusione ermeneutica razionale che trascenda il regime normativo differenziato inerente i tribunali ecclesiastici interdiocesani: per quale ragione, infatti, non possono preservarsi i fori di primo grado imposti *ex auctoritate* dalla Sede Apostolica – quantomeno in via transitoria, sino al termine del processo graduale di riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario canonico – quando contestualmente il *motu proprio* di Papa Francesco mantiene i tribunali sorti per decisione collegiale dei Vescovi, persino nei casi in cui il rispettivo ambito di giurisdizione sia geograficamente più ampio?

L'approccio *realista* al diritto della Chiesa – e, in specie, il raffronto tra la legge processuale riformata con la situazione *reale* in cui versa attualmente la "rete" dei tribunali ecclesiastici ramificatasi nei cinque continenti – dovrebbe suggerire all'interprete di non delineare, nella *quaestio de qua*, opzioni ermeneutiche atte a distinguere i tribunali ecclesiastici interdiocesani in ragione della loro modalità specifica di costituzione, che invero non godrebbero di fondamento legale alcuno. In effetti, dal riordino *ex integro* della materia processuale matrimoniale non pare discendere in modo sicuro la revocazione del m.p. *Qua cura*, nonché dei decreti di erezione emanati dalla Congregazione dei Sacramenti e dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in quanto non si rinvencono nel m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* criteri direttivi ovvero "appigli" normativi che comprovino, anche non esplicitamente, la soppressione dei "primitivi" tribunali interdiocesani. Una circostanza questa che pure il legislatore ha codificato nel can. 20 CIC, seconda parte, nel momento in cui ha sancito che la *ordinatio de integro* disposta dalla legge universale successiva non comporta a rigore la cessazione *ab extrinseco* della legge particolare precedente, sebbene tale norma non abbia positivizzato un principio giuridico assoluto, *ex se* intangibile, potendosi

¹²⁶ Ciò è affermato, seppure in termini dubitativi, da un operatore del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, P. MALECHA, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, p. 207: "Non sembra che il Vescovo diocesano conservi la menzionata potestà [di abbandonare il tribunale interdiocesano: *n.d.A.*] anche nei confronti dei tribunali interdiocesani italiani, costituiti nel 1938 dietro riserva pontificia". Talune decisioni adottate dalla Segnatura e riportate *supra*, § 1, note 54 e 56, sembrano tuttavia avvalorare le affermazioni dell'Autore.



integrare la caducazione della legge particolare nel caso in cui le norme di diritto universale posteriori siano oggettivamente incompatibili con essa, al punto da vanificare l'utilità della clausola espressa di revocazione¹²⁷. Un'eccezione, invero, che nella disamina della relazione intercorrente tra la legge e i decreti istitutivi dei tribunali sorti per decisione imperativa della Sede Apostolica e il recente *motu proprio* pontificio sembra difficilmente prospettabile, per le motivazioni suesposte.

Di conseguenza, pure la dichiarazione del Decano della Rota Romana, Pio Vito Pinto, resa durante l'intervista concessa al direttore del quotidiano *L'Osservatore Romano*, per la quale le leggi che prevedono i tribunali regionali sono venute meno per riordino integrale della materia¹²⁸, muoverebbe da una premessa giuridicamente opinabile. Posto che non può certificarsi con sicurezza che la legge promulgata da Papa Bergoglio abbia comportato la soppressione dei fori interdiocesani eretti almeno sino al 1970, deve desumersi che la presunzione di non revocazione della legge particolare preesistente prevista dalle norme generali del Libro I del Codice di Diritto Canonico non sia stata superata, non essendo affatto sufficiente l'invocazione tanto della clausola generale (ovvero indeterminata) di revocazione apposta dal legislatore, quanto della sopravvenuta *obrogatio* (ossia della sostituzione delle norme codiciali con altre), che non ha introdotto nell'ordinamento canonico disposizioni processuali riformate per loro natura assolutamente incompatibili con la legislazione pregressa di rango inferiore, eccettuato un aspetto non secondario: la valorizzazione del principio teologico secondo il quale il giudice di prima istanza in ogni diocesi e per le cause non escluse espressamente dal diritto è il Vescovo diocesano (cann. 1419 § 1 e 1673 § 1 CIC); principio che però non appare in grado di travolgere una parte rilevante degli organi di giustizia interdiocesani sino a quel momento operativi, quanto alla loro istituzione, intaccando semmai il divieto implicito di libera disaggregazione dagli stessi.

Alla luce degli argomenti favorevoli e contrari alla abrogazione del m.p. *Qua cura* sino ad ora esposti, appare del tutto conveniente anche in

¹²⁷ Come osservava L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., n. 341, p. 45, la salvaguardia della legge particolare pregressa rispetto alle leggi universali successive riordinatrici della materia o direttamente contrarie a essa, a norma del can. 20 CIC, seconda parte, "non ha valore assoluto per cui, se tra la legge universale emanata posteriormente e la legge particolare preesistente ci fosse un assoluto contrasto o incompatibilità, è certamente da ritenersi che, nel caso, la legge particolare resti abrogata *ex se*, anche se l'abrogazione non sia stata disposta espressamente".

¹²⁸ Cfr. *supra*, § 1, nota 61.



questo caso l'esperimento nei casi di dubbio del tentativo di conciliazione internormativa nel modo indicato dal can. 21 CIC. Esperimento che conduce a una conciliazione del tutto identica a quella individuata dalla canonistica là dove ha tentato di definire il rapporto sussistente fra il m.p. *Qua cura* e il *Codex* giovanneo-paolino: da un lato, la legge particolare piana non si presume revocata, e quindi i tribunali regionali attivi in Italia continuano a esistere, non essendo sopraggiunta la loro soppressione; dall'altra, i Vescovi diocesani hanno la libertà di recedere da tali tribunali, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 § 2 RP. Il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* ha infatti riconsegnato appieno ed incontrovertibilmente la potestà giudiziale alle autorità episcopali – come s'evince dal criterio fondamentale n. III¹²⁹ –, le quali tra l'altro sono chiamate obbligatoriamente a intervenire nel corso della fase decisoria del *processus brevior*, anche qualora non abbiano inteso dissociarsi dal tribunale interdiocesano (can. 1687 § 1 CIC; artt. 19 e 20 §§ 1 e 2 RP).

Non è perciò necessaria la dispensa dalla legge processuale previamente concessa dalla Sede Apostolica (*rectius*: dal Tribunale della Segnatura Apostolica) onde avvalersi validamente del diritto di recesso, come invece ha sostenuto nei chiarimenti del 13 ottobre 2015 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi¹³⁰: la conciliazione internormativa determina la revocazione parziale (*derogatio*) delle leggi (e dei decreti) particolari anteriori, limitatamente al carattere precettivo del sistema dei tribunali regionali introdotto da Papa Pio XI, avendo il *motu proprio* di Papa Francesco affidato nuovamente ai Vescovi la prerogativa di diritto divino di essere loro stessi i giudici naturali di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio della loro diocesi¹³¹.

¹²⁹ Cfr. **FRANCESCO**, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Mitis Iudex Dominus Iesus" quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandum reformantur*, cit., criterio fondamentale n. III: "*Ipse Episcopus iudex. – Ut sane Concilii Vaticani II in quodam magni ponderis ambitu documentum ad effectum tandem ducatur, decretum est palam proferri ipsum Episcopum in sua Ecclesia, cuius pastor et caput constituitur, eo ipso esse inter christifideles sibi commissos iudicem. Exoptatur ergo ut in magnis sicut in parvis dioecibus ipse Episcopus signum offerat conversionis ecclesiarum structurarum, neque munus iudicarium in re matrimoniali curiae officii prorsus delegatum relinquat. Idque speciatim valeat in processu breviori, qui ad dirimendos casus manifestioris nullitatis stabilitur*".

¹³⁰ Cfr. *supra*, § 1, nota 68.

¹³¹ Cfr. **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., p. 7, il quale rileva a ragione che "il m.p. '*Qua cura*' impedirebbe uno dei disposti più 'voluti' da Papa Francesco [...] (la centralità dell'esercizio della potestà giudiziale da parte del Vescovo diocesano nelle cause di nullità del matrimonio) e vi sarebbe al riguardo un ampio *dubium iuris*, non una mera



4 – Il "colpo di scena" finale. La soppressione dei tribunali regionali italiani per tramite del *rescriptum* pontificio del 7 dicembre 2015

Come noto, la *querelle* che ha visto come protagonisti i tribunali regionali italiani di prima e di seconda istanza – e, indirettamente, i fori interdiocesani costituiti d'ufficio dalla Sede Apostolica –, quanto al loro destino ultimo, s'è di recente conclusa con l'intervento autoritativo di Papa Francesco.

Mediante la sottoscrizione, in data 7 dicembre 2015, di un *rescriptum* pontificio sul compimento e l'osservanza della riforma del processo di nullità matrimoniale, il legislatore supremo ha disposto la revocazione esplicita, in conformità al can. 20 CIC, seconda parte, del m.p. *Qua cura* di Papa Pio XI, nonché di ogni altra legge e norma generale, particolare o speciale, contrarie al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e al m.p. *Mitis et misericors Iesus*, ambedue promulgati rispettivamente per la Chiesa latina e per le Chiese orientali il 15 agosto 2015¹³².

ignoranza della legge, per cui la legge posteriore deve essere conciliata con la precedente, per quanto è possibile. E sarebbe possibile". Al di là del dubbio sulla revocazione della legge, l'Autore ritiene che il libero esercizio del diritto di recesso dal tribunale interdiocesano da parte dei Vescovi italiani possa desumersi altresì dalla formula di promulgazione del *motu proprio*, che avrebbe perciò disposto la *derogatio* implicita del diritto particolare pregresso, conformemente al can. 20 CIC, seconda parte.

¹³² Si riproduce di seguito il testo del *rescriptum*, così come apparso nell'edizione del quotidiano *L'Osservatore Romano* dello scorso 12 dicembre 2015 – cfr. *supra*, § 1, nota 69 –: "Pubblichiamo il rescritto 'ex audientia' relativo ai motupropri «*Mitis iudex Dominus Iesus*» e «*Mitis et misericors Iesus*» del 15 agosto 2015, firmato da Papa Francesco e dato al decano del tribunale della Rota romana il 7 dicembre scorso, «in primis vespris sollemnitatis Immaculatae conceptionis beatae Mariae Virginis». /L'entrata in vigore – in felice coincidenza con l'apertura del Giubileo della Misericordia – delle Lettere apostoliche in forma di Motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* del 15 agosto 2015, date per attuare la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale, pone, fra l'altro, l'esigenza di armonizzare la rinnovata procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in attesa della loro riforma. /Il Sinodo dei Vescovi recentemente concluso ha espresso una forte esortazione alla Chiesa affinché si chini verso 'i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito' (*Relatio finalis*, n. 55), ai quali occorre ridonare fiducia e speranza. /Le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare la *prossimità* della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall'opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesastiche, nell'auspicio che si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell'istituto familiare. /Riconoscendo alla Rota Romana, oltre al *munus* ad essa proprio di Appello ordinario della Sede Apostolica, anche quello di tutela dell'unità della giurisprudenza (*Pastor Bonus*, art. 126 § 1) e di sussidio alla



Volgendo lo sguardo alla disamina dell'enunciato normativo rinvenibile nella disposizione n. I del *rescriptum* – che, si ricorda, così recita:

“Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad esempio il Motu proprio *Qua cura*, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)”

–, vi sono tre elementi che meritano di essere valutati.

Il primo concerne il duplice riferimento alla *abrogatio* e alla *derogatio* rispettivamente delle leggi e delle norme istitutive dei tribunali eretti dalla Sede Apostolica, che sottintende a nostro avviso la distinzione tra i tribunali interdiocesani con competenza speciale – ossia circoscritta alle sole cause di nullità del matrimonio – e quelli muniti di competenza generale – vale a dire per tutte le cause giudiziali¹³³ –: nel primo caso,

formazione permanente degli operatori pastorali dei Tribunali delle Chiese locali, stabilisco quanto segue: /I /Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad esempio il Motu proprio *Qua cura*, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti). /II /1. Nelle cause di nullità del matrimonio davanti alla Rota Romana il dubbio sia fissato secondo l'antica formula: *An constet de matrimonii nullitate, in casu*. /2. Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti. /3. Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la *nova causae propositio*, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione. /4. Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale. /5. Come sollecitato dai Patriarchi delle Chiese Orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle cause *iurium* connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado d'appello. /6. La Rota Romana giudichi le cause secondo la *gratuità* evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri. /Possano i fedeli, soprattutto i feriti e infelici, guardare alla nuova Gerusalemme che è la Chiesa come 'Pace della giustizia e gloria della pietà' (*Baruc* 5, 4) e sia loro concesso, ritrovando le braccia aperte del Corpo di Cristo, di intonare il salmo degli esuli (126, 1-2): 'Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia'”.

¹³³ Per esempio, in passato venne estesa a tutte le cause contenziose e penali la competenza dei tribunali interdiocesani eretti dalla Sede Apostolica in Francia. Cfr. **SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE**, *Tolosanae – Ruthenensis et aliarum. Decretum. De causis agendis*, 18 maggio 1965, in *A.A.S.*, LVII (1965), pp. 1006-1007; **SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI**, *Rhemensis – Ambianensis et aliarum. Decretum. De*



evidentemente, si ha la revoca totale della legge costitutiva del foro giudiziale, che non essendo più abilitato in ordine alla definizione di quello specifico genere di cause da esso conoscibili, non ha più alcuna ragione per continuare a esistere¹³⁴; nel secondo caso, invece, il rescritto papale non determina la soppressione del tribunale interdiocesano, sebbene la sua competenza risulti adesso circoscritta alle controversie di natura diversa da quelle matrimoniali, onde permettere che queste ultime siano definite in ambito diocesano, soddisfacendo così pienamente le aspirazioni del legislatore. Pertanto, in quest'ultima ipotesi viene a integrarsi la deroga della norma inclusa nella legge o nel decreto di erezione, la cui cessazione è solo parziale.

Circa l'estensione della revocazione delle leggi o delle norme pregresse taluno ha tuttavia posto in risalto come, nel caso dell'Italia, il *rescriptum* di Papa Francesco avrebbe determinato solamente la *derogatio* del m.p. *Qua cura*, limitatamente cioè alla persistenza della riserva di giurisdizione posta a favore dei tribunali regionali di primo grado e di appello. I Vescovi diocesani potrebbero allora optare per l'erezione del tribunale diocesano, dissociandosi da organismi giudiziari ancora esistenti. L'alternativa prevista dal rescritto è infatti fra l'abrogazione e la derogazione, "Il che pareva consentire la loro sopravvivenza – con deroga alla competenza esclusiva – accanto ai tribunali diocesani, che si sarebbero potuti costituire via via"¹³⁵. S'è in questo modo biasimata la lettera circolare inviata ai Vescovi italiani dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale, che trattando *ex professo* della abolizione dei tribunali regionali¹³⁶ avrebbe «cancellato l'alternativa "o derogano"»¹³⁷,

causis agendis, 23 novembre 1967, *ibidem*, LX (1968), pp. 226-227. Ma si veda anche *supra*, § 1, nota 48, relativamente ad alcuni decreti di erezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

¹³⁴ In effetti, se l'effetto revocatorio travolge la 'norma-presupposto' che erige il tribunale interdiocesano e conferisce la *potestas iudicialis*, conseguentemente risultano revocate pure le altre norme della legge e del decreto, integrandosi perciò la *abrogatio* di questi ultimi.

¹³⁵ G. FERRO CANALE, *Bruciano i pascoli e la chiamano "pastorale"*, consultabile presso il blog curato da Sandro Magister, *Settimo cielo*, all'indirizzo internet <http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it>.

¹³⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Lettera del Segretario Generale, mons. Nunzio Galantino, agli E.mi Membri della Conferenza Episcopale Italiana*, 16 dicembre 2015, prot. n. 848/2015. Nella missiva si illustrano i "punti fermi" della nuova normativa, a partire da: "1. Abolizione dei TT.EE.RR. Il rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, del 07.12.2015, pubblicato venerdì 11.12.2015, ha stabilito che il Motu Proprio *Qua Cura* di Pio XI è abrogato. Come è noto tale Motu Proprio istituiva i Tribunali Ecclesiastici Regionali in



riconoscendo di fatto la loro soppressione integrale, anziché la loro preservazione.

Tale posizione invero è stata assunta anche da due Dicasteri della Curia Romana a seguito dell'entrata in vigore del *motu proprio* e del *rescriptum* pontifici.

Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, rispondendo a una richiesta di chiarimenti circa le conseguenze in Italia dei provvedimenti normativi di Papa Francesco, inoltrata dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha avuto modo di precisare che il "Rescritto pontificio ha cancellato ogni dubbio circa l'applicazione dell'art. 8 § 2 delle *Regole procedurali* del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* al contesto italiano", che perciò assicurerebbe la libertà di recesso dal tribunale regionale, per poi aggiungere: "abrogando il Motu proprio *Qua cura* del 1938"¹³⁸. Non pare del tutto nitida, nel responso, la differenza tra *abrogatio* e *derogatio legis*, perché l'esercizio incondizionato dello *ius recedendi*, anteriormente negato e ora "restituito" ai Vescovi con il rescritto del 7 dicembre 2015, revoca solo in parte il m.p. *Qua cura*, che perciò è stato derogato, piuttosto che abrogato integralmente. In seguito il Dicastero indica un possibile *modus agendi*, al fine di assicurare la retta applicazione delle disposizioni processuali riformate, richiamando la soluzione adottata dalla Conferenza Episcopale Sarda, la quale, come s'illustrerà appresso, ha ribadito la competenza del tribunale regionale per le cause di nullità da trattarsi secondo l'*iter* ordinario:

"[...] si potrebbe prospettare che gli attuali Moderatori dei Tribunali regionali prendano contatto con i singoli Vescovi – la cui volontà intendono privilegiare le nuove norme – per conoscere direttamente come intendano avvalersi dal diritto stabilito nell'art. 8 §2 delle *Regole procedurali* e concordare una opzione, almeno provvisoria, di agire conforme al diritto"¹³⁹.

In altre parole, il Vescovo diocesano può decidere o che la diocesi rimanga aggregata al tribunale regionale ovvero, in alternativa, che si

Italia, riguardo ai quali l'episcopato italiano ha in seguito emanato proprie norme sul regime economico e amministrativo". Di seguito si porta all'attenzione dei Vescovi italiani la possibilità di costituire il tribunale diocesano, di accedere a quello viciniore (n. 2) ovvero, in alternativa, di erigere un nuovo tribunale interdiocesano (n. 3).

¹³⁷ G. FERRO CANALE, *Bruciano i pascoli e la chiamano "pastorale"*, cit.

¹³⁸ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta*, 22 dicembre 2015, prot. n. 15247/2015, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it.

¹³⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta*, cit.



proceda alla costituzione del tribunale diocesano di prima istanza o all'accesso al tribunale viciniore ai sensi del can. 1673 § 2 CIC. Nella seconda ipotesi, l'"opzione provvisoria" cui allude il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi consiste presumibilmente nella determinazione di norme di natura transitoria circa la definizione delle cause pendenti presso il foro regionale di primo grado e di appello.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha preso sulla questione una posizione *de facto* coincidente con quella del Consiglio, come emerge dal *votum periti* allegato alla lettera del 22 dicembre 2015 avente come destinatario sempre il Segretario Generale della Conferenza dei Vescovi italiani. In esso si disamina la relazione fra il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e il rescritto di Papa Francesco, da cui risulterebbe che

"È abrogata [... o meglio, derogata: *n.d.A.*] la forza vincolante di *Qua cura*, certamente per quanto vieta tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali ed impone un tribunale per tutta la Regione per le cause di nullità matrimoniale – escludendo, per esempio, tribunali interdiocesani soltanto per alcune diocesi. /Questo non significa che i Tribunali Regionali esistenti siano aboliti dall'8 dicembre 2015"¹⁴⁰.

Dall'analisi del testo della disposizione n. I del rescritto s'evince come l'effetto revocatorio sia subordinato alla sussistenza di una legge pregressa assolutamente contraria a quella universale successiva. E

"Nel caso del *Qua cura* il punto *contrario* alle leggi di riforma (cf. art. 8, § 2 della *Ratio procedendi*) è l'impossibilità di un Vescovo diocesano di recedere dal Tribunale Ecclesiastico Regionale, di costituire un proprio Tribunale diocesano o un Tribunale Interdiocesano con altri Vescovi diocesani. Le leggi di riforma derogano – assicura il Rescritto – a questo punto del *Qua cura*"¹⁴¹.

Pertanto, "con il Rescritto i Tribunali Regionali in Italia possono essere lasciati da un Vescovo diocesano liberamente" e "continuano a funzionare applicando naturalmente le nuove leggi di riforma del processo di nullità matrimoniale"¹⁴².

¹⁴⁰ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Votum periti allegato alla lettera del 22 dicembre 2015*, 22 dicembre 2015, prot. n. 51232/12 VAR, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it.

¹⁴¹ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Votum periti allegato alla lettera del 22 dicembre 2015*, cit.

¹⁴² SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Votum periti*



Ciò nonostante, deve rilevarsi come a tale conclusione poteva giungersi già prima dell'8 dicembre 2015, in forza sia del tentativo di conciliazione internormativa nel caso di dubbio sulla revoca della legge di cui al can. 21 CIC; sia, soprattutto, della dichiarazione della *mens legislatoris* – che si commenterà *infra*, § 6 –, non menzionata nel *voluntatum periti* sebbene sia stata resa nota dal Decano rotale il 4 novembre 2015 e pubblicata ne *L'Osservatore Romano* dell'8 novembre 2015, in cui al punto n. 1 s'afferma che il Vescovo ha il diritto nativo e libero di esercitare personalmente il *munus iudicandi* e di istituire il suo tribunale diocesano, ribadendo così in modo implicito che il Vescovo può dissociarsi altrettanto liberamente dal tribunale interdiocesano.

Nel contesto dei provvedimenti legislativi succedutisi, dunque, il rescritto del 7 dicembre 2015 sembra caratterizzarsi per un *quid pluris*, perché non conseguirebbe la finalità precipua di confermare il quadro normativo antecedente, accordando cioè indifferentemente a ogni Vescovo il diritto di recesso dai tribunali interdiocesani, di cui si presupporrebbe il totale mantenimento. D'altronde, non pare risolutivo sostenere che l'alternativa fra abrogazione o derogazione prevista dal rescritto riguardi non l'istituzione o l'ambito di competenza dei tribunali interdiocesani eretti dalla Sede Apostolica, come s'è tentato di dimostrare, ma la riserva pontificia *ex se* considerata, che li rende assolutamente competenti a definire le cause di nullità matrimoniali a discapito della potestà di governo dei Vescovi. Teorizzare la *derogatio* pontificia del *motu proprio* di Papa Pio XI solleva infatti il seguente interrogativo: in quali casi può prospettarsi la *abrogatio*, ossia la revocazione totale delle leggi ovvero dei decreti contrari al *motu proprio* di Papa Francesco, pure essa un'opzione giuridicamente configurabile? Dunque il Pontefice non avrebbe con il rescritto qui esaminato disposto la deroga del m.p. *Qua cura* circa la "competenza esclusiva" dei tribunali regionali italiani: tale soluzione comporterebbe la delimitazione della volontà revocatoria del legislatore, perché neutralizza l'alternativa "abrogano" esplicitamente menzionata nel testo normativo. L'intervento del Papa ci pare quindi che abbia recepito la risposta data dal Decano della Rota Romana al quesito postogli circa il "destino" dei tribunali regionali: "Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi [...]"¹⁴³, anche se tale caducazione, come s'è visto, non può ricavarsi dalle coordinate normative tracciate dal *motu proprio* di Papa Bergoglio.

allegato alla lettera del 22 dicembre 2015, cit.

¹⁴³ P.V. PINTO, *Speranza e non paure. Intervista al decano della Rota romana sul nuovo processo matrimoniale* [di G.M. Vian], cit., p. 8 (il corsivo è aggiunto).



Quanto all'oggetto della clausola esplicita di revocazione, esso è di portata onnicomprensiva, potendo includersi al suo interno indistintamente l'*abrogatio* di qualsiasi legge (e decreto)¹⁴⁴ e la *derogatio* di qualsiasi norma (inclusa nella legge o nel decreto) con cui la Sede Apostolica ha istituito d'imperio i tribunali interdiocesani, risultando così travolte le disposizioni sia di diritto "universale" – il termine "generale" non si rinviene nella nomenclatura codiciale¹⁴⁵ –, sia di diritto particolare e speciale. Eppure il legislatore giustifica la loro revocazione,

¹⁴⁴ I *decreta* della Congregazione dei Sacramenti e dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica hanno una valenza non meramente amministrativa, in quanto sono stati emanati in deroga alle disposizioni del Codice allora vigente del 1917. In particolare, nel testo delle decisioni della Congregazione solitamente si riporta che nel corso di un'udienza il Prefetto del Dicastero ha informato il Romano Pontefice della richiesta avanzata dai Vescovi locali circa l'istituzione, per ragioni di necessità, di uno o più tribunali interdiocesani e che il Papa ne ha stabilito le norme costitutive, salvaguardate peraltro da una clausola esplicita derogatoria, perché consti chiaramente la loro natura di norme eccezionali rispetto alla legislazione universale. Cfr., per esempio, **SACRA CONGREGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Decretum. De ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Insularum Philippinarum pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, cit., pp. 363-364: "Quas preces cum Sacra haec Congregatio de disciplina Sacramentorum rite perpendisset, attento etiam voto Exc.mi Delegati Apostolici Insularum Philippinarum, easdem retulit Ss.mo Domino Nostro Pio XII in Audientia die 20 Decembris 1940 infrascripto Praefecto benigne concessa. Sanctitas vero Sua haec omnia, quae sequuntur, statuenda decrevit: [...] / Ss.mus Dominus Noster Pius Pp. XII haec statuit, non obstantibus quibuslibet in contrarium facientibus, licet speciali mentione dignis". Dai decreti *de quibus* dipendono direttamente le rispettive *normae pro exsequendo*, di natura evidentemente amministrativa. Ciò premesso, può ritenersi che si tratti di decreti *particolari*, circa i loro destinatari, ma *generali*, circa il loro contenuto, in quanto si individuava la competenza funzionale e materiale dei tribunali interdiocesani, le diocesi che vi appartenevano, il foro di appello, la modalità di designazione dei ministri del tribunale e il compito di vigilanza della Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Per quanto concerne i decreti di erezione emanati dalla Segnatura Apostolica, essi devono munirsi dell'approvazione pontificia, conformemente al disposto del n. 136 REU (cfr. *supra*, § 1, nota 47), in quanto dopo la promulgazione della riforma postconciliare sulla Curia Romana il Tribunale Apostolico risultava *ex professo* abilitato dalla legislazione universale – a differenza della Congregazione dei Sacramenti – a curare l'erezione dei tribunali regionali o interregionali (n. 105 REU).

¹⁴⁵ Cfr. cann. 8 § 1, 12 §§ 1 e 2 e 20 CIC. In senso stretto e proprio le leggi universali sono quelle emanate dall'autorità primaziale – direttamente o tramite i Dicasteri della Curia Romana – che riguardano sia i fedeli di rito latino sia i fedeli di rito orientale. In senso estensivo e improprio tuttavia il Codice qualifica come 'universale' pure la *lex* destinata alla sola Chiesa latina (non dunque alla Chiesa cattolica *in toto*), sebbene in realtà sia "a rigore diritto particolare": **P. LOMBARDIA**, *Lezioni di Diritto Canonico. Introduzione – Diritto Costituzionale – Parte generale*, trad. it. curata da G. Lo Castro, Giuffrè Editore, Milano, 1985, p. 204.



evidenziandone la contrarietà alla novella legislazione processuale. S'è tentato di dimostrare a più riprese, tuttavia, come ciò – potendosi ammettere per le norme di diritto universale (can. 20 CIC, prima parte), ma non per quelle di diritto particolare e speciale (can. 20 CIC, seconda parte), almeno di regola – non può dedursi in modo certo dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, sussistendo un dubbio di diritto tale da legittimare il tentativo di conciliazione internormativa di cui al can. 21 CIC¹⁴⁶, che condurrebbe alla preservazione dei primi tribunali interdiocesani, da cui però i Vescovi avrebbero potuto liberamente dissociarsi. Dunque, l'estinzione dei tribunali *de quibus* è sopravvenuta solamente in forza del rescritto di Papa Francesco, nonostante il testo della disposizione n. I ricollegli l'effetto revocatorio direttamente alle leggi di riforma del processo matrimoniale.

Infine, in riferimento all'esemplificazione riportata nel *rescriptum*¹⁴⁷, si precisa come il m.p. *Qua cura* sia stato promulgato “in tempi ben diversi dai presenti”: una connotazione negativa che si pretende attribuire alla causa motiva o estrinseca (*finis operantis*) ispiratrice della legge piana¹⁴⁸, la quale invero riteniamo non sia ancora stata del tutto superata alla luce dello stato in cui oggi versa l'ordine giudiziario ideato per la definizione delle cause matrimoniali¹⁴⁹.

La "demolizione forzata" dell'impianto giustiziale ideato nel 1938 – che secondo taluno potrà ripercuotersi sull'*exequatur* (ossia sul riconoscimento dell'efficacia civile) delle sentenze ecclesiastiche *pro nullitate* conferito dalle competenti Corti di Appello¹⁵⁰ – può sollevare inoltre alcune perplessità sul piano formale e sul piano sostanziale.

¹⁴⁶ Cfr. *supra*, § 3.

¹⁴⁷ La formulazione dell'enunciato normativo peraltro potrebbe indurre in errore l'interprete, potendo intendersi che il legislatore, nel disporre la revocazione della legge e della norma contraria “eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad esempio il Motu proprio *Qua cura* [...])”, qualifichi l'atto istitutivo dei tribunali regionali italiani di Papa Pio XI come oggetto di *approbatio in forma specifica* del Romano Pontefice (cfr. art. 18 PB), originariamente imputabile a un altro soggetto (cioè al competente Dicastero della Curia Romana). In realtà, è del tutto evidente come il m.p. *Qua cura* sia una legge pontificia in senso stretto, emanata di propria iniziativa dal legislatore supremo della Chiesa.

¹⁴⁸ Cfr. **M. ROCA FERNÁNDEZ**, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, XL (2016), p. 31.

¹⁴⁹ Cfr. quanto esposto *supra*, § 2.

¹⁵⁰ Ci limitiamo in questa sede a rinviare alle perplessità sollevate da **N. COLAIANNI**, *Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 39/2015,



Sotto il primo aspetto, emerge *prima facie* l'irritualità caratterizzante l'atto giuridico posto in essere dal Romano Pontefice. Nella versione pubblicata nel quotidiano *L'Osservatore Romano*, esso riceve la qualificazione di *rescriptum "ex audientia"*, con la puntualizzazione che il Papa, una volta firmato, lo ha consegnato al Decano del Tribunale della Rota Romana. Eppure, nella *praxis Curiae* consolidata il rescritto *ex audientia SS.mi* corrisponde a una attestazione documentale di una risoluzione orale del Papa, anteriormente concessa di solito o a un cardinale o a un capo Dicastero della Curia Romana appositamente ricevuto in udienza privata¹⁵¹, che dunque l'ha in un primo momento richiesta. Non a caso nel proemio di tali rescritti suole informarsi della circostanza che il Pontefice in una certa data ha ricevuto un alto prelado, approvando le disposizioni da quest'ultimo poste alla sua attenzione e di cui s'invoca la solerte "ratifica" ad opera dell'autorità primaziale¹⁵². Il *rescriptum ex audientia* così funge da atto "notarile" materialmente redatto dalla persona destinataria della concessione orale, sebbene formalizzi al suo interno un atto giuridico del Romano Pontefice¹⁵³: oggetto di approvazione sono non già delle *normae* emanate da un soggetto entro i limiti delle sue attribuzioni¹⁵⁴, bensì quelle incluse in una sorta di "schema" o "progetto" normativo, del tutto irrilevante giuridicamente, redatto da altri e in seguito fatto proprio dal Papa, che lo promulga in forza della sua autorità.

Nel caso qui preso in considerazione, invece, pare che la decisione di Papa Bergoglio sia stata adottata unilateralmente e in seguito comunicata al Decano rotale, tant'è che nel sito ufficiale della Santa Sede non si rinviene nell'intitolazione del rescritto l'inciso "*ex audientia*"¹⁵⁵.

21 dicembre 2015, p. 22.

¹⁵¹ Cfr. E. MAZZUCHELLI, voce *Rescriptum ex audientia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (edd.), vol. VI, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 959-960.

¹⁵² A titolo esemplificativo, cfr. **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum ex audientia sanctissimi* sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, 3 novembre 2014, in *L'Osservatore Romano*, CLIV (2014), 6 novembre 2014, p. 6, ove si dà notizia nella parte introduttiva immediatamente precedente a quella dispositiva che "Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 3 novembre 2014, ha approvato le disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia".

¹⁵³ Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Los actos pontificios como fuente del Derecho Canónico*, in *Ius canonicum*, XVI (1976), pp. 248-253.

¹⁵⁴ Cfr. art. 18 PB.

¹⁵⁵ Cfr. **FRANCESCO**, *Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7 dicembre 2015, consultabile all'indirizzo



Un'omissione che tuttavia non risolve il problema del mancato raccordo fra il *nomen* attribuito al documento e il contenuto materiale dello stesso, in quanto il Codice di Diritto Canonico annovera il *rescriptum* entro la categoria degli atti amministrativi singolari dati nell'esercizio della potestà esecutiva in risposta a una petizione interposta dal soggetto interessato (cann. 35 e 59 §§ 1 e 2 CIC), mentre quello del 7 dicembre 2015 include al suo interno delle norme generali poste dal soggetto titolare della funzione legislativa. Insomma, non può non rilevarsi una regressione nell'impiego delle tecniche che dovrebbero auspicabilmente informare l'attività normativa della Chiesa, dimodoché sia da subito evidente la natura dell'atto giuridico considerato e il suo posizionamento nella gerarchia delle fonti¹⁵⁶ e si eviti di determinare la sua qualificazione *ratione auctoris*¹⁵⁷, vanificando in questo modo gli sforzi che la codificazione del 1983 ha compiuto in ordine alla distinzione delle funzioni di governo, anche là dove siano esaminate le decisioni del Pontefice.

Il *rescriptum*, inoltre, nella misura in cui contiene delle norme di indole generale e astratta di rango legislativo, non è corroborato da alcuna formula di promulgazione¹⁵⁸, appalesando la mancanza di quei "crismi" formali da cui potersi desumere con sicurezza la *voluntas legiferandi*¹⁵⁹.

internet www.vatican.va.

¹⁵⁶ Cfr. E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., pp. 33-34.

¹⁵⁷ Come osserva J. CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo nel diritto canonico*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pp. 164-165, "il Codice del 1983 [...] stabiliva una disciplina comune che, benché si dovesse sviluppare tramite delle normative speciali o particolari, si collocava come impianto uniforme capace di configurare legalmente un rescritto tipico, con indipendenza di quale fosse l'autorità agente. Il rescritto così delineato diventava un atto amministrativo singolare: non era quindi una norma generale, poiché riguardava un caso concreto, un soggetto determinato al quale l'autorità rispondeva".

¹⁵⁸ La formula di promulgazione invece suole essere inserita nei rescritti *ex audientia SS.mi*. Si veda ancora SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia sanctissimi* sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, cit., p. 6: "Il Santo Padre ha altresì stabilito che quanto è stato deliberato abbia ferma e stabile validità, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di particolare menzione, ed entri in vigore il giorno 5 novembre 2014, con la pubblicazione su «L'Osservatore Romano», e, quindi, nel commentario ufficiale «Acta Apostolicae Sedis»".

¹⁵⁹ "In quanto al legislatore universale, se in un caso particolare volesse promulgare la legge in modo diverso da quello generalmente previsto, dovrebbe dichiararlo espressamente (e ufficialmente), e dunque si potrebbe ipotizzare una promulgazione che non ottemperasse al disposto principale del can. 8 § 1, purché essa abbia gli elementi essenziali di ogni promulgazione (autenticità della pubblicazione del testo scritto e della volontà legislativa). Ad ogni modo, sebbene la discrezionalità lasciata al legislatore ecclesiastico (universale e particolare) possa essere vantaggiosa per evitare inutili rigidità e formalismi, essa comporta la necessità di uno sforzo ulteriore per promulgare in modo



L'abbandono delle clausole "di stile" usualmente adoperate in ambito curiale può ben ritenersi foriero di incertezza giuridica.

Quanto alla disposizione n. I si ha l'impressione che rappresenti un "corpo estraneo" nel contesto del rescritto: tanto la parte introduttiva quanto i sei punti che compongono la disposizione n. II, infatti, *ratione materiae* hanno per oggetto l'aggiornamento delle norme proprie del Tribunale della Rota Romana – peraltro già preannunciato nel proemio del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*¹⁶⁰ – tramite cui sono state di fatto confermate le facoltà speciali inizialmente concesse *ad triennium* da Papa Benedetto XVI il giorno stesso della rinuncia al ministero petrino, l'11 febbraio 2013, al Decano rotale¹⁶¹.

Un'ultima osservazione che investe il dato formale è la situazione, davvero inusitata, in forza della quale il rescritto ha delucidato l'effetto estintivo che a tenore della novella normativa ricadrebbe su una parte dell'organizzazione giudiziaria preesistente, nonostante tale normativa non fosse ancora entrata in vigore. Un intervento pontificio del tutto anomalo e presumibilmente "riparatore" di uno stato di dubbio concernente uno specifico punto oscuro della riforma processuale, cui esponenti della Curia Romana non hanno reso una chiarificazione univoca.

Sul piano sostanziale qualcuno potrebbe addurre argomenti che evidenziano l'inopportunità, se non l'inutilità della decisione assunta da Papa Francesco.

Anzitutto, possono porsi in risalto gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla tardività con la quale il Papa è intervenuto onde prescrivere imperativamente l'estinzione dei primi tribunali interdiocesani. Difatti la sua decisione non solo è stata esternata il giorno prima che entrasse in vigore la sua riforma – il 7 dicembre 2015 –, ma è pure stata divulgata soltanto l'11 dicembre 2015, vale a dire quando le nuove norme processuali erano già divenute operative presso i tribunali periferici da tre

chiaro, soprattutto per lasciare palese l'autenticità della pubblicazione e della *intimatio*, senza confonderla con la mera divulgazione": E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., p. 33.

¹⁶⁰ Cfr. FRANCESCO, *Litterae apostolicae motu proprio datae "Mitis Iudex Dominus Iesus" quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandum reformantur*, cit.: "Rotae Romanae, autem, lex propria quam primum regulis reformati processus, quatenus opus sit, adaequabitur".

¹⁶¹ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, prot. n. 208.966, 11 febbraio 2013. Per un commento cfr. J. LLOBELL, *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 32/2013, 21 ottobre 2013, p. 1 ss.



giorni. Ciò ha fatto sì che taluni tribunali siano stati improvvisamente privati delle attribuzioni giurisdizionali, invero necessarie per la definizione delle cause di nullità matrimoniali sottoposte alla loro cognizione; e nel caso in cui fossero state emanate delle decisioni giudiziali entro il breve intervallo temporale nel quale i canoni codiciali erano vigenti, ma il *rescriptum* papale risultava ancora ignoto agli addetti ai lavori, riteniamo che tali decisioni non dovrebbero considerarsi del tutto invalide per *defectus iurisdictionis* (can. 1620 2° CIC), dovendo piuttosto preservarsi la loro validità, in quanto la norma n. I del rescritto *de quo*, non essendo ancora conoscibile dai suoi destinatari, non ha potuto da subito produrre la sua efficacia estintiva. Pertanto può ragionevolmente sostenersi che l'abolizione dei tribunali regionali abbia avuto luogo in data 11 dicembre 2015, e non l'8 dicembre 2015¹⁶².

In aggiunta, il provvedimento di Papa Bergoglio sembra "attentare" alle prerogative di governo dei Vescovi diocesani. Agendo forse con maggiore prudenza, s'avrebbe potuto lasciare più libertà di azione alle autorità episcopali, permettendo loro di scegliere se rimanere presso il foro interdiocesano ovvero dare attuazione al dispositivo di cui al can. 1673 § 2 CIC tramite l'erezione del tribunale diocesano o la proroga della competenza di un tribunale viciniore. Al contrario, il *rescriptum* ha condotto alla "paralisi" dei tribunali di cui ha determinato la soppressione, costringendo i Vescovi a porre rimedio quanto prima a un'evenienza potenzialmente pregiudizievole delle "ansie" di giustizia dei *christifideles*¹⁶³. Un "effetto collaterale" in verità poco rispettoso del diritto di autodeterminazione del foro di prima istanza, il quale poteva essere meglio valorizzato attraverso la generalizzazione del diritto di recesso *ex art. 8 § 2 RP*, che ogni Vescovo avrebbe potuto ponderatamente esercitare o non lungi da contesti di emergenza scaturiti da "strappi" istituzionali del tutto improvvisi.

¹⁶² È infatti in data 11 dicembre 2015 che può considerarsi perfezionata, ai sensi dei can. 7 e 8 § 1 CIC, la promulgazione delle disposizioni di rango legislativo del rescritto di Papa Francesco, peraltro da quel momento salvaguardate dalla presunzione di non ignoranza circa l'esistenza e il contenuto da parte dei suoi destinatari (cfr. can. 15 § 2 CIC).

¹⁶³ Cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**, Votum periti allegato alla lettera del 22 dicembre 2015, cit., ove si pone in evidenza che là dove il rescritto del 7 dicembre 2015 avesse inteso abolire i tribunali regionali italiani verrebbe a prodursi "l'effetto esattamente opposto a quello inteso dalla legge di riforma, ossia la celerità nella trattazione delle cause di nullità, perché provocherebbe per un lasso di tempo indeterminato la paralisi dell'intero sistema".



Non solo. Il rescritto ha dato vita al discrimine irrazionale tra i tribunali interdiocesani istituiti immediatamente ovvero mediamente dal Romano Pontefice e quelli sorti per azione congiunta dei Vescovi, con il paradosso che i secondi *ad normam iuris* non sono venuti meno anche là dove siano più distanti territorialmente dai fedeli rispetto ai primi, a tutt'oggi non più esistenti¹⁶⁴.

Se lo scopo conseguito dal rescritto è quello di superare talune "comprensibili resistenze"¹⁶⁵, l'ostruzionismo di coloro che avversano il decentramento della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale a favore della conservazione dello *status quo* – ma tali atteggiamenti recalcitranti non s'avranno pure tra quei Vescovi che insieme ad altri hanno costituito il tribunale interdiocesano ai sensi del can. 1423 § 1 CIC? –, la disposizione n. I pare avere prodotto il risultato opposto, al punto da risultare *inutiliter data*.

La reazione dei Vescovi interessati, infatti, non appare orientata ad assecondare il proposito, auspicato più volte dal legislatore, di assicurare una maggiore *proximitas* delle strutture giudiziarie. Alcuni di essi, anche se in modi diversi, hanno manifestato l'intenzione di mantenere e/o di reinsediare i tribunali interdiocesani aboliti da Papa Francesco¹⁶⁶.

Ciò è quanto sta accadendo in Italia. Da una parte, la Conferenza Episcopale – che non può ostacolare l'attuazione delle norme codiciali riformate, come affermato dal criterio fondamentale n. VI del m.p. *Mitis*

¹⁶⁴ Come evidenza a ragione **P. BIANCHI**, *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda. Caravaggio, 15 gennaio 2016*, cit., p. 5, "se la lettura abrogazionista (dei tribunali) fosse vera, la situazione italiana – non solo e non tanto delle istituzioni, ma ultimamente e soprattutto dei fedeli italiani – sarebbe poi peggiore rispetto a quella di tutte le altre nazioni dove non si mette in discussione a partire dal MP l'esistenza dei (molti) tribunali interdiocesani in esse costituiti ai sensi del can. 1423". Così anche **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Votum periti allegato alla lettera del 22 dicembre 2015*, cit., secondo cui "Non può il Rescritto aver abolito, ossia soppresso, i Tribunali Regionali in Italia a far data dall'8 dicembre", perché "La condizione in Italia sarebbe peggiore di quella del resto della Chiesa universale, dove i Tribunali Interdiocesani (Regionali, Nazionali) non sono stati travolti dalle leggi di riforma e dal Rescritto".

¹⁶⁵ **P.V. PINTO**, *Compimento e osservanza*, in *L'Osservatore Romano*, CLV (2015), 12 dicembre 2015, p. 8.

¹⁶⁶ Si noti che il ripristino dello *status quo* anteriore rispetto alle norme revocatorie del rescritto risulterebbe ancora più agevole là dove vi fosse stata la sola *derogatio* delle norme istitutive dei tribunali interdiocesani eretti dalla Sede Apostolica: non essendo venuto meno il tribunale in questione, infatti, il Vescovo può del tutto liberamente accedervi a norma del can. 1673 § 2 CIC, facendo in modo che riceva nuovamente la competenza circa le cause di nullità del matrimonio.



*Iudex Dominus Iesus*¹⁶⁷ – ha informato i suoi membri¹⁶⁸ (e, in seguito, seppure in modo non del tutto chiaro, i Vicari giudiziali)¹⁶⁹ della soppressione dei tribunali regionali, indicando loro le alternative giuridicamente consentite in ordine alla erezione dei nuovi fori di prima istanza, a livello diocesano o interdiocesano; dall'altra, le Conferenze Episcopali regionali hanno deciso o di ricostituire il tribunale interdiocesano o di rimanere affiliati al foro istituito nel 1938, stabilendo altresì in alcuni casi che il tribunale regionale possa continuare a espletare le sue attività istituzionali, per la definizione delle cause pendenti e/o per l'instaurazione di nuovi procedimenti giudiziari.

Segnatamente, i Vescovi dell'Emilia-Romagna, alcuni Vescovi della Campania e quelli della Toscana hanno deliberato o annunciato l'istituzione di un tribunale interdiocesano con giurisdizione territoriale non dissimile a quella dei tribunali regionali sorti con il m.p. *Qua cura* di Papa Pio XI, ora abrogato. I Vescovi emiliano-romagnoli, premesso che

“i Tribunali ecclesiastici regionali – e tra essi il Tribunale flaminio – devono considerarsi soppressi, per dare vita ad altri Tribunali con le caratteristiche indicate dall'ultima normativa [...] con decisione unanime, con decreto collegiale in data 11 gennaio 2016, sottoscritto

¹⁶⁷ Cfr. **FRANCESCO**, *Litterae apostolicae motu proprio datae “Mitis Iudex Dominus Iesus” quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandum reformantur*, cit., criterio fondamentale n. VI: “*Episcoporum Conferentiarum officium proprium. – Episcoporum Conferentiae, quas potissimum urgere debet apostolicus zelus in fidelibus pertingendis dispersis, officium praefatae conversionis participandae persentiant, et sartum tectumque servant Episcoporum ius potestatem iudicalem in sua particulari Ecclesia ordinandi. /Proximitatis inter iudicem et christifideles restauratio secundum enim exitum non sortietur, nisi ex Conferentiis singulis Episcopis stimulus una simul cum auxilio veniat ad reformationem matrimonialis processus adimplendam*”.

¹⁶⁸ Cfr. *supra*, nota 137.

¹⁶⁹ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Lettera circolare del Segretario Generale, mons. Nunzio Galantino, ai Rev.mi Vicari Giudiziali dei Tribunali ecclesiastici regionali*, 17 dicembre 2015, prot. n. 853/2015, consultabile nel sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it. Nella missiva, a differenza di quella indirizzata ai membri della Conferenza Episcopale Italiana, la questione inerente la sorte dei tribunali regionali figura non già tra i “Punti fermi”, bensì tra i “Temi dibattuti”, ove per giunta non si fa riferimento esplicito alla loro soppressione o abolizione, ma più genericamente alla “Abrogazione del M.P. *Qua Cura*”. Inoltre, il Segretario Generale al momento di richiamare il can. 1673 § 2 CIC menziona equivocamente il can. 1423 § 1 CIC, che invero regola la costituzione dei tribunali interdiocesani e non l'accesso di un singolo Vescovo al tribunale interdiocesano viciniore. Si tratta di due ipotesi ben distinte, come già ha avuto modo di porre in risalto **Z. GROCHOLEWSKI**, *Sub can. 1423*, cit., p. 793.



da ogni singolo Vescovo, hanno costituito due Tribunali Ecclesiastici Interdiocesani: l'Emiliano e il Flaminio, in cui convergono tutte le Diocesi della Regione"¹⁷⁰,

i quali pare che agiranno in linea di continuità con i tribunali eretti da Papa Pio XI¹⁷¹; una parte dei Vescovi campani, invece, le cui diocesi sono aggregate al Tribunale Ecclesiastico Regionale Salernitano Lucano, hanno dichiarato che

"a far data dal giorno 9 Gennaio 2016, cesserà ogni forma di attività (udienze, deposito di istanze e difese, ecc.) legata alla vita di questo Tribunale Ecclesiastico estinto con la Riforma operata da Papa Francesco [...] in attesa del costituendo Tribunale Interdiocesano"¹⁷².

Ancora, i Vescovi toscani hanno convenuto

"ai sensi del can. 1673 §§ 2 e 6 CIC, di istituire il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Toscana [...] che succederà] formalmente al Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco, di cui erediterà tutti i rapporti giuridici in atto"¹⁷³,

sebbene presso quest'ultimo possano ancora essere depositati i libelli per richiedere la dichiarazione di nullità del matrimonio secondo l'iter ordinario¹⁷⁴.

¹⁷⁰ Cfr. **TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE FLAMINIO**, *Relazione del Vicario giudiziale, mons. Stefano Ottani, in occasione dell'inaugurazione del nuovo Anno Giudiziario, dal titolo: "Un disegno unitario per la vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo"*, 18 febbraio 2016, p. 1.

¹⁷¹ Si veda il punto n. 4 della *Bozza del decreto costitutivo del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio e del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano*, allegata a **P. BIANCHI**, *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda. Caravaggio, 15 gennaio 2016*, cit., p. 30.

¹⁷² Cfr. **TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO SALERNITANO LUCANO**, *Lettera del Vicario Giudiziale, mons. Michele Alfano, ai Revv.mi Giudici, Avvocati, Difensori del vincolo e Personale dipendente del TERCISL – LL.SS. –*, 8 gennaio 2016, ove si dà comunicazione della "presa d'atto da parte degli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi delle Diocesi di competenza di questo Tribunale nella riunione del 07.01.2016".

¹⁷³ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA**, *Nota della Conferenza Episcopale Toscana circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Jesus di Papa Francesco*, 1 febbraio 2016.

¹⁷⁴ Cfr. **TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE ETRUSCO**, *Lettera del Vicario giudiziale, mons. Roberto Malpelo, a tutti gli operatori del T.E.R.E. (Avvocati, sia di fiducia sia Patroni Stabili, Giudici, Difensori del Vincolo, Promotore di Giustizia, Cancelleria) e ai Vicari*



Altri consessi episcopali hanno scelto di non di erigere *ex novo* il tribunale interdiocesano, nonostante le indicazioni fornite dalla Conferenza Episcopale Italiana, bensì di rimanere aggregati al tribunale regionale di cui si pone in discussione l'abolizione, invocando tempestive delucidazioni della Santa Sede sul merito della questione. Così, i Vescovi della regione Lombardia, riunitisi il 15 gennaio 2016, al termine del dibattito cui ha partecipato il Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, Paolo Bianchi, hanno deciso di "confermare"¹⁷⁵ il "Tribunale ecclesiastico regionale, con modalità da stabilire alla luce delle nuove disposizioni"¹⁷⁶. Allo stesso modo, la Conferenza Episcopale Marchigiana ha dato notizia di voler "mantenere per ora il Tribunale Ecclesiastico Regionale tuttora regolarmente in funzione [...] in attesa di ulteriori necessarie comunicazioni da parte della Santa Sede"¹⁷⁷.

I Vescovi di altre regioni italiane, infine, hanno ribadito in vario modo la competenza dei tribunali regionali istituiti da Papa Pio XI. Prima della divulgazione del rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015, la Conferenza dei Vescovi della Sardegna ha stabilito che "Per il processo ordinario la competenza rimane per ora in capo al Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo (TERS), alla cui cancelleria va presentato il *libello*"¹⁷⁸, mentre quello per il *processus brevior* deve essere inoltrato al Vescovo diocesano. La Conferenza Episcopale Pugliese, invece, "stante il can. 1673 §2 MI" ha confermato "l'intento di affidarsi al Tribunale Ecclesiastico Regionale", avendo ritenuto che "l'esperienza e la competenza maturata nel corso di una storia pluridecennale (iniziata nel 1939), può garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dalla recente normativa pontificia"¹⁷⁹.

Giudiziali delle Arcidiocesi e Diocesi della Regione Toscana, 2 febbraio 2016.

¹⁷⁵ P. BIANCHI, *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda*. Caravaggio, 15 gennaio 2016, cit., p. 5.

¹⁷⁶ Cfr. il comunicato della Conferenza Episcopale Lombarda del 19 gennaio 2016, consultabile all'indirizzo internet www.chiesadimilano.it.

¹⁷⁷ I Vescovi marchigiani, riunitisi il 20 gennaio 2016, il giorno successivo hanno diramato un comunicato consultabile all'indirizzo internet www.agensir.it.

¹⁷⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE SARDA, *Comunicato stampa. Riforma del processo di nullità matrimoniale*, consultabile all'indirizzo internet www.tribunaleecclesiasticosardo.it, ove si riassume quanto deciso dai Vescovi sardi al termine della riunione del 1 dicembre 2015.

¹⁷⁹ Cfr. la *Nota della Conferenza Episcopale Pugliese circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, 7 dicembre 2015, consultabile all'indirizzo internet www.terpuglia.it.



Più di recente, riprendendo le motivazioni addotte dai Vescovi pugliesi, la Conferenza Episcopale del Triveneto ha “confermato l’intento di affidarsi all’attuale Tribunale ecclesiastico regionale quale proprio Tribunale interdiocesano”, adducendo due motivazioni:

“Si vuole in questo modo valorizzare l’esperienza di collaborazione tra le Chiese del Nordest ormai pluridecennale e caratterizzata dalla prossimità alle persone e alle Diocesi, tramite la presenza in molte realtà di sedi istruttorie distaccate, che hanno consentito in questi anni di vivere una vicinanza maggiore tra giudice e fedeli. Un segno di tale impegno è dato dalla possibilità di presentare il libello con il quale si chiede la nullità del matrimonio non solo presso la sede centrale del Tribunale triveneto, ma anche presso il vicario giudiziale presente in ogni Diocesi”¹⁸⁰.

Sulla questione si sono poi pronunciati i Vescovi siciliani e liguri. La Conferenza Episcopale Siciliana, una volta constatato che “le diverse interpretazioni delle norme pontificie hanno determinato non lievi incertezze nella loro applicazione” e avendo “valutato quanto determinato da talune Conferenze Episcopali Regionali”, ha disposto

“che, fino a diversa determinazione, connessa anche a quanto potranno stabilire gli organi della Conferenza Episcopale Italiana, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo continuerà la sua attività, in modo particolare nella prosecuzione e nel completamento dell’iter processuale delle cause attualmente pendenti”,

¹⁸⁰ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETO**, *Comunicato stampa. Vescovi Nordest e riforma del processo di nullità di matrimonio: allo studio le conseguenze pastorali e le prerogative specifiche del Vescovo diocesano*, 16 febbraio 2016, allegato a **A. ZAMBON**, *Relazione del Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regione Triveneto*, p. 22. Si veda anche **TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO**, *Comunicazione del Vicario giudiziale, mons. Adolfo Zambon, ai Vicari giudiziali diocesani sull’attività del Tribunale Ecclesiastico Triveneto*, 15 gennaio 2016, prot. n. NP U6/2016, *ibidem*, p. 23; **ID.**, *Comunicazione del Vicario giudiziale, mons. Adolfo Zambon, agli Avvocati e Patroni stabili sull’attività del Tribunale Ecclesiastico Triveneto*, 15 gennaio 2016, prot. n. NP U5/2016, *ibidem*, p. 27.



puntualizzando che

“In via prudenziale, si condivide l’indirizzo fin qui assunto di non accettare nuovi libelli, almeno fino a quando questa Conferenza non deciderà come dare attuazione alla finalità pastorale che sta alla base delle disposizioni di Papa Francesco [...]”¹⁸¹.

La Conferenza Episcopale Ligure, infine, “visto il Motu Proprio e il conseguente Rescritto” ha deciso “di prorogare provvisoriamente fino al 30 giugno 2016 l’attività del Tribunale Regionale Ligure quale Tribunale Interdiocesano per le sette Diocesi della Provincia Ecclesiastica Ligure”¹⁸², specificando che al Vicario giudiziale spetta il compito di decidere, dopo aver sentito il parere del Vescovo interessato che ha previamente esaminato il libello, se la causa possa essere trattata secondo il rito ordinario o secondo il *processus brevior*, con conseguente svolgimento delle attività istruttorie a livello diocesano.

Come può intuirsi, le diversità di posizioni assunte in ambito regionale dall’episcopato hanno dato forma ad un ordine giudiziario disarticolato, perché le implicazioni del rescritto di Papa Francesco non sono state uniformemente recepite. Ad oggi, infatti, risulta che un tribunale regionale ha cessato la sua attività (quello Salernitano Lucano); un altro (ossia il Tribunale Regionale Siculo), all’opposto, continua a operare solamente per lo smaltimento dell’arretrato giudiziario. Vi sono

¹⁸¹ Cfr. **TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE SICULO**, Lettera del Vicario giudiziale ai Giudici del T.E.R.S., ai Patroni, ai Difensori del Vincolo, al Cancelliere, alla Responsabile Amministrativa, ai Notai stabili, al Personale, 20 gennaio 2016, prot. Posta: 258/16, ove si riproduce parzialmente un comunicato della Conferenza Episcopale Siciliana. I Vescovi siciliani, riunitisi il 3-4 marzo 2016, hanno infine deciso che in luogo del tribunale regionale, che proseguirà la sua attività sino alla definizione di tutte le cause pendenti, saranno istituiti quattro tribunali diocesani e due tribunali interdiocesani, mentre per le altre diocesi si attende un’ulteriore valutazione circa i provvedimenti da adottarsi ai fini dell’attuazione del *motu proprio* di Papa Francesco.

¹⁸² Si vedano i punti nn. 1 e 4 del *Comunicato ai fedeli della Regione Ligure da parte dei Vescovi della Conferenza Episcopale Ligure*, allegato a **P. BIANCHI**, *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda. Caravaggio, 15 gennaio 2016*, cit., p. 31.



poi ulteriori fori che, oltre a fare ciò, risultano essere ancora abilitati per la ricezione dei libelli, inclusi quelli riguardanti il processo più breve *coram Episcopo* (come nel caso del Tribunale Triveneto)¹⁸³, mentre in altre regioni (per esempio, in Toscana e in Liguria) i Vescovi hanno disposto che tale processo debba essere introdotto e/o istruito nelle diocesi.

Una situazione contraddittoria generata forse dalla potenziale irragionevolezza e dalla oscurità delle disposizioni pontificie; oppure un tentativo di "resistenza" volto a evitare l'arresto degli organi preposti alla tutela dei diritti dei fedeli. Si tratta di provvedimenti che possono apparire ispirati da "logiche" conservatrici, ma allo stesso tempo consci della felice esperienza maturatasi, in oltre settantacinque anni di attività, all'interno dei tribunali regionali pregressi; e, comunque, talvolta "necessitati", in quanto può essere problematico che in tempi assai rapidi il Vescovo sia in grado di procedere nella diocesi al reinsediamento del tribunale di primo grado¹⁸⁴ o, almeno, di assicurare che le cause matrimoniali possano essere trattate e definite debitamente (presupposto che nell'ordine giudiziario italiano, essendo stati muniti i tribunali regionali di competenza speciale per le sole cause sulla validità del vincolo coniugale, già vi sono i tribunali diocesani abilitati a decidere le restanti tipologie di cause), tenuto conto pure delle "ricadute" economico-finanziarie che discenderebbero dalla riorganizzazione del sistema dei tribunali ecclesiastici.

L'intervento del Pontefice avrebbe potuto allora essere di diversa portata, assumendo per esempio la forma di una esortazione, rivolta ai Vescovi le cui diocesi sono aggregate ai tribunali nati a partire dal 1938, di garantire la maggiore vicinanza possibile degli organi di giustizia ai *christifideles*, anche mediante lo smembramento dei fori interdiocesani, ma pur sempre privilegiando, quale obiettivo ideale, il ripristino della giurisdizione matrimoniale nelle Chiese particolari, e evitando di introdurre opinabili differenziazioni tra i tribunali ecclesiastici

¹⁸³ Cfr. **TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO**, *Comunicazione del Vicario giudiziale, mons. Adolfo Zambon, ai Vicari giudiziali diocesani sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Triveneto*, cit., p. 26: "Nel processo *brevior* si ritiene che il compito di istruttore e assessore sia svolto da persone vicine alle parti e al Vescovo (scegliendole – almeno nella fase iniziale – tra gli operatori del Tribunale e i Vicari giudiziali diocesani, qualora questi non fossero giudici del Tribunale). Attenzione verrà poi data alla scelta della sede istruttoria, in modo che possa essere agevole alle parti accedervi".

¹⁸⁴ Ciò è ammesso pure da **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 9: "Es claro que no será posible a todos los Obispos crear, de un día para otro, y tampoco en los dos tres meses que han comenzado a correr desde que se hizo público el Motu proprio promulgado el 15 de agosto pasado, el propio tribunal diocesano para las causas de nulidad".



interdiocesani, indicative di una sorta di "idiosincrasia" ingiustificata verso taluni di essi.

Eppure le motivazioni, del tutto convincenti e razionali, poste a fondamento della tesi della *derogatio* del m.p. *Qua cura*¹⁸⁵ sembrano cedere innanzi alla fermezza della *voluntas* manifestata dal legislatore supremo attraverso il rescritto del 7 dicembre 2015. Si pone perciò il problema di individuare quali siano le autorità giudiziarie competenti in ordine alla trattazione delle cause pendenti presso i tribunali regionali che sarebbero soppressi a partire dall'11 dicembre 2015, nonché alla ammissione dei nuovi libelli.

Circa le cause pendenti, per le quali potevano essere date delle disposizioni transitorie, sulla falsariga dell'art. 22 delle *Normae* della Segnatura Apostolica del 1970¹⁸⁶, taluno ha prospettato la possibile

¹⁸⁵ Si vedano le considerazioni di **P. BIANCHI**, *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda. Caravaggio, 15 gennaio 2016*, cit., p. 7, il quale individua tre vantaggi derivanti dalla preservazione dei tribunali regionali: la "continuità funzionale" dell'organo di giustizia, per la definizione sia delle cause pendenti sia di quelle nuove; la "conservazione dell'appello al tribunale Ligure", che nell'immediato risulterebbe di difficile individuazione là dove tale tribunale risultasse integralmente soppresso; e, infine, la "conservazione per così dire istituzionale. Infatti essa renderebbe molto più sostenibili: la permanenza delle cariche di giudici, difensori del vincolo, promotore di giustizia, patroni stabili fino alla scadenza [...]; la continuità del rapporto di lavoro con il personale della Cancelleria, con le relative deleghe; il riferimento alla persona giuridica Regione Ecclesiastica Lombardia per rapporti di lavoro, contratti (per esempio manutenzione degli strumenti di lavoro), collaboratori (periti) o fornitori (materiale di cancelleria); le relazioni con la CEI per il finanziamento dell'attività del tribunale". Circa questi ultimi aspetti cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali e dell'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, 30 marzo 2001, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 3, 2001, pp. 72-80.

¹⁸⁶ L'art. 22 NT definisce il regime delle cause pendenti presso il tribunale diocesano nel giorno in cui il decreto di erezione del tribunale interdiocesano diviene esecutivo. La norma non dispone che il tribunale diocesano in tale data cessi di operare, in quanto prevede che le cause di prima istanza debbano essere deferite al nuovo tribunale di primo grado solo qualora il dubbio non sia stato concordato a norma del diritto comune. Inoltre, anche a seguito della *litis contestatio*, se la causa versa nella fase istruttoria e non è ancora stato emesso il decreto che dichiara la *conclusio in causa*, essa può essere deferita al nuovo tribunale interdiocesano di prima istanza con il consenso delle parti e del difensore del vincolo. Infine, si dispone che in ogni caso l'appello si interpone al nuovo tribunale di seconda istanza, salva la facoltà di adire il Tribunale della Rota Romana (cfr. can. 1444 § 1, 1° CIC), mentre per le cause pendenti in grado di appello devono osservarsi, con gli opportuni adattamenti, le norme stabilite per le cause pendenti in prima istanza.

Nel caso della *abrogatio* del m.p. *Qua cura*, il legislatore avrebbe potuto regolare sia il



applicazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis*¹⁸⁷. Secondo tale principio, in forza del criterio della prevenzione (can. 1415 CIC e art. 18 DC), nell'ipotesi in cui vi siano più tribunali relativamente competenti a definire la causa, questa diventa propria del giudice che ha legittimamente citato per primo la parte convenuta o dinanzi al quale il convenuto stesso è comparso per prendere parte al processo (can. 1512, 2° e 5° CIC e art. 129 DC). Gli altri giudici inizialmente competenti non possono quindi definire validamente una causa pendente presso un altro tribunale (art. 9 § 1, 1° DC), tant'è che devono dichiarare la propria incompetenza assoluta (can. 1461 CIC; art. 79 DC), mentre la parte interessata può opporre l'eccezione di litispendenza¹⁸⁸; e qualora in seguito siano mutate le condizioni che hanno determinato la competenza del tribunale nel momento in cui la causa è stata introdotta (per esempio, perché il domicilio o il quasi-domicilio dei coniugi è cambiato nelle more del giudizio: art. 12 DC), il giudice adito è comunque abilitato a pronunciare la sentenza, sebbene per un motivo sopravvenuto non sia più attualmente munito di un titolo di competenza. Occorre tuttavia porre il quesito se la competenza dei tribunali regionali italiani possa ancora ritenersi "perpetuata" là dove i giudici ecclesiastici siano stati privati di ciò che assurge a presupposto della loro competenza, vale a dire della giurisdizione: se, infatti, la *perpetuatio iurisdictionis* riguardasse solo la competenza, supponendo perciò la titolarità permanente della *potestas iudicialis* durante la pendenza della causa, i giudici allora non potrebbero esercitare alcuna funzione

regime delle cause pendenti presso i tribunali regionali soppressi sia il loro eventuale deferimento al nuovo foro di prima istanza, tenuto conto peraltro della circostanza che il *Codex Iuris Canonici*, innovando rispetto a quello piano-benedettino del 1917, individua il momento in cui ha inizio l'istanza non più nella *litis contestatio* (can. 1732 CIC 17), bensì nella citazione legittimamente notificata alla parte convenuta o quando essa compare davanti al giudice per prendere parte alla causa (can. 1512 2° e 5° e can. 1517 CIC; art. 129 DC). A questo proposito cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**, *Votum periti allegato alla lettera del 22 dicembre 2015*, cit., in cui tra gli argomenti posti a sostegno della tesi della *derogatio* del m.p. *Qua cura* – e, perciò, della preservazione dei tribunali regionali italiani – si rileva che “Una legge che intende positivamente abolire un’istituzione ne prevede un’altra che immediatamente ne subentra o almeno un periodo di prosecuzione (*prorogatio*): non avendo previsto questo, significa che il Rescritto non ha inteso abolire i Tribunali Regionali”.

¹⁸⁷ Così P. BIANCHI, *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda. Caravaggio, 15 gennaio 2016*, cit., p. 3.

¹⁸⁸ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., pp. 351-352; J. LLOBELL, *Sub art. 18 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, cit., p. 286.



connessa al loro ufficio, risultando del tutto impossibilitati a concludere le istanze pendenti presso i fori interdioCESANI soppressi.

Tali incertezze non sembrano concernere invece i libelli che le persone interessate intendono inoltrare all'organo di giustizia, in quanto i tribunali regionali, come s'è visto, dall'11 dicembre 2015 non avrebbero né la giurisdizione, né tantomeno la competenza per introdurre, istruire e decidere le nuove cause di nullità del matrimonio. Nel caso italiano, i Vescovi potrebbero adottare delle misure provvisorie, in attesa di ulteriori provvedimenti definitivi volti ad edificare o ad integrare il sistema giustiziale.

Nell'immediato il Vescovo potrebbe, ai sensi del can. 1673 § 1 CIC, definire personalmente le cause matrimoniali rientranti nella sua sfera di competenza, sulla base degli itinerari procedurali disciplinati dalla riforma: il *processus brevior* (can. 1687 § 1 CIC), quello documentale (can. 1688 CIC) e pure il processo ordinario, il quale tuttavia postula la conoscenza dell'insieme delle norme processuali che lo regolano, nonché l'espletamento accurato delle operazioni istruttorie. In prospettiva, sulla base delle indicazioni impartite dal recente *Sussidio applicativo* del Tribunale Apostolico della Rota Romana, cui sono allegati degli "schemi" che possono essere di aiuto alle autorità competenti specie nella fase di redazione materiale di taluni *decreta*¹⁸⁹, ogni Vescovo diocesano può alternativamente:

a) decretare il conferimento al tribunale di prima istanza già esistente nella diocesi della competenza circa le cause di nullità del matrimonio. Si tratta dell'ipotesi più verosimile, in quanto la giurisdizione dei tribunali regionali sorti con la promulgazione del m.p. *Qua cura* era circoscritta alle sole cause sulla validità del vincolo coniugale, con la conseguenza che in ciascuna diocesi il Vescovo era obbligato a costituire il tribunale competente per giudicare le restanti tipologie di cause;

b) decretare, a norma dei cann. 1420 ss. CIC, la costituzione nella diocesi del tribunale di prima istanza. È un'ipotesi residuale, che potrebbe verificarsi nell'ambito delle realtà diocesane che in passato non si sono dotate di un proprio tribunale di primo grado competente per la trattazione delle cause giudiziali diverse da quelle matrimoniali (in quanto, per esempio, la Segnatura Apostolica ha autorizzato la proroga di competenza *ex art. 24 § 1 DC* a favore di un tribunale limitrofo);

¹⁸⁹ Cfr. **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016, pp. 59-69.



c) decretare, a norma del can. 1673 § 2 CIC, l'accesso stabile a un tribunale diocesano o interdiocesano (se già istituito) viciniore. L'esercizio della facoltà di accesso non necessita più, stante la formulazione del canone, dell'intervento previo abilitativo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Il *Sussidio applicativo* della Rota Romana sul punto puntualizza, richiamando la *ratio* del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che l'accesso al tribunale viciniore è consentito solamente qualora sia "realmente impossibile"¹⁹⁰ procedere alla costituzione del tribunale diocesano¹⁹¹;

d) convergere con altri Vescovi appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica ovvero ad altre province ecclesiastiche confinanti nella decisione di istituire un tribunale interdiocesano di prima e di seconda istanza. Per questi casi il *Sussidio applicativo* presenta uno schema che le autorità interessate possono seguire onde redigere l'atto formale di richiesta alla Segnatura Apostolica della licenza per la costituzione dei fori interdiocesani¹⁹².

Evidentemente, in ciascuno dei quattro casi suindicati il tribunale è abilitato a ricevere i nuovi libelli, nonché a trattarli e a definirli, eccetto qualora s'intenda dare avvio al *processus brevior*. In tali eventualità il *Sussidio applicativo* rotale distingue la fase preliminare da quella istruttoria. La prima, infatti, finalizzata alla verifica dei presupposti di cui al can. 1683 1° e 2° CIC, compete non soltanto al Vicario giudiziale del tribunale diocesano, del tribunale viciniore e di quello interdiocesano, ma altresì al Vescovo che ha ricevuto il libello, se nella diocesi non c'è un Vicario giudiziale¹⁹³. In particolare, il *Sussidio* prevede che il Vescovo possa essere

¹⁹⁰ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 17, nota 21.

¹⁹¹ Come si è già avuto modo di precisare, il *Sussidio applicativo* della Rota Romana presenta tre 'modelli' che i Vescovi diocesani possono utilizzare per la corretta stesura del decreto da emanarsi nelle ipotesi a), b) e c). In tali 'modelli' vi è tuttavia un elemento che potrebbe generare equivoci, specie se rapportato alla situazione italiana, perché si prevede che il Vescovo debba dichiarare di recedere, a norma dell'art. 8 § 2 RP, dal tribunale interdiocesano ex can. 1423 CIC, nonché da quello di appello (cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., pp. 60, 63 e 66, nelle quali invero si richiama erroneamente il can. 1424 CIC e si omette il riferimento al can. 1439 CIC circa i fori di seconda istanza). Eppure, se il rescritto del 7 dicembre 2015 ha davvero determinato la soppressione dei tribunali regionali italiani, i quali perciò non sono più giuridicamente esistenti, da quale foro interdiocesano di prima e di seconda istanza i Vescovi diocesani dovrebbero dissociarsi?

¹⁹² Per maggiori approfondimenti cfr. *infra*, § 6.

¹⁹³ Ciò potrebbe accadere nelle ipotesi c) e d) quando il tribunale viciniore e quello interdiocesano sono competenti per tutte le cause giudiziali della diocesi interessata, nella



assistito da una “persona qualificata” ovvero da “un sacerdote titolato di un’altra Diocesi”¹⁹⁴ nel momento in cui è tenuto a scegliere se avviare il processo più breve o il rito ordinario. Circa le attività di istruzione della causa, invece, il *Sussidio* stabilisce che debbano compiersi a livello diocesano, tant’è che il Vicario giudiziale del tribunale viciniore e di quello interdiosesano, una volta comprovata la sussistenza dei presupposti legali del *processus brevior*, sono tenuti a trasmettere

“il Libello al Vicario giudiziale del Tribunale diocesano competente, il quale, in conformità ai criteri del Vescovo diocesano, stabilirà con proprio decreto, a norma del can. 1685, che la causa sia trattata con il processo *breviore*, determinerà la formula del dubbio, nominerà l’istruttore e l’assessore e citerà per la sessione tutti coloro che devono parteciparvi”¹⁹⁵.

Allo stesso modo si dovrebbe procedere anche se in diocesi manca il Vicario giudiziale: lo s’evince nella parte del *Sussidio* in cui si precisa che il Vescovo può affidare l’istruzione della causa a un “tribunale viciniore” qualora “non abbia qualcuno nella propria diocesi e [...] non riesca comunque ad usufruire dell’ausilio di un sacerdote titolato di un’altra Diocesi”¹⁹⁶. Dal contesto del *Sussidio* dunque emerge che il processo più breve *coram Episcopo* può essere celebrato nella diocesi anche se non è stato eretto il tribunale di prima istanza¹⁹⁷.

quale perciò non è stato istituito il foro di prima istanza.

¹⁹⁴ **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 19.

¹⁹⁵ **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 25.

¹⁹⁶ **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 19.

Il *Sussidio applicativo* invero sembra sul punto innovativo rispetto a quanto disposto dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, ove si stabilisce genericamente che il processo più breve possa essere introdotto (art. 11 § 1 RP) e pure istruito (art. 19 RP) presso il tribunale interdiosesano. E circa la fase istruttoria l’art. 16 RP, conformemente al principio di prossimità, invita il Vicario giudiziale a nominare, per quanto possibile, un istruttore della diocesi di origine della causa.

¹⁹⁷ Il *Sussidio applicativo* sul punto converge parzialmente con il parere reso dal **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Risposta*, 18 novembre 2015, prot. n. 15201/2015, consultabile all’indirizzo internet www.delegumtextibus.va, nella parte in cui si chiarisce, onde applicare correttamente la riforma processuale di Papa Francesco, che là dove il Vescovo non intenda recedere dal tribunale regionale italiano “dovrà comunque adoperarsi, in modo precettivo, per poter accogliere in diocesi le cause per le quali è prevista la procedura più breve secondo i nuovi cann. 1683-1687 CIC. A tale



Queste sembrano le "vie" percorribili dai Vescovi italiani nella fase di riassetto dell'ordinamento giudiziario in atto. Ciò nonostante, alla luce delle diverse determinazioni adottate dalle Conferenze Episcopali regionali, specie di quelle che hanno confermato il tribunale regionale e hanno autorizzato la prosecuzione delle sue attività per quanto riguarda la conclusione dei processi pendenti e l'introduzione delle nuove cause, è auspicabile che la Sede Apostolica identifichi in modo chiaro le ripercussioni giuridico-istituzionali scaturite dal rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015, non escludendo, se possibile, la *sanatio* – anche mediante il ricorso, se necessario, agli istituti equitativi¹⁹⁸ – degli atti processuali invalidamente compiuti da organismi di giustizia a nostro avviso non più dotati della *potestas iudicandi*.

Potrebbe così realizzarsi una soluzione di "compromesso": per un verso, si prenderebbe atto della *voluntas legislatoris* formalizzata nel rescritto pontificio, almeno implicitamente, attraverso la ricostituzione formale dei tribunali regionali autorizzata dalla Sede Apostolica; per l'altro verso, la concessione di una sanatoria consentirebbe di porre rimedio ai dubbi interpretativi e agli inconvenienti pratici derivanti dalla soppressione dei tribunali regionali, preservando di fatto la continuità della loro azione istituzionale.

5 – La *proximitas* decrescente quale principio informatore della graduatoria preferenziale dei fori ecclesiastici di prima istanza

Delineato il quadro normativo e istituzionale di riferimento, e avendo ben presente la vicenda emblematica dell'Italia, in quale modalità e a quali condizioni i Vescovi diocesani possono procedere alla ridefinizione dell'ordinamento giudiziario della Chiesa al fine di concretizzare le ispirazioni programmatiche del legislatore supremo emergenti dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*?

proposito non occorre, tuttavia, istituire un proprio 'tribunale' per le sole cause da trattare secondo il processo più breve, perché sarà lui stesso, il Vescovo diocesano, a essere in tale caso il 'giudice monocratico' delle cause stesse". La risoluzione del Consiglio – che evidentemente suppone la non abrogazione del m.p. *Qua cura* di Papa Pio XI – indica al Vescovo richiedente non solo la necessità di costituire l'ufficio di difensore del vincolo e di nominare l'istruttore e gli assessori, ma altresì che sia designato in modo stabile il Vicario giudiziale, circostanza quest'ultima che il *Sussidio applicativo* della Rota Romana esclude *ex professo*.

¹⁹⁸ Cfr. in argomento H. PREE, *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*, in *Ius Ecclesiae*, XII (2000), p. 375 ss.



Rievocando ancora una volta la distinzione, che avrebbe introdotto il rescritto del 7 dicembre 2015, tra i tribunali eretti dalla Sede Apostolica e quelli sorti per iniziativa collegiale dei Vescovi del luogo, si deve porre in risalto *in limine* come, in relazione ai primi, le autorità episcopali non possono avvalersi del diritto di recesso di cui all'art. 8 § 2 RP, perché non è possibile dissociarsi da organismi non più esistenti sotto il profilo giuridico; nel secondo caso, invece, i Vescovi possono scegliere se abbandonare o non il foro interdiocesano. E tale abbandono potrà avvenire "totalmente" o "parzialmente", sulla base dei propositi del soggetto recedente. Se, infatti, s'intende lasciare integralmente o il tribunale munito di competenza speciale per le sole cause di nullità del matrimonio o il tribunale munito di competenza generale per definire tutti i tipi di cause giudiziali, il recesso risulterà totale; qualora invece s'intenda lasciare il tribunale interdiocesano con competenza generale, limitatamente allo scopo di erigere nella diocesi il tribunale di primo grado per le sole cause circa la validità del vincolo coniugale, il Vescovo eserciterà solo in misura parziale lo *ius recedendi*, poiché il tribunale interdiocesano sarà ancora abilitato a trattare, *ratione obiecti*, le altre cause di natura giudiziaria.

Inoltre, i Vescovi possono valutare l'opportunità di rimanere presso il tribunale interdiocesano, purché ciò auspicabilmente soddisfi ragioni di necessità obiettiva, constatando come non sia, almeno momentaneamente, assicurabile la *proximitas* delle strutture giudiziarie ecclesiastiche. Una vicinanza istituzionale, d'altra parte, non ingiunta precettivamente dalla novella legislazione – come s'è già avuto modo di precisare – e che può essere in qualche modo supplita con l'istituzione in ambito diocesano di una sezione istruttoria del tribunale interdiocesano, formata da uno o più uditori e da un notaio onde facilitare sia la raccolta delle prove sia la notificazione degli atti (art. 23 § 2 DC). Il mancato recesso dal tribunale interdiocesano non priva in ogni caso il Vescovo del diritto di avocare a sé qualsiasi causa la cui definizione compete al tribunale interdiocesano, per fare sì che sia trattata da lui stesso personalmente ovvero da un giudice delegato; non pare possibile tuttavia che il Vescovo diocesano possa affidare la causa oggetto di avocazione al tribunale vicario eventualmente già presente nella Chiesa particolare, perché "il *suo* tribunale ordinario è quello interdiocesano"¹⁹⁹. I Vescovi potrebbero poi accordarsi per lo scorporo del tribunale interprovinciale, regionale o interregionale (o, per

¹⁹⁹ M.Á. ORTIZ, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali* (artt. 22-32), cit., p. 70.



esempio, del tribunale nazionale di appello)²⁰⁰, implementando così, attraverso l'incremento del numero dei fori di prima e di seconda istanza²⁰¹, l'ulteriore decentramento della giurisdizione ecclesiastica²⁰².

Ciò premesso, ai Vescovi italiani – e a tutti quelli cui il proprio foro interdiocesano è stato soppresso per decisione papale – lo *ius conditum* prospetta, come s'è avuto modo di schematizzare sinteticamente nel paragrafo precedente, un quadruplice "itinerario" percorribile per la riedificazione del sistema giustiziale.

Certamente l'opzione prediletta dalla recente riforma, in quanto attua il principio per il quale il Vescovo è *iudex natus* nella sua diocesi e garantisce la prossimità più immediata dei giudici ai *christifideles* è l'erezione del tribunale diocesano di prima istanza (can. 1673 §§ 1 e 2 CIC) – o, in alternativa, il conferimento al tribunale già esistente nella diocesi della competenza giudiziale in materia matrimoniale – con conseguente determinazione del foro di appello a norma del can. 1438 1° e 2° CIC, a seconda che la sede episcopale coinvolta sia suffraganea ovvero metropolitana.

Occorre tuttavia rilevare che la Segnatura Apostolica potrebbe impedire che ciò si verifichi, qualora il Vescovo intenda procedere alla costituzione degli uffici che compongono il tribunale vicario, per i quali la provvisione canonica può compiersi solo se la persona nominanda sia in possesso del titolo accademico previsto dalla legge²⁰³. In particolare, il Dicastero potrebbe rifiutarsi di accordare la dispensa da tale titolo (can. 87

²⁰⁰ Cfr. **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 10.

²⁰¹ Siffatto progetto istituzionale potrebbe coinvolgere pure i Vescovi materialmente destinatari del rescritto del 7 dicembre 2015, al momento di determinare l'ambito di giurisdizione territoriale degli istituendi tribunali interdiocesani di prima e di seconda istanza.

²⁰² Invero, l'allora Presidente della Commissione episcopale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana, Attilio Nicora, propose al contrario nel 1996 l'ulteriore centralizzazione della giurisdizione ecclesiastica locale, da compiersi tramite l'unificazione di alcuni tribunali regionali istituiti da Pio XI nel 1938 (come quelli della regione Emilia-Romagna e della Campania). A tale proposta, che traeva la sua giustificazione dalla scarsità di personale adeguatamente formato, sia tra i chierici sia tra i laici, non hanno fatto seguito tuttavia specifici interventi concreti di riassetto dell'ordine giudiziario italiano. Cfr. **P. BIANCHI**, *I Tribunali ecclesiastici regionali italiani: storia, attualità e prospettive. Le nuove norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, cit., pp. 401-403.

²⁰³ Il Codice prevede che debbano essere dottori o almeno licenziati in diritto canonico: il Vicario giudiziale e quelli aggiunti (can. 1420 § 4 CIC; art. 42 § 1 DC); i giudici del tribunale diocesano (can. 1421 § 3 CIC; art. 43 § 3 DC); il promotore di giustizia e il difensore del vincolo (can. 1435 CIC; art. 54 DC).



§ 1 CIC; art. 124 2° PB; artt. 35 2° e 115 § 1 LP) – consistente nel dottorato o nella licenza in diritto canonico conseguita presso una università ecclesiastica –, una volta accertato il livello di preparazione giuridico-canonica del potenziale beneficiario del rescritto²⁰⁴. Così, per esempio, potrebbe essere rigettata la richiesta, avanzata dal Vescovo interessato, di concessione della *relaxatio* della legge processuale relativamente agli uffici di Vicario giudiziale e di giudici diocesani, in quanto nessuno nella diocesi (nemmeno in quelle confinanti) ha intrapreso gli studi universitari, né ha acquisito in altro modo un bagaglio conoscitivo adeguato, specie in ambito forense²⁰⁵, onde tutelare un bene di rango superiore: la retta amministrazione della giustizia, che deve essere affidata a operatori giudiziari sufficientemente formati – chiamati al delicato compito di interpretare e di applicare le norme di diritto sostanziale e processuale –, la cui insufficienza a tutt’oggi dà luogo a una “situazione di emergenza”²⁰⁶

²⁰⁴ Sull’argomento rinviamo alla preziosa ricostruzione di **G.P. MONTINI**, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2ª parte, cost. ap. Pastor Bonus)*, in *Periodica de re canonica*, XCIV (2005), p. 55 ss., in particolare alle pp. 70-80, nelle quali l’Autore riproduce stralci di molti documenti inediti del Dicastero. Tra gli altri si riporta una frase di una lettera del 3 luglio 1992, prot. n. 23185/92 VR, nella quale la Segnatura rimembra come “in assenza delle necessarie dispense [...] moltissime circoscrizioni ecclesiastiche [...] non sarebbero in grado di istituire legittimamente i loro tribunali” (*ibidem*, p. 70 e nota 52).

²⁰⁵ La Segnatura Apostolica suole per prassi richiedere “il *curriculum vitae* del dispensando, con la precisazione dei titoli accademici eventualmente conseguiti, della preparazione canonica ottenuta, dei periodi di attività già svolta nel tribunale o in altri tribunali e quindi dell’esperienza acquisita nell’attività forense, delle dispense precedentemente ottenute e di tutto quanto può convincere della utilità della dispensa”: **G.P. MONTINI**, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2ª parte, cost. ap. Pastor Bonus)*, cit., p. 72. L’istruzione *Dignitas connubii* ha avuto il merito di recepire la *praxis Curiae Romanae* (cfr. can. 19 CIC), prevedendo talune ‘cautele’ che dovrebbero guidare il Vescovo nella designazione dei ministri del tribunale diocesano: da un lato, l’art. 42 § 2 DC raccomanda vivamente che non sia nominato Vicario giudiziale o Vicario giudiziale aggiunto chi non ha maturato alcuna esperienza forense; dall’altro, l’art. 43 § 4 DC raccomanda che non sia conferito l’ufficio di giudice a chi non ha prima svolto nel tribunale un altro incarico per un tempo conveniente.

²⁰⁶ Così la definisce **V. DE PAOLIS**, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, in *Revista española de derecho canónico*, LXIV (2007), p. 376, ex Segretario della Segnatura Apostolica e, perciò, profondo conoscitore delle problematiche che coinvolgono ampi settori della giustizia ecclesiale: “Possiamo dire che la giustizia oggi è in una situazione di emergenza. I pastori ne devono prendere coscienza e devono ritenere questo settore della vita della chiesa, spesso nel passato trascurato, come una responsabilità primaria e personale”. Ci sembra eccessivamente ottimistico sostenere, quantomeno nel breve periodo, che “esta situación ha cambiado. Tanto porque hay ahora



che abbisogna di essere arginata quanto prima con lo sforzo sinergico anzitutto delle realtà ecclesiali locali²⁰⁷. Potrebbe così essere *de facto* impedito l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 8 § 2 RP, là dove s'accerti che non vi sono le condizioni legali per l'insediamento del foro più prossimo ai fedeli²⁰⁸.

In questi casi, la Segnatura Apostolica potrebbe invitare il Vescovo a considerare l'alternativa prevista dal can. 1673 § 2 CIC, vale a dire l'accesso a un tribunale viciniore, cui verrà prorogata la competenza per ricevere e trattare validamente le cause matrimoniali provenienti dalla diocesi *a qua*. La decisione di avvalersi della *facultas accedendi* dovrebbe obbedire al principio di prossimità – sebbene ora non sia più prevista l'abilitazione del Tribunale della Segnatura, che in quest'ambito avrebbe potuto assumere il ruolo di "garante" –, inducendo il Vescovo a individuare un tribunale limitrofo non eccessivamente distante dalla diocesi cui è preposto²⁰⁹, specie se la sede del tribunale prescelto sia ubicata nel territorio di una provincia ecclesiastica diversa da quella di appartenenza. Una volta perfezionatasi la procedura di accesso con il consenso espresso dal Vescovo Moderatore del tribunale *ad quod*²¹⁰, tale

mayor posibilidad de tener personas dispuestas para un servicio pastoral que requiere una preparación específica, cuanto porque el aumento de fracasos matrimonial lleva también a una cantidad mayor de fieles a preguntarse sobre la validez del vínculo del matrimonio celebrado y fracasado" (A.W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 8), avendosi le condizioni – per l'Autore concernenti la situazione argentina – idonee a consentire il cospicuo aumento dei tribunali ecclesiastici.

²⁰⁷ Per esempio, tramite la predisposizione dei corsi di formazione permanente e continua di cui all'art. 8 § 1 RP.

²⁰⁸ Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sembra muoversi in questa direzione. Come riporta P. BIANCHI, *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda. Caravaggio, 15 gennaio 2016*, cit., p. 20, il Dicastero in una risposta privata (prot. n. 51117/15 VT) ha precisato che "Onus probandi legitimum usum facultatis de qua in art. 8, § 2 *Rationis procedendi* Litteris Apostolicis motu proprio datis *Mitis Iudex Dominus Iesu* [= MI] adnexae incumbit ei qui asserit (cf. can. 1527, § 1)".

²⁰⁹ Occorre tuttavia rilevare come, per esempio, nella situazione italiana l'esercizio della *facultas accedendi* potrebbe risultare quantomeno 'ostico' nell'immediato, posto che a seguito del rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015 non vi sono allo stato attuale né tribunali interdiocesani, né tribunali diocesani viciniori competenti per le cause matrimoniali. Un contesto nel quale risulterebbe ulteriormente di difficile individuazione il tribunale di appello.

²¹⁰ Sebbene il can. 1673 § 2 CIC, a differenza dell'art. 24 § 1 DC, taccia sul punto, il consenso del Vescovo Moderatore del tribunale *ad quod* dovrebbe considerarsi necessario, perché in alcuni casi egli potrebbe opporsi all'accesso per ragioni di opportunità. Si pensi, per esempio, alla situazione per la quale più diocesi intendono accedere stabilmente ad un tribunale diocesano: il Vescovo potrebbe impedire che ciò possa verificarsi, evitando



foro diviene competente per giudicare in prima istanza le cause provenienti dalla diocesi del Vescovo *a quo*, mentre in grado di appello giudica il tribunale di cui ai cann. 1438 1° e 2° o 1439 §§ 1 e 2 CIC²¹¹.

A livello nazionale peraltro potrebbe assistersi alla "combinazione" dei fori previsti dalla nuova legge processuale, che potrebbe anche condurre alla soppressione del tribunale interdiocesano preesistente. Ciò per esempio è quanto accaduto nella penisola coreana, nella quale la quasi totalità dei Vescovi ha costituito il tribunale nella loro diocesi, mentre per quelle rimanenti la Segnatura Apostolica in conseguenza della soppressione dei tre tribunali interdiocesani di prima istanza ha concesso con decreto, seppure in via transitoria, la proroga di competenza a favore dei nuovi tribunali diocesani²¹². Un precedente avutosi prima dell'entrata in vigore della riforma di Papa Francesco, che però potrebbe ispirare a livello periferico il processo di riorganizzazione dell'impianto giustiziale.

Infine, quale *extrema ratio*, più Vescovi diocesani possono concordare in ordine alla erezione di un nuovo tribunale interdiocesano. Invero, c'è chi ha di recente sostenuto come i criteri ispiratori del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, trasposti in tema di organizzazione giudiziaria nel dispositivo del can. 1673 § 2 CIC, abbiano generato una incompatibilità sopravvenuta tra tale norma e il can. 1423 § 1 CIC, nel senso che la costituzione del tribunale interdiocesano, ossia di un foro meno prossimo ai fedeli, "in linea di principio esclusa"²¹³ – se non persino implicitamente vietata²¹⁴ –, è vista talmente con sfavore dal legislatore al punto che

che il carico di lavoro del suo tribunale di prima istanza risulti eccessivo, a discapito della retta (e celere) amministrazione della giustizia.

²¹¹ Segnatamente: se il Vescovo ha acceduto a un tribunale di una diocesi suffraganea, l'appello deve interporre al tribunale metropolitano (can. 1438 1° CIC); se invece egli ha acceduto a un tribunale di una archidiocesi, in grado di appello giudica il tribunale stabilmente designato dal Metropolita con l'approvazione della Sede Apostolica (can. 1438 2° CIC); infine, qualora sia stata prorogata la competenza di un tribunale interdiocesano di prima istanza, giudica in seconda istanza il tribunale di appello eretto dalla Conferenza Episcopale con l'approvazione della Sede Apostolica (can. 1439 §§ 1 e 2 CIC).

²¹² Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreto di soppressione dei Tribunali Interdiocesani A, B e C*, 23 gennaio 2008, prot. nn. 3100-3117/08 SAT, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), pp. 190-192.

²¹³ M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 13.

²¹⁴ In questo senso cfr. J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., p. 8, secondo il quale "la preferenza per i tribunali diocesani non vieta la conservazione degli interdiocesani già esistenti, ma probabilmente sì la costituzione di tribunali nuovi".



potrebbe materializzarsi solo a seguito della “*dispensa dalla legge processuale*”²¹⁵ concessa dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Tramite essa il Dicastero, dopo avere comprovato che l’insediamento del tribunale interdiocesano è l’unica soluzione *in loco* davvero plausibile, integrerebbe quel prerequisite abilitativo essenziale, da cui i Vescovi interessati non potrebbero mai prescindere onde avvalersi del diritto di cui al can. 1423 § 1 CIC.

Ponendo tuttavia al centro dell’attenzione la realtà quale criterio ermeneutico basilare della legge canonica, emerge la presenza di settori della Chiesa “sottosviluppati” rispetto agli *standards* minimi di efficienza di cui ogni apparato di giustizia dovrebbe dotarsi. L’istituzione dei tribunali interdiocesani è dunque in alcuni contesti del tutto indispensabile e francamente non condizionabile alla previa *dispensatio legis* della Sede Apostolica: s’è ripetuto più volte che i Vescovi sono i giudici naturali nelle loro diocesi, e una specifica “proiezione” di tale principio ecclesiologico si ha proprio nella libertà di determinazione del tribunale di prima istanza che i fedeli possono adire per accertare la validità o non del loro matrimonio. La dipendenza dello *ius eligendi* dall’accoglimento in via di “grazia” della *petitio* avanzata dalle autorità interessate appare allora eccessivamente limitativa di tale prerogativa episcopale, che trae le sue radici dal diritto divino positivo.

D’altra parte, come s’avrà modo di appurare²¹⁶, il diritto di erezione del tribunale interdiocesano è condizionato dalla concessione preventiva da parte della Sede Apostolica non di una dispensa, bensì di una licenza. E nonostante il Codice estenda alla licenza la disciplina generale sui rescritti singolari (can. 59 § 2 CIC), tale atto non si presenta quale provvedimento grazioso in senso stretto: non si tratta, infatti, di concedere a favore di un soggetto una situazione giuridica favorevole non dovuta, ma di verificare che il diritto nativo e proprio dei Vescovi di avvalersi del tribunale interdiocesano in luogo di quelli diocesani risponda alle esigenze legali e del *bonum commune Ecclesiae*²¹⁷. Un diritto che già appartiene al patrimonio giuridico del Vescovo, non potendo essere disconosciuto (con conseguente

²¹⁵ M. DEL POZZO, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”*, cit., p. 13.

²¹⁶ Cfr. *infra*, § 6.

²¹⁷ Come riassume J. MIRAS, voce *Licencia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. V, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 180, “quien pide una licencia no está solicitando que se le otorgue, como un favor no debido, la situación jurídica en cuestión – ja goza de ella [...] – sino que se le dé la posibilidad de usarla en armonía con el bien común porque cree cumplir las condiciones requeridas”.



restrizione dei margini di valutazione discrezionali dell'autorità incaricata di concedere o non la *licentia*) là dove s'accerti che non è possibile assicurare attualmente la *proximitas* delle strutture giudiziarie.

La relazione internormativa coinvolgente tanto il can. 1673 § 2 CIC quanto il can. 1423 § 1 CIC necessita così di essere rimeditata, interpretando il "silenzio" del legislatore circa la possibile costituzione futura di tribunali interdiocesani come un "indizio" per il cui tramite comprovare la sussistenza di una sorta di *graduatoria preferenziale* basata sul *principio di prossimità decrescente*. In effetti, è il foro più vicino ai fedeli che appaga appieno gli auspici formulati dal legislatore mentre, al contrario, a quello più distante può ricorrersi in via residuale e straordinaria, *ratione necessitatis*. Di conseguenza, l'obbligo di costituzione del tribunale diocesano sancito dal can. 1673 § 2 CIC ("Episcopus [...] constituat") non può non conoscere talune eccezioni, come peraltro già poteva desumersi dal combinato disposto dei cann. 1420 § 1 e 1423 § 1 CIC (e degli artt. 22 § 3 e 23 § 1 DC).

Il *motu proprio* di Papa Bergoglio ha quindi modificato l'ordine dei tribunali di prima istanza: se nel diritto previgente l'accesso (*rectius*: la proroga stabile di competenza) al tribunale limitrofo era imposto "quod si tribunal diocesanum vel interdiocesanum constitui omnino nequeat" (art. 24 § 1 DC), ora da opzione ultima tale accesso è stato elevato, alla luce del *principium proximitatis*, a opzione mediana fra l'erezione del tribunale diocesano (opzione primaria privilegiata) e l'erezione del tribunale interdiocesano (opzione ultima residuale). Come può evincersi, la maggiore o minore contiguità degli organi di giustizia al Popolo di Dio può condizionare in misura non secondaria le scelte di "politica giudiziaria" delle autorità ecclesiastiche.

6 – La costituzione di nuovi tribunali interdiocesani secondo la dichiarazione della *mens legislatoris* resa nota dal Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana

L'eventualità che i Vescovi possano servirsi del tribunale interdiocesano risulta comunque palesemente consentita dalla legge universale, in particolare dopo la lettura, da parte del Decano della Rota Romana durante l'atto accademico di apertura delle attività dello Studio rotale del 4 novembre 2015, di una dichiarazione con la quale s'è resa manifesta la



mens legislatoris allo scopo di chiarificare alcuni aspetti circa l'applicazione della riforma del processo matrimoniale²¹⁸.

Tale *declaratio* consta di due punti. Al n. 1, onde fugare i dubbi sollevati circa la libertà di recesso dal foro interdiocesano, a giudizio di alcuni subordinata alla previa autorizzazione della Sede Apostolica²¹⁹, si ribadisce che "Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare *personalmente* la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano". Un diritto che si traduce in un obbligo giuridico inderogabile allorché il Vescovo debba partecipare alla fase finale del *processus brevior*, emanando la sentenza *pro nullitate* ovvero rimettendo l'esame della causa al processo ordinario (can. 1687 § 1 CIC) anche qualora abbia deciso di non abbandonare il tribunale interdiocesano (art. 8 § 2 RP)²²⁰.

²¹⁸ Si riporta di seguito il testo della dichiarazione pubblicato in *L'Osservatore Romano*, CLV (2015), 8 novembre 2015, p. 8: "La «mens» del Pontefice. /Sulla riforma dei processi matrimoniali. /Due mesi fa, l'8 settembre, sono stati promulgati i due motuproprii *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* con cui il Pontefice ha rifondato il processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio. A poco più di un mese dalla loro entrata in vigore – il prossimo 8 dicembre – si è tenuto il 4 novembre l'atto accademico di apertura dell'attività dello Studio rotale con la prolusione dell'arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, che è stata pubblicata sull'*Osservatore Romano* del 5 novembre. Introducendo l'intervento del sostituto, il decano della Rota romana, monsignor Pio Vito Pinto, ha letto la seguente dichiarazione. /Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell'applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al decano della Rota romana che venga chiaramente manifestata la *mens* del supremo legislatore della Chiesa sui due *motu proprio* promulgati l'8 settembre 2015: /1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare *personalmente* la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale. /2. I vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropolitani di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza".

²¹⁹ Così A.W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 11.

²²⁰ Peraltro il *Sussidio applicativo* del Tribunale della Rota Romana precisa che la competenza del Vescovo nella fase decisoria del *processus brevior* non può essere delegata ad altri per due ordini di ragioni: "a) per una ragione di ordine *teologico-giuridico* sottesa alla riforma (che vuole proprio il Vescovo *farsi personalmente segno* della vicinanza della giustizia ecclesiastica ai fedeli e *garante contro possibili abusi*); b) per una ragione di ordine *sistematico*, perché il vaglio dell'eventuale *appello* sarà rimesso comunque al Metropolita o al Decano della Rota Romana, e ciò non sarebbe possibile se la sentenza venisse emessa da un tribunale collegiale" (TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 40).



Il punto n. 2 tratta dell'erezione del tribunale interdiocesano, che nel contesto della novella legislazione processuale poteva ritenersi da qualcuno non ammissibile²²¹:

"I vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono *liberamente* decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropolitani di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza"²²².

Ora, il tenore di tali disposizioni suscita qualche perplessità, perché pare discostarsi dai limiti di una mera interpretazione dichiarativa, tipica della *declaratio*, annoverando delle eccezioni ai cann. 1423 § 1 CIC e 1439 §§ 1 e 2 CIC²²³ invero non desumibili, nemmeno implicitamente, dal contesto del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Si tratta di deroghe che alterano le "scansioni" del procedimento amministrativo di costituzione dei tribunali interdiocesani di prima e di seconda istanza e pongono dinanzi agli occhi dell'interprete, parimenti al rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015, un atto del tutto irrituale di portata innovativa che immette nel sistema di diritto positivo delle norme inedite con una modalità insolita: la lettura da parte del Decano della Rota Romana, in adempimento di uno specifico incarico ricevuto dal Romano Pontefice, di un testo con cui si rende edotti in modo chiaro e manifesto della *mens* – o forse, meglio, della *voluntas*?²²⁴ – del legislatore

²²¹ Cfr. **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 11, il quale evidenzia come "También persistía en algunos la duda sobre la facultad de los Obispos de acordar la creación de nuevos tribunales interdiocesanos, de primera y de segunda instancia [...]".

²²² Tale disposizione si rinviene pure nell'intervista del Decano rotale dello scorso 8 ottobre 2015, pubblicata nel quotidiano *L'Osservatore Romano*, seppure in termini in parte dissimili (cfr. *supra*, § 1, nota 61).

²²³ Cfr. can. 1439 CIC: "§ 1. Si quod tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecibus, ad normam can. 1423, constitutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal secundae instantiae, probante Sede Apostolica, constituere, nisi dioecesis sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae. /§ 2. Episcoporum conferentia potest, probante Sede Apostolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae constituere, etiam praeter casus de quibus in § 1".

²²⁴ Sulla base del riferimento alla *mens* quale canone di interpretazione della legge (can. 17 CIC), in dottrina si è tentato di distinguere la 'mente' dalla 'volontà' (o 'intenzione') del legislatore. Così la *mens legislatoris*, secondo il significato assunto nel



allo scopo di facilitare l'applicazione dei canoni codiciali riformati. Eppure, nella prassi curiale il riferimento alla *mens* papale sembra permanere entro i confini del diritto vigente²²⁵, eccettuato il settore delle interpretazioni autentiche *per modum legis* (art. 155 PB e can. 16 §§ 1 e 2 CIC), là dove s'intenda per esempio ripristinare costitutivamente l'univocità semantica di una legge oggettivamente dubbia (can. 14 CIC)²²⁶.

Codice, coinciderebbe non tanto con la volontà soggettiva, esternata mediante le parole che compongono l'enunciato normativo, di costituire una determinata legge, bensì in una serie di principi oggettivi previi alla legge stessa che dirigono metodologicamente la funzione nomogenetica. Di conseguenza si assiste, relativamente alla *mens*, alla 'spersonalizzazione' della figura del legislatore, il quale ai sensi del can. 17 CIC non è concepito come persona fisica, bensì come soggetto 'istituzionalizzato' che espleta l'attività normativa conformemente a parametri e valori obiettivi predeterminati, dimodoché la legge oggetto di interpretazione sia ricollegata a un sistema giuridico coerente rispetto alle sue finalità istituzionali. Da tale prospettiva, la *mens legislatoris* include anche la razionalità oggettiva della legge interpretanda, cui peraltro ciascuno dei criteri ermeneutici elencati nel can. 17 CIC devono essere ricondotti, in quanto la *rationabilitas* comprova l'eccliesialità della norma, ossia la sua strumentalità in ordine alla consecuzione del fine soteriologico ultimo cui lo *ius Ecclesiae* è ontologicamente preposto. Cfr. A. PRIETO PRIETO, *La interpretación «ad mentem»*, in *Ius canonicum*, XXXV (1995), pp. 574-579; J. OTADUY, *Sub can. 17*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. I, cit., pp. 370-371.

Premessa siffatta differenziazione, la dichiarazione del 4 novembre 2015 non sembra assumere una valenza esclusivamente ermeneutica, nel senso indicato dal can. 17 CIC, esprimendo piuttosto un atto positivo di volontà del legislatore, il quale ha rideterminato in materia matrimoniale il *modus instituendi* dei tribunali interdiocesani. Il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* dunque non è oggetto di 'dichiarazione', ma di 'integrazione' normativa, non avendo al suo interno alcuna norma circa l'erezione di nuovi fori interdiocesani.

²²⁵ "La fórmula *Ad mentem* o 'según la intención' se emplea de modo accesorio con valor interpretativo, para aclarar y completar el significado de una respuesta o de una decisión. Si aparece al final del documento, puede o hacer ver las razones de la disposición o delimitar el sentido genérico y absoluto de una respuesta definiendo las condiciones o las modalidades específicas en que se debe aplicar aquella disposición, o incluso puede regular su ejecución": I. ZUANAZZI, voce *Ad mentem*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. I, cit., p. 195.

²²⁶ Si veda, per esempio, PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsio ad propositum dubium*, 3 luglio 1999, in A.A.S., XCI (1999), p. 918: "D. Utrum in can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum «abicere» intellegatur tantum ut actus proiciendi necne. /R. *Negative et ad mentem*. /Mens est quamlibet actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem censendam esse inclusam verbo «abicere»". Nel caso di specie, il responso del Consiglio ha introdotto costitutivamente una nuova norma, autorizzando gli operatori del diritto a intendere in senso lato il termine 'abicere'. Un approccio ermeneutico invero sino a quel momento oggetto di discussione, posto che "Leges quae poenam statuunt [...] strictae subsunt interpretationi" (can. 18 CIC). Il richiamo alla *mens* in questo caso è conforme al can. 17



Anche in questo caso, dunque, non può non constatarsi la discordanza fra l'intitolazione del documento e il suo contenuto, così come l'assenza di una clausola di promulgazione atta a conferire idoneamente fermezza e autenticità alle disposizioni divulgate dal Decano rotale²²⁷.

Nonostante le incongruenze appena segnalate, è utile procedere all'analisi dei due periodi che formano la disposizione n. 2 dedicata alla istituzione dei tribunali interdiocesani competenti per le cause matrimoniali.

Secondo la *praxis Curiae Romanae* (can. 19 CIC) e la disciplina codiciale (cann. 1423 § 1 e 1439 §§ 1 e 2 CIC) la procedura da osservarsi in questi casi si compone di tre fasi.

Nella prima fase i Vescovi interessati a erigere il tribunale interdiocesano devono richiedere e ottenere preliminarmente il *nihil obstat* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, fornendo al Dicastero talune informazioni inerenti l'iniziativa adottata. Nella domanda la Segnatura deve essere informata, alla luce dell'art. 2 § 2, 1°-4° NT, dei motivi posti a fondamento della richiesta; delle cause che s'intendono affidare al costituendo tribunale; del numero di organismi giudiziari di primo grado e di appello da istituirsi, nonché le diocesi aggregate a ciascuno di essi; della sede del tribunale e del territorio di ogni diocesi, allegando se del caso una tavola geografica.

In seguito, i Vescovi procedono alla redazione materiale del decreto di erezione, solitamente sulla base di uno schema, di valore meramente orientativo, che la Segnatura Apostolica suole unire all'atto di concessione del nullaosta. Infine, l'atto costitutivo del tribunale interdiocesano, sottoscritto dalle autorità episcopali coinvolte, è sottoposto al vaglio del Tribunale della Segnatura, che può decretarne l'approvazione – ovvero la non approvazione, che può costringere i Vescovi a reiterare il decreto di

CIC, in quanto la *ratio* oggettiva del canone interpretato – ossia l'esigenza di tutelare il sacramento eucaristico da qualsiasi condotta volontariamente e gravemente dispregiativa, che non si integra soltanto nel gettare a terra le specie consacrate, come un'interpretazione *stricto sensu* del verbo '*abicerere*' avrebbe potuto suggerire – giustifica la tipizzazione, con l'interpretazione lata prospettata dal responso, di ulteriori condotte penalmente sanzionabili.

²²⁷ Evidenzia sul punto J. OTADUY, voce *Promulgación de la ley*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. VI, cit., p. 567: "La promulgación no es un cauce primariamente difusivo, sino un cauce de autenticidad. Cualquier fiel debe saber exactamente el alcance de los preceptos normativos que están destinados a valorar su conducta. No sería suficiente conocer la voluntad del legislador por referencias, a través de circuloquios o por aproximación. Ha de constar el tenor exacto del texto en un medio que garantiza su carácter auténtico".



erezione, una volta emendato sulla base dei rilievi formulati dal Dicastero –, potendo così essere portato a esecuzione²²⁸.

La disposizione n. 2 della dichiarazione della *mens legislatoris*, invece, introduce un duplice regime giuridico, distinguendo i tribunali muniti di competenza territoriale limitata al territorio di una provincia ecclesiastica da quelli eretti su base almeno interprovinciale (includendovi perciò anche i tribunali regionali, interregionali, nazionali e internazionali di primo e di secondo grado). La ragione di tale differenziazione può rinvenirsi verosimilmente nella maggiore e minore *proximitas* degli organi di giustizia rispetto al Popolo di Dio, avendo previsto il legislatore, come s'appurerà, l'intervento della Sede Apostolica solo in relazione agli erigendi tribunali con giurisdizione geograficamente più estesa.

Circa i tribunali provinciali, la prima parte del n. 2 stabilisce che i Vescovi appartenenti alla rispettiva circoscrizione ecclesiastica possono "liberamente" optare per la costituzione del tribunale interdiocesano, omettendo tuttavia qualsiasi riferimento ai controlli che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica effettua, tanto preventivamente quanto *a posteriori*, in adempimento del *munus vigilandi* sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (can. 1445 § 3 CIC; art. 124 PB; art. 35 LP)²²⁹, diversamente da quanto prevede la prassi del Dicastero e il Codice di Diritto Canonico. L'enfasi connotante l'impiego dell'avverbio "liberamente" – riportato per giunta in carattere corsivo – sembra pertanto accordare ai Vescovi piena libertà di azione circa l'adozione del decreto di erezione, il quale non necessiterebbe né del *nihil obstat* anteriore alla sua stesura per iscritto, né dell'approvazione della sua versione definitiva.

Rebus sic stantibus, a nostro avviso non si può di certo plaudire l'esautorazione delle forme di supervisione apicale che, lungi dal concretizzarsi in intromissioni invasive e ispirate da logiche di tipo centralistico, possono coadiuvare efficacemente il *coetus Episcoporum* al fine esclusivo di valutare sia la convenienza pratica sia la trasposizione giuridica dell'azione collegiale da loro stessi intrapresa²³⁰. Nel giudizio

²²⁸ Cfr. P. MALECHA, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, cit., pp. 197-199.

²²⁹ Per una rassegna documentale e bibliografica circa la decisioni adottate dalla Segnatura Apostolica nell'ambito della funzione di vigilanza, cfr. rispettivamente W.L. DANIEL, *Ministerium iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official latin with english translation*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2011, p. 639 ss.; G.P. MONTINI, *Conspectus decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu rectae administrationi iustitiae invigilandi ab anno 1968 ad annum 2011 latae atque publici iuris factae sunt*, in *Periodica de re canonica*, CI (2012), pp. 199-254.

²³⁰ I Vescovi interessati potrebbero comunque rivolgersi alla Segnatura Apostolica, al



formulato in occasione dell'esame della richiesta di nullaoستا, infatti, s'è avuto modo di riscontrare se l'erezione del tribunale interdiocesano fosse nel caso di specie opportuna, tant'è che la Segnatura Apostolica non sempre ha dato il suo *placet*, ad esempio, là dove è stata accertata l'inutile moltiplicazione delle strutture giudiziarie ovvero il potenziale pregiudizio che avrebbe potuto recarsi al principio di indipendenza organica, che non può non qualificare le interazioni dei tribunali tra loro gerarchicamente connessi *ratione gradus*²³¹. Con l'approvazione *a posteriori*, nondimeno, il

fine di ottenere la sua assistenza nel corso dell'*iter* redazionale, sebbene ciò avvenga non in adempimento di un obbligo legale, ma del tutto facoltativamente.

²³¹ Cfr., per esempio, **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA**, *Osservazioni circa l'intenzione di erigere a Trnava il tribunale interdiocesano di appello*, 31 luglio 1991, prot. n. 4047/91 SAT, in **Z. GROCHOLEWSKI**, *Documenti della Segnatura Apostolica riguardanti i tribunali ecclesiastici nella odierna Repubblica Federativa Ceca e Slovacca*, in *Apollinaris*, LXV (1992), pp. 556-558. Nelle sue osservazioni – tramite cui *de facto* è rigettata la richiesta di concessione del *nihil obstat* – la Segnatura Apostolica giudica inopportuna la proposta avanzata dai Vescovi della provincia ecclesiastica di Trnava (Slovacchia) di istituire un tribunale interdiocesano (erroneamente qualificato come 'metropolitano') di appello distinto dal tribunale dell'archidiocesi, in quanto le autorità locali intendono costituire un nuovo tribunale nonostante la scarsità di sacerdoti, esigendo altresì che al suo interno operino persone simultaneamente impiegate nei tribunali delle diocesi suffraganee. Conseguentemente il Dicastero, per evitare simili inconvenienti, dà alcuni suggerimenti ispirati dal Codice vigente – in specie, dai cann. 1438 1° e 1447 CIC – che in seguito verranno recepiti dai Vescovi slovacchi: “a) – maneat in ista sede metropolitana unicum forum quod iudicet in prima instantia causas istius Archidioecesis et in secunda instantia causas definitas in prima instantia a tribunalibus dioecesium suffraganearum; b) – ad iudices huius fori non assumantur personae quae opus praestant apud aliquod tribunal dioecesanum” (*ibidem*, p. 557). Cfr. anche **CONFERENZA EPISCOPALE DEL BELGIO**, *Decisione della Conferenza Episcopale di erigere un Tribunale interdiocesano fiammingo di seconda istanza*, 7 luglio 1993, in *Ius Ecclesiae*, XVII (2005), p. 569 – che insieme a altri documenti è commentato da **J.-P. SCHOUPE**, *L'érection des tribunaux interdiocésains flamands et francophones de première et de seconde instance dans la province ecclésiastique de Belgique*, *ibidem*, p. 587 ss. –, nella quale si riporta che “Le 27 avril 1991, la Signature Apostolique a publié un décret dans lequel elle déclarait ne pas pouvoir accepter le projet, parce que le tribunal de deuxième instance ne serait pas constitué d'un vicaire judiciaire, de juges, de défenseur du lien et de promoteur de justice qui n'auraient aucun lien avec les tribunaux diocésains. Le Tribunal laissait ouverte la possibilité d'une nouvelle proposition dans laquelle les deux instances seraient tout à fait indépendantes”.

Occorre rilevare a riguardo come la Segnatura Apostolica nella prassi sia sempre stata rigorosa nell'esigere che i tribunali tra loro gerarchicamente connessi in ragione del grado di giudizio siano effettivamente indipendenti, anche trascendendo la casistica contemplata nel can. 1447 CIC, che non preclude, per esempio, al difensore del vincolo e al promotore di giustizia del tribunale di prima istanza di assumere il loro incarico, al fine di definire la stessa causa, anche presso il foro di appello. E ciò in ragione della



Dicastero può fornire un'assistenza tecnico-giuridica qualificata, sovente ordinando *ex officio* la modifica o l'integrazione del decreto di erezione – il quale, si rammenta, “sola elementa constitutiva [...] Tribunalis Interdioecesani indicanda sunt, praetermissis ideo rebus contingentibus, uti v.g. nominibus personarum concretarum, quae facile mutantur”²³² – specialmente quando sotto l'aspetto giuridico sia errato o carente. Così, s'è ingiunta la revisione del decreto in relazione alla designazione dei membri del tribunale²³³, alla durata dei rispettivi incarichi²³⁴ o circa

necessità di preservare la retta amministrazione della giustizia, specie sotto il profilo deontologico. Cfr. le annotazioni di **M.P. HILLBERT**, *L'indirizzo dei Tribunali Apostolici riguardante alcuni punti discussi rilevanti per la disciplina nei tribunali ecclesiastici*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XI, *Estudios matrimoniales en homenaje al Rvdmo. Sr. D. Malaquías Zayas Cuerpo, Vicario judicial emérito de Barcelona*, a cura di F.R. Aznar Gil, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1994, pp. 272-274. Gli indirizzi consolidatesi nella prassi della Segnatura peraltro sono stati recepiti nell'art. 36 § 1 DC.

²³² **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, «Nihil obstat» della Segnatura Apostolica per l'erezione dei Tribunali francofoni di prima e di seconda istanza, 6 settembre 2004, prot. nn. 4026-4029/SAT, in *Ius Ecclesiae*, XVII (2005), p. 584.

²³³ Cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Decreto*, 10 gennaio 2004, prot. n. 4024/2004 SAT, in *Ius Ecclesiae*, XVII (2005), 578-580, con il quale il Dicastero ha imposto alla Conferenza Episcopale del Belgio di modificare la disposizione n. 7 del decreto di erezione del tribunale interdiocesano fiammingo di prima istanza dell'8 maggio 2003, nella quale si stabiliva: “Ab Episcopis dioecesanis de quibus sub n. 1 nominantur ad quinquennium [...]”. In questo modo, il decreto esigeva implicitamente il conseguimento dell'*unanimitas* onde procedere validamente alla nomina dei titolari degli uffici costituiti presso l'istituendo tribunale. Un prerequisito eccessivamente rigoroso che, per giunta, avrebbe potuto ritardare la conclusione dell'*iter* provvisoria, con ripercussioni negative sul normale funzionamento dell'organo di giustizia. La Segnatura Apostolica perciò stabilisce, tra l'altro, che il nuovo testo del n. 7 preveda il raggiungimento della sola maggioranza assoluta dei voti espressi dai Vescovi adunatisi per la nomina degli operatori del tribunale: “Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales adiuncti, Iudices, Defensores vinculi, Promotores iustitiae necnon eorum substituti ab Episcopis dioecesium, quae hoc Tribunal efformant, ad maiorem partem absolutam suffragiorum, constituuntur” (*ibidem*, p. 579).

²³⁴ Cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Decreto*, 11 gennaio 1994, prot. n. 4027/1/94 SAT, in *Ius Ecclesiae*, XVII (2005), pp. 572-573, che dispone la modifica *ex officio* del punto n. 7 del decreto di costituzione del tribunale interdiocesano fiammingo di seconda istanza del 25 novembre 1993, ove si stabiliva che i ministri del tribunale fossero nominati *ad triennium*, quando invece il Codice si limita a prevedere genericamente che tale nomina sia *ad tempus* (cfr., per esempio, can. 1422 e art. 44 DC circa la designazione del Vicario giudiziale, dei Vicari giudiziali aggiunti e dei giudici). Allo scopo di accordare maggiore libertà ai Vescovi nel determinare di volta in volta la durata dell'incarico, il Dicastero propone una nuova versione della disposizione n. 7: “Administri Tribunalis a coetu Episcoporum interesse habentium ad tempus



l'individuazione del giudice cui affidare le cause pendenti²³⁵ a partire dalla data in cui il tribunale interdiocesano subentra al foro progressivo²³⁶ (*rectius*: al tribunale diocesano ovvero a quello limitrofo cui fu prorogata stabilmente la competenza). Inoltre, la Segnatura Apostolica può rifiutarsi di dare l'approvazione dell'atto costitutivo *de quo se*, per esempio, è informata da uno o più Vescovi interessati che il tribunale erigendo "agere nequit, cum ministris prorsus careat"²³⁷. Insomma: l'affrancamento totale della potestà decisionale dei Vescovi dai controlli dell'apparato di governo centrale appare una scelta quantomeno discutibile, che rischia di non porre le basi di una corretta pianificazione del processo di edificazione dell'ordine giudiziario a livello locale. Un nuovo ordine potenzialmente non immune da disfunzioni strutturali patologiche, le quali potrebbero dequalificare, intralciare, se non addirittura paralizzare l'andamento dei tribunali ecclesiastici.

La prima parte del punto n. 2 della dichiarazione poi si riferisce indistintamente all'erezione di "un tribunale interdiocesano", non precisando se i Vescovi possano convergere ai fini dell'istituzione del solo foro di prima istanza ovvero anche di quello di appello, specie nell'ipotesi in cui s'intenda aggregare al tribunale provinciale di primo grado pure la diocesi metropolitana. D'altra parte, se tale tribunale è competente limitatamente per le cause delle diocesi suffraganee della provincia ecclesiastica, il foro presso cui inoltrare gli appelli è predeterminato *ex lege*,

determinatum nominantur" (*ibidem*, p. 573).

²³⁵ Si veda, per esempio, **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**, *Decreto*, 10 gennaio 2004, cit., p. 579, con il quale il Dicastero incarica i Vescovi interessati di stabilire quale sia il regime da osservarsi per le cause pendenti presso i tribunali di prima e di seconda istanza nel giorno in cui il decreto di erezione del tribunale interdiocesano è a tutti gli effetti esecutivo. Circa tale aspetto, i Vescovi sono usualmente invitati ad attenersi al dispositivo dell'art. 22 1° e 2° NT.

²³⁶ Cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**, *Decreto*, 11 gennaio 1994, cit., p. 573, ove il Dicastero ricorda che nel decreto di erezione deve essere indicata la data a partire dalla quale il tribunale interdiocesano comincia a operare, subentrando così ai tribunali di prima istanza preesistenti per la trattazione delle cause che rientrano nel suo ambito di competenza. Difatti, il decreto di erezione della Conferenza Episcopale belga del 25 novembre 1993 non può stabilire indeterminatamente che il tribunale interdiocesano "vigere incipiet die statuenda post obtentam approbationem Sanctae Sedis" (n. 9); il Dicastero quindi invita le autorità interessate coinvolte a provvedere altrimenti: "Decernant Exc.mi Episcopi interesse habentes de tempore quo novum Tribunal Interdiocesanum appellationis vigere incipiat" (*ibidem*).

²³⁷ **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA**, *Decreto di diniego di approvazione del decreto di erezione del Tribunale Interdiocesano*, 30 agosto 2011, prot. n. 2252/11 SAT, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), p. 186.



corrispondendo al tribunale dell'archidiocesi, come può evincersi dal can. 1438 1° CIC, implicitamente richiamato dal can. 1439 § 1 CIC nella parte in cui obbliga la Conferenza Episcopale, con l'approvazione della Sede Apostolica, a costituire il tribunale di seconda istanza "nisi dioeceses sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganae".

Poiché nella disposizione in esame si puntualizza che i Vescovi possono avvalersi del tribunale interdiocesano qualora "non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale", il foro interdiocesano cui allude la norma pare essere solamente quello di prima istanza, l'unico peraltro che può sostituirsi al tribunale "proprio" dei Vescovi, ossia al tribunale diocesano. Di conseguenza, nel caso in cui il tribunale interdiocesano provinciale di prima istanza comprenda al suo interno la metropoli, in assenza di ulteriori specificazioni, trattandosi di una norma di carattere eccezionale (can. 18 CIC) potrebbe trovare applicazione il can. 1439 §§ 1 e 2 CIC: spetta alla Conferenza Episcopale, "probante Sede Apostolica", l'adempimento dell'obbligo di erezione del tribunale di appello (§ 1), potendo erigerne ulteriori (§ 2), magari con lo scopo di garantire una maggiore prossimità anche dei fori di seconda istanza, in particolare all'interno delle circoscrizioni provinciali di più grandi dimensioni.

La seconda parte del n. 2 della dichiarazione della *mens legislatoris* presenta al suo interno elementi ancora più innovativi – sebbene riporti come *incipit*: "rimanendo, a norma di diritto [...]" –, se raffrontata alla prima parte. Essa ha per oggetto i nuovi tribunali interdiocesani la cui giurisdizione s'estende alle diocesi di "due o più province ecclesiastiche", dunque maggiormente distanti dai fedeli, derogando circa taluni aspetti procedurali ai cann. 1423 § 1 e 1439 §§ 1 e 2 CIC.

Emerge anzitutto a una prima lettura il richiamo esplicito alla "licenza della Santa Sede" quale forma di controllo inserito nell'*iter* istitutivo del tribunale interdiocesano (almeno) interprovinciale sia di prima sia di seconda istanza. In quale momento preciso deve prevedersi l'intervento della "Santa Sede", o meglio, della Segnatura Apostolica nell'esercizio del *munus vigilandi*? Dal punto di vista tecnico sembra assistersi a un'alterazione scansionale, nel senso che la supervisione del Dicastero curiale avviene non più anche *a posteriori* mediante l'approvazione del decreto di erezione, bensì solamente *a priori*, essendo prefigurabile unicamente nella fase iniziale del procedimento qui considerato.

D'altra parte, entro le categorie degli atti giuridici canonici la *licentia* diverge strutturalmente dall'*approbatio* amministrativa: la prima è una tipologia di autorizzazione previa concessa dall'autorità competente



affinché possa esercitarsi lecitamente (o anche validamente) una situazione giuridica attiva (diritto, facoltà, potere, ecc.) che già rientra nella titolarità della persona interessata²³⁸. La licenza può essere data mediante un rescritto singolare (can. 59 § 2 CIC) solamente prima che il suo destinatario ponga in essere uno specifico atto giuridico e permette all'autorità di valutare i profili sia di legittimità sia di opportunità dell'atto autorizzando, specie per quanto concerne l'osservanza dei requisiti legali e la sua rispondenza effettiva al *bonum commune Ecclesiae*²³⁹. L'approvazione, all'opposto, dà luogo a un controllo successivo compiuto dall'autorità superiore nei confronti di un atto giuridico già posto da un altro soggetto, di cui si valuta anche in questo caso se sia legittimo e conveniente. Si tratta di una "conferma" indispensabile, in quanto l'atto sottoposto a valutazione è (quantomeno di regola) del tutto valido²⁴⁰, ma privo di efficacia sino a quando non risulta approvato, non potendo perciò

²³⁸ Cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, *Tipologie di atti amministrativi nel CIC: il decreto singolare e il rescritto*, in J. Miras, J. Canosa, E. Baura, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Edusc, Roma, 2007, p. 260.

²³⁹ Cfr. J. MIRAS, voce *Licencia*, cit., p. 179.

²⁴⁰ Sul punto tuttavia si consideri la distinzione prospettata da C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 144. Secondo l'Autore, se per i tribunali interdiocesani di prima istanza l'approvazione di cui al can. 1423 § 1 CIC condiziona la sola efficacia del decreto di erezione adottato collegialmente dai Vescovi interessati, lo stesso non può dirsi in relazione all'approvazione del decreto di costituzione dei tribunali di appello di cui al can. 1439 §§ 1 e 2 CIC. Premesso che tale decreto può essere ascritto nella categoria del decreto generale esecutivo (cfr. cann. 31-33 CIC) ed è posto in essere dalla Conferenza Episcopale, troverebbe applicazione il can. 455 § 2 CIC, il quale stabilisce che gli atti deliberativi (tanto legislativi quanto esecutivi) della Conferenza dei Vescovi non ottengono forza obbligatoria se non sono promulgati dopo avere ricevuto la *recognitio* della Sede Apostolica. Di conseguenza "si deve logicamente dedurre che per i tribunali d'appello, costituiti a norma del Can. 1439, dalla Conferenza Episcopale, l'approvazione da parte della Sede Apostolica [...] debba considerarsi necessaria 'ad validitatem actus'". Invero, deve rilevarsi che anche per l'approvazione di cui al can. 1423 § 1 CIC potrebbe giungersi a identica conclusione, là dove si intenda seguire la prospettiva ermeneutica indicata dall'Autore: se il decreto di costituzione del tribunale interdiocesano è un decreto generale esecutivo, pure esso necessita di essere promulgato (cfr. can. 31 § 2 CIC), verosimilmente dopo che ha ricevuto l'approvazione della Sede Apostolica. Il procedimento allora è analogo a quello che conduce alla promulgazione dei decreti generali esecutivi della Conferenza Episcopale: se il decreto con cui si erige il foro interdiocesano di prima istanza non è stato approvato, significa che, parimenti al decreto della Conferenza Episcopale, non può divenire oggetto di promulgazione. E a norma del can. 7 CIC, "Lex instituitur cum promulgatur": circostanza questa che non sembra 'relegare' l'approvazione a mera condizione di efficacia del decreto, concorrendo piuttosto al suo perfezionamento quale presupposto di promulgazione.



essere portato in alcun modo a esecuzione²⁴¹. Taluno ha lucidamente riepilogato come

“la aprobación, en sentido estricto, y la licencia se distinguen porque en la primera el acto esta formado y la autoridad, al aprobar con un acto jurídico sucesivo, posibilita la ejecución, que despliegue su eficacia; por su parte, la licencia es previa e incide en el acto en sí”²⁴².

Ora, alla luce del criterio di interpretazione letterale del testo normativo (can. 17 CIC), pare che la dichiarazione della *mens* papale si riferisca (forse inavvertitamente?) al controllo preventivo effettuato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nel concedere o non *in limine* il *nihil obstat* circa il progetto di erezione del tribunale interdiocesano di prima istanza. Esso, infatti, possiede gli elementi identificativi propri della licenza e perciò può accreditarsi l'assimilazione fra i due provvedimenti. In aggiunta, nella legislazione vigente l'istituto della *licentia* assume differenti appellativi, sospingendo l'interprete a verificare la sussistenza di eventuali sinonimie, che possono celarsi appunto anche nel riferimento legale al *nihil obstat*²⁴³.

La traduzione pratica delle "linee-guida" che orienteranno la prassi della Segnatura Apostolica in ordine alla concessione della *licentia* potrebbe peraltro risultare del tutto decisa per la recezione ecclesiale dei principi fondanti il *motu proprio* di Papa Francesco: potrà infatti assistersi al bilanciamento tra lo *ius eligendi* del tribunale interdiocesano di titolarità dei Vescovi e il *principium proximitatis* delle istituzioni ecclesiastiche, al punto che il primo risulterà talune volte essere "compresso", se non persino "sacrificato", specie là dove il Dicastero appuri che vi siano le condizioni materiali per procedere alla costituzione di uno o più tribunali

²⁴¹ Cfr. I. ZUANAZZI, voce *Aprobación administrativa*, in *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. I, cit., p. 426. L'Autrice in seguito richiama, tra le ipotesi di "aprobación de la Sede Apostólica" contemplate dal Codice di Diritto Canonico, proprio quella inerente i "tribunales interdiocesanos de primera y segunda instancia [cc. 1423 § 1; 1439 §§ 1-2; 1445 § 3, 3°]" (*ibidem*, p. 428).

²⁴² J. GONZÁLEZ ARGENTE, *La licencia en el Código de Derecho Canónico*, in *Anuario de derecho canónico*, II (2013), p. 68.

²⁴³ Come osserva J. GONZÁLEZ ARGENTE, *La licencia en el Código de Derecho Canónico*, cit., p. 46, "El legislador eclesial no utiliza el término *licentia* en un sentido unívoco, sino que le ha dado diferentes significados que responden a realidades diversas. Además, un conjunto de términos son considerados sinónimos de la licencia y equiparados a este instituto canónico: la autorización, el beneplácito, el permiso, la venia, el *nihil obstat*, la aprobación, la facultad".



diocesani ovvero interdiocesani? Nella fase di applicazione della novella legislazione processuale, il principio di prossimità potrebbe così assumere una duplice valenza: se, da una parte, tale principio non impone la revisione delle strutture interdiocesane preesistenti (art. 8 § 2 RP), dall'altra, per tramite della prassi amministrativa del competente Dicastero della Curia Romana, potrebbe invece ingiungere precettivamente l'istituzione (e l'aumento) di organismi giudiziari territorialmente più vicini ai *christifideles*, perché con il rigetto della richiesta di concessione della licenza s'assisterebbe all'arresto del procedimento costitutivo del foro interdiocesano.

Tali considerazioni valgono specialmente per la situazione venutasi a creare in Italia a seguito del rescritto pontificio del 7 dicembre 2015: se davvero i tribunali regionali sono stati formalmente soppressi tramite l'abrogazione del m.p. *Qua cura*, la Sede Apostolica autorizzerà del tutto passivamente la loro sostanziale ricostituzione? Sul punto il *Sussidio applicativo* del Tribunale della Rota Romana suggerisce alle autorità episcopali interessate di indicare, nell'atto con il quale si richiede al Dicastero competente la concessione della licenza per l'erezione del tribunale interdiocesano, tra i vari motivi posti a fondamento della richiesta stessa "che per adesso non è ancora possibile la costituzione di *Tribunali Diocesani* per le cause di nullità del matrimonio delle Nostre Diocesi"²⁴⁴.

Eppure, com'è già stato rilevato²⁴⁵, nel *votum periti* allegato a una lettera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, cui spetta concedere o non la licenza *de qua*, non è stata avallata la tesi della sopravvenuta *abrogatio* del m.p. *Qua cura*, che invece sarebbe stato solo derogato nella parte in cui non consentiva ai Vescovi di dissociarsi liberamente dal tribunale regionale. Pertanto, se la riforma del processo matrimoniale di Papa Francesco non ha "abbattuto" l'ordine giudiziario esistente in Italia dal 1938,

"non vi è alcuna ragione giuridica per obbligare i Vescovi a confermare la loro aggregazione al Tribunale Regionale o a rinnovare il vincolo aggregativo: il Rescritto è adempiuto riconoscendo ai singoli Vescovi diocesani la facoltà di disaggregare la propria diocesi

²⁴⁴ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 68.

²⁴⁵ Cfr. *supra*, § 4.



dal Tribunale Regionale, costituendo un Tribunale Diocesano o riaggregandosi in forma diversa”²⁴⁶.

Se il Tribunale della Segnatura recepirà nella prassi le indicazioni del *votum*, probabilmente non riterrà necessario concedere alcuna licenza per la costituzione di nuovi tribunali regionali, qualora quelli pregressi risultino ancora esistenti. Dunque non saranno accolte le richieste di licenza inoltrate dai Vescovi italiani; né tantomeno si solleciteranno le autorità episcopali ad avanzarle, perché il Dicastero reputerà sufficiente in ogni caso ribadire l’operatività dei fori eretti da Papa Pio XI. In questo senso s’è recentemente espressa la stessa Segnatura, che una volta ricevuta la delibera della Conferenza Episcopale Triveneto, mediante la quale è stato solamente confermato il tribunale regionale, s’è limitata a prendere atto

“che nessuna diocesi – a motivo della già a lungo sperimentata vicinanza del Tribunale ai fedeli – ha receduto dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, che, pertanto, continua ad essere come prima operante, anche in relazione al Tribunale di Appello”²⁴⁷,

non esigendo che sia presentata la licenza a norma della dichiarazione della *mens legislatoris* del 4 novembre 2015. Se il m.p. *Qua cura* è ancora vigente, il sistema dei tribunali matrimoniali istituiti su base regionale è ancora operativo, rendendo perciò del tutto superfluo sollevare talune questioni inerenti sia la loro ricostituzione sia l’esigenza di designare un nuovo tribunale di appello.

Congiuntamente alla licenza (o nullaosta?) della Santa Sede, la dichiarazione s’incentra sulla figura dei Metropoliti delle province ecclesiastiche coinvolte nell’*iter* di erezione del foro interdiocesano, valorizzandone appieno il coinvolgimento in tale ambito, nonostante il *motu proprio* di Papa Francesco rivaluti i titolari delle sedi metropolitane in misura più circoscritta, quali istanze personali di appello (criterio fondamentale n. V)²⁴⁸. Segnatamente, si prevede che i Metropoliti hanno la

²⁴⁶ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Votum periti allegato alla lettera del 22 dicembre 2015*, cit.

²⁴⁷ SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Lettera indirizzata a S.E. Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, Presidente della Conferenza Episcopale Triveneto*, 15 febbraio 2016, prot. n. 4520/16 SAT, allegata a A. ZAMBON, *Relazione del Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regione Triveneto*, cit., p. 33.

²⁴⁸ Cfr. FRANCESCO, *Litterae apostolicae motu proprio datae* “*Mitis Iudex Dominus*



“capacità” di poter “convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza”.

Sebbene la *capacitas* non assuma un significato uniforme nel linguaggio codiciale²⁴⁹, occorre appurare se essa debba considerarsi “metapositiva”, ossia previa alla legge canonica, ontologicamente di pertinenza dell’Arcivescovo Metropolita ovvero consti di una attribuzione di governo costituita per tramite di un titolo legale. Avallando un’interpretazione ecclesiologicamente conforme della seconda parte del n. 2 della dichiarazione della *mens legislatoris*, che procede dalla premessa costituzionale impreteribile per la quale il Metropolita non è il superiore gerarchico dei Vescovi suffraganei della provincia ecclesiastica, in quanto sono fra loro in posizione di “eguaglianza sacramentale”²⁵⁰, il richiamo

Iesus” *quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandum reformantur*, cit., criterio fondamentale n. V: “*Appellatio ad Sedem Metropolitanam. – Appellatio ad Sedem Metropolitae restituitur oportet, quippe quod munus per saecula stabile, tamquam provinciae ecclesiasticae capitis, insigne perstat synodalitatis in Ecclesia*”. Cfr. can. 1687 § 3 CIC.

²⁴⁹ Nel Codice i termini *capacitas* e *habilitas* non assumono sempre un significato univoco e distinto. In questa sede si adotta la distinzione prospettata **B. FERME**, *Gli elementi dell’atto giuridico: essenza (e motivazioni); volontà (e dichiarazioni); forma*, in *L’atto giuridico nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, p. 93, là dove si tenta esemplificativamente di interpretare il can. 171 CIC, ove si elenca chi sono i soggetti incapaci ed inabili a dare il loro voto nell’ambito della procedura di provvisione dell’ufficio ecclesiastico per *electio*: “Vi sono inclusi coloro che mancano di voce attiva, quelli che sono legati da una pena di scomunica e quelli che si sono staccati notoriamente dalla comunione con la Chiesa. Dall’altro lato i primi menzionati in questo canone sono gli *incapaces actus humani*. Ovviamente la persona ‘*incapax actus humani*’ non è semplicemente inabile nel senso degli altri inabili menzionati nel canone. Costoro, infatti, mancano di una radicale capacità di porre un atto giuridico che non dipende, come tale, esclusivamente dalle precise disposizioni dell’ordinamento canonico, ma piuttosto dallo stesso diritto naturale. Questi sono di sicuro inabili in un certo senso, ma la loro inabilità sorge dalla loro incapacità e non semplicemente da una norma canonica”. In seguito l’Autore distingue tre forme di *capacitas* quale elemento costitutivo dell’atto giuridico (can. 124 § 1 CIC): quella che discende dalla legge naturale; quella che discende dalla legge divina positiva; e, infine, quella che “origina dalla legge stessa” (*ibidem*, p. 99).

²⁵⁰ Circa la figura del Metropolita quale istanza di governo intermedia di diritto umano tra i Vescovi suffraganei e il Romano Pontefice, oggi assai ridimensionata, in quanto il legislatore ha valorizzato ulteriori istanze mediane che esprimono l’azione collegiale dei Vescovi – in specie, le Conferenze Episcopali – cfr. **P. MONETA**, *La sede episcopale metropolitana nel diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, CIV (1993), I, p. 82 ss. Si veda anche **CONGREGAZIONE PER I VESCOVI**, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* «Apostolorum successores», 22 febbraio 2004, consultabile all’indirizzo internet www.vatican.va, in cui si afferma che il Metropolita nei confronti dei Vescovi suffraganei della provincia ecclesiastica “può considerarsi in una certa misura *fratello maggiore*,



esplicito alla capacità dei Metropoliti potrebbe sottintendere un'abilitazione legale specifica in ordine alla *conventio* che loro stessi concluderebbero per la costituzione sia del tribunale interprovinciale di primo grado sia del foro di appello. Un'abilitazione tuttavia che non può mai eludere l'elemento costitutivo essenziale (can. 124 § 1 CIC) dell'atto di istituzione dei tribunali *de quibus*, ossia il consenso unanime prestato da tutti i Vescovi – non esclusi quelli suffraganei – posti a capo delle diocesi di cui si propone l'aggregazione stabile all'istituendo organo di giustizia interdiocesano²⁵¹. L'assenso preliminare è una prerogativa personale dell'autorità episcopale che non può essere supplita dal Metropolita, perché si determinerebbe la violazione del principio teologico del Vescovo quale giudice naturale e, perciò, del tutto libero di determinare il foro di prima istanza cui possono rivolgersi i *christifideles* soggetti alla sua giurisdizione, come può evincersi dal combinato disposto dei cann. 1419 § 1, 1423 § 1 e 1673 § 1 CIC.

Come intendere allora la capacità riconosciuta agli Arcivescovi Metropoliti di "convenire nel creare" il tribunale interdiocesano? A nostro avviso potrebbe trattarsi di una capacità ultimativamente deliberativa – nel senso che solamente i Metropoliti procedono alla costituzione formale del tribunale, apponendo la loro firma al rispettivo decreto di erezione – ma, al tempo stesso, fondamentalmente e meramente rappresentativa e attuativa di una volontà collegiale più ampia, anteriormente espressa da coloro che sono preposti alle Chiese particolari, specie alle diocesi suffraganee delle circoscrizioni provinciali direttamente coinvolte nel progetto istituzionale. In caso contrario, i Metropoliti risultano del tutto impossibilitati a dare attuazione pratica a tale progetto.

Siffatta interpretazione sembra peraltro confermata dal *Sussidio applicativo* divulgato dal Tribunale Apostolico della Rota Romana e, in particolare, dallo schema posto all'attenzione dei Metropoliti di "Richiesta di licenza alla Santa Sede per la costituzione del tribunale interdiocesano di prima e seconda istanza di più metropoli"²⁵². In esso si prevede che l'istanza sia avanzata soltanto dagli Arcivescovi interessati, i quali sono tenuti a dimostrare come sia stato stabilito "di comune accordo di costituire un tribunale interdiocesano di prima e di seconda istanza, come

'*primus inter pares*'" (n. 23b).

²⁵¹ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Sub can. 1423*, cit., p. 791, che nel commentare il can. 1423 § 1 CIC precisa: "Para constituir un tribunal interdiocesano es necesario, según el § 1, que los Obispos diocesanos sean *concordes*, es decir, unánimes, al decidirlo".

²⁵² TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 68.



s'evince dall'allegato verbale, della riunione delle due metropoli del giorno ..."²⁵³. Il suddetto verbale assume un'importanza fondamentale ai fini della concessione della *licentia*, in quanto comprova per iscritto che i Vescovi delle metropoli coinvolte, inclusi evidentemente i suffraganei, hanno prestato il loro consenso circa l'erezione dei fori interdiocesani. E se la licenza è sottoscritta dai soli Metropoliti, *a fortiori* può ragionevolmente dedursi che saranno loro in seguito a firmare il decreto formale con il quale si realizzerà in concreto l'insediamento del tribunale interprovinciale, in sostituzione di quelli diocesani.

In conformità al *Sussidio applicativo* e alla dichiarazione della *mens legislatoris* del 4 novembre 2015 ha proceduto la Conferenza Episcopale Toscana. Essa infatti ha recentemente annunciato che

"Gli Arcivescovi Metropoliti della Regione Toscana, l'Arcivescovo di Lucca e l'Abate di Monte Oliveto Maggiore chiederanno al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Toscana, sia tribunale di prima e di seconda istanza"²⁵⁴.

Un primo esempio di applicazione delle nuove disposizioni sulla erezione dei tribunali interprovinciali, in deroga al can. 1423 § 1 CIC (a meno che la Segnatura non si limiti, come testé rilevato, a confermare il tribunale regionale toscano preesistente).

Anche la disposizione in esame, infine, nulla dice circa l'approvazione della Sede Apostolica del decreto di erezione tanto del tribunale interdiocesano di prima istanza (can. 1423 § 1 CIC) quanto del tribunale di appello (can. 1439 §§ 1 e 2), che dunque non dovrebbe considerarsi più necessaria, con tutti gli inconvenienti che potrebbero generarsi, come poc'anzi segnalato. Inoltre, relativamente al tribunale di appello, la dichiarazione sembra avere disposto il trasferimento della competenza circa la sua costituzione dalla Conferenza Episcopale (can. 1439 §§ 1 e 2 CIC) ai Metropoliti delle province ecclesiastiche, i quali dovrebbero assumere un ruolo di primaria importanza nella fase di riassetto dell'ordine giudiziario ecclesiale locale.

La delimitazione dell'oggetto della dichiarazione – ossia l'erezione di tribunali interdiocesani matrimoniali – pone un ultimo interrogativo:

²⁵³ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 68

²⁵⁴ CONFERENZA EPISCOPALE TOSкана, *Nota della Conferenza Episcopale Toscana circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, cit.



cosa accadrà se in futuro più Vescovi vorranno dotarsi dei tribunali *de quibus*, ma con competenza generale per tutte le cause giudiziali? S'assisterà alla giustapposizione di due itinerari procedurali diversamente disciplinati (cioè di quelli previsti dalla dichiarazione della *mens* del Pontefice per i tribunali matrimoniali e dal Codice per i tribunali competenti a definire le altre cause giudiziali)? La portata derogatoria della *declaratio* del 4 novembre 2015 sembra escludere la possibilità di una loro "riunione", che peraltro potrebbe giustificarsi per ragioni di economia procedimentale. Una questione certo non secondaria: la dichiarazione pontificia non dovrebbe realisticamente obbligare i Vescovi a erigere tribunali matrimoniali speciali distinti da quelli interdiocesani muniti di competenza generale, potendo invece prospettarsi l'insediamento di un foro giudiziario unico, che d'altra parte eviterebbe l'inutile incremento dei tribunali ecclesiastici locali e il conseguente (e pure arduo) reperimento di risorse umane, finanziarie e infrastrutturali necessarie per garantirne il funzionamento permanente²⁵⁵.

7 – Rilievi conclusivi. Le criticità di una traversia giuridico-istituzionale alquanto tormentata

Al termine dell'itinerario perlustrativo delle ampie vicissitudini che hanno coinvolto i tribunali interdiocesani eretti dalla Sede Apostolica nella loro "fase terminale", è opportuno rilevare il triplice *punctum dolens* di una vicenda istituzionale che s'è di sicuro contraddistinta nella recente esperienza giuridica della Chiesa.

In primo luogo non può non segnalarsi una prima criticità circa l'impiego delle tecniche normative, vale a dire di quel "protocollo oggettivo"²⁵⁶ prestabilito di cui il legislatore può servirsi in particolare nella fase di formazione del testo normativo. Il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* è stato integrato a seguito della sua promulgazione da ulteriori provvedimenti pontifici, che difettano di precisione e coerenza tecniche in

²⁵⁵ Al fine di evitare la sovrapposizione degli *itinerari* suindicati i Vescovi potrebbero, per esempio, istituire il tribunale interdiocesano con competenza speciale per le sole cause di nullità del matrimonio a norma della dichiarazione della *mens legislatoris*, per conferire in seguito allo stesso foro la competenza circa le altre cause giudiziali tramite l'emanazione di un decreto verosimilmente approvato dalla Segnatura Apostolica (can. 1423 § 1 CIC); o, viceversa, i Vescovi (se è stato istituito un tribunale provinciale) ovvero i Metropoliti (se è stato istituito un tribunale interprovinciale) potrebbero decretare che la competenza del tribunale interdiocesano preesistente sia estesa alle cause matrimoniali, una volta ottenuta la licenza della Segnatura Apostolica.

²⁵⁶ E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., p. 14.



relazione sia al linguaggio giuridico adoperato sia alla loro intitolazione formale. Le perplessità emergenti, per esempio, dalla seconda parte della disposizione n. 2 della dichiarazione della *mens legislatoris* del 4 novembre 2015 circa la previsione della licenza della Santa Sede e della capacità dei Metropoliti di convenire nella costituzione di un tribunale interdiocesano di prima e di seconda istanza, evidenziano come i termini in essa contenuti non siano stati impiegati con ponderazione nel corso dell'*iter* redazionale, né tantomeno corroborati da una clausola di promulgazione che in modo sicuro ne certificasse l'autenticità e, specialmente, la natura di disposizioni legislative eccezionali rispetto alle norme di diritto universale del Libro VII del *Codex Iuris Canonici*. La discrepanza poi fra la denominazione del documento – basti pensare al *rescriptum* "unilaterale" del 7 dicembre 2015 e alla sua ostica riconduzione alla "categoria", ricavabile dalla prassi curiale, del *rescriptum ex audientia SS.mi* – e il suo contenuto sostanziale disorienta l'operatore del diritto, minando ulteriormente il carattere imperativo del comando normativo, di cui non si deduce *prima facie* la collocazione nel sistema delle fonti del diritto ecclesiale.

Il dato più preoccupante che tuttavia ha segnato indelebilmente l'ultimo quadrimestre del 2015 s'è potuto rinvenire nell'*arte prudentiale che dovrebbe connotare l'esercizio della funzione nomogenetica*. La soppressione, con il rescritto pontificio sul compimento e l'osservanza delle nuove norme processuali, dei tribunali interdiocesani eretti dalle autorità di governo apicali della Chiesa assume i contorni di una misura eccessivamente radicale e sproporzionata, perché il legislatore avrebbe potuto in alternativa estendere il diritto di recesso di cui all'art. 8 § 2 RP e sancire il mantenimento di tutti i fori giudiziari preesistenti subentrati a quelli diocesani. S'è così dato luogo in un brevissimo arco di tempo alla stratificazione di provvedimenti fra loro incoerenti, nei quali, da un lato si riconosce la possibilità di istituire nuovi tribunali interdiocesani e, dall'altro, si preservano solo le strutture giudiziarie erette per iniziativa collegiale dei Vescovi interessati, anche se più distanti dal Popolo di Dio ove comparati con l'estensione territoriale più circoscritta della competenza degli organi di giustizia aboliti d'imperio da Papa Francesco. Trattasi di decisioni che hanno disorientato una parte considerevole dell'episcopato locale, la quale ha dato in modo diverso attuazione alle direttive pontificie. Come s'è potuto riscontrare nel caso italiano, anziché prendere atto dell'estinzione dei tribunali regionali, per poi ricostituirli formalmente quanto prima, i Vescovi hanno ritenuto più *rationabilis* non privare i fedeli del diritto di accesso a un ordine giudiziario collaudato, la cui soppressione sarebbe risultata inutile in quanto verosimilmente



transitoria, in attesa cioè della ricostituzione di un nuovo tribunale interprovinciale. Non può essere poi salutato con favore l'indebolimento nella procedura amministrativa di erezione del tribunale interdiocesano delle forme di vigilanza attuate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il cui intervento in tale contesto sarebbe risultato consono a parametri obiettivi di opportunità, potendo assistere utilmente i Vescovi soprattutto durante la fase redazionale dell'atto istitutivo del foro giudiziario.

Un'ultima criticità può riscontrarsi relativamente alle forme di *coordinamento interdicasteriale*, che pare non abbiano contrassegnato la formulazione dei recenti interventi chiarificatori resi da esponenti dell'apparato di governo della Chiesa universale, alimentando lo stato iniziale di incertezza soprattutto a seguito dei "pareri", fra loro discordanti, resi dal Decano del Tribunale della Rota Romana e dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nonché, da ultimo, dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. È del tutto auspicabile che nell'immediato futuro si ripristini la dimensione collegiale connotante l'espletamento delle attività della Curia Romana, quantomeno nei termini indicati dall'art. 21 § 1 PB, in vista della preparazione di nuovi documenti normativi chiarificatori di alcuni punti ancora oscuri della riforma processuale di Papa Francesco, ovvero a essa complementari (ma il testo del *Sussidio applicativo* del Tribunale della Rota Romana, non sembra che sia stato elaborato con il coinvolgimento di altri Dicasteri interessati *ratione materiae*). Delucidazioni che s'attende siano date pure in merito alle *quaestiones iuris* circa il riassetto dell'ordinamento giudiziario preposto alla definizione della cause di nullità del matrimonio, tramite cui la Chiesa

“può mostrare l'indefettibile amore misericordioso di Dio verso le famiglie, in particolare quelle ferite dal peccato e dalle prove della vita, e insieme proclamare l'irrinunciabile verità del matrimonio secondo il disegno di Dio”²⁵⁷,

ponendo le basi alla sua uniforme realizzazione nelle Chiese particolari.

²⁵⁷ FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana del 22.I.2016*, in *L'Osservatore Romano*, CLVI (2016), 23 gennaio 2016, p. 8.